

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

665ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero legale) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 11,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Romano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. (*Brusio*).

Preghevi i senatori di calmarsi, visto che la questione sta suscitando censure anche all'interno del Gruppo di appartenenza, come vedete. Mi pare che la Presidenza abbia già biasimato certe citazioni.

ROMANO, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e senatori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Romano. Ho già censurato i comportamenti e le affermazioni inopportune. Questo è un compito che spetta alla Presidenza.

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e colleghi senatori, prima di illustrare la relazione in merito alla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, altresì definita e denominata legge di delegazione europea 2015, credo sia opportuno fare alcune riflessioni preliminari che vado ad inquadrare nel dibattito che caratterizzerà da qui a poco la trattazione del disegno di legge. Si tratta di un inquadramento dell'attualità, che vede la legge di delegazione europea in un contesto europeo caratterizzato da momenti di grande dinamicità e criticità.

Vorrei ricordare, ad esempio, i temi della Brexit, del terrorismo e delle banche, che sono all'attenzione del Senato nelle varie Commissioni competenti. Ritengo opportuno, altresì, richiamare il fatto che il tema della Brexit sia stato affidato proprio alla Commissione politiche dell'Unione europea, in condivisione con la Commissione affari esteri. Questo sta a significare che la relazione non è una semplice elencazione, ma una descrizione di tutti i vari aspetti che caratterizzano questa legge di delegazione europea che richiedono un'attenzione e una sensibilità ulteriori, come è stato rilevato, percepito e dibattuto in 14^a Commissione. In questa sede le tematiche, per quanto pertinenti la legge di delegazione europea, si sono ampliate a tutto il dibattito europeo, proprio della Commissione stessa.

Signor Presidente, devo sottolineare all'attenzione dei colleghi senatori che non fanno parte della 14^a Commissione che il dibattito è avvenuto in termini di grande pacatezza e approfondimento sotto il profilo contenutistico (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al relatore di svolgere la sua relazione. La Presidenza ha già fatto le sue valutazioni su quanto avvenuto. Fate svolgere la relazione al senatore Romano, che prego di proseguire con la pazienza e la competenza che lo caratterizza.

ROMANO, *relatore*. Come dicevo poc'anzi rivolgendomi ai senatori che non sono membri della 14^a Commissione, la trattazione in sede di Commissione della legge di delegazione europea è stata caratterizzata non solo da approfondimento, ma da una pacatezza dialogica e da una dialettica che ha significato l'assunzione di grande responsabilità da parte della Commissione stessa, saggiamente presieduta dal senatore Chiti. Cosa voglio dire con questo? È evidente che una legge di delegazione europea ad un'analisi superficiale può essere interpretata in maniera abbastanza riduttiva, come un'elencazione di direttive che devono essere recepite e a cui si delega il Governo stesso. Ma c'è una valenza in più, c'è un significato in più, direi che c'è un senso in più: affrontare queste tematiche non come un qualcosa che viene imposto dall'alto, ma come un qualcosa che viene condiviso a livello delle varie Commissioni (in questo caso la nostra 14^a Commissione), come un momento ulteriore di costruzione di quell'unità europea e di quella condivisione di valori dei quali, signor Presidente e signori colleghi senatori, oggi c'è assoluta necessità.

La nostra azione, anche trattando questa tematica, non deve essere un'azione cosiddetta centrifuga, che caratterizza il dibattito a livello europeo, ma deve essere un dibattito centripeto, che cioè ponga all'attenzione e al centro non solo del dibattito, ma della riflessione, l'indissolubilità di un'Unione europea della quale non solo non possiamo fare a meno, ma della quale evidentemente siamo fondatori ed attori consapevoli, non comparse. Credo che questo sia un aspetto qualificante del lavoro svolto in 14^a Commissione.

Vorrei sottoporre un'ulteriore riflessione alla vostra attenzione, a mo' di premessa, perché sta a significare anche le modalità che caratterizzeranno i lavori delle prossime ore e dei prossimi giorni in tema di legge di delegazione europea. Sappiamo che il disegno di legge annuale di delegazione europea è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2016. Un successivo disegno di legge di delegazione europea quindi sarà presentato per l'anno 2016 e il Governo, nel corso dell'esame in 14^a Commissione, si è impegnato a presentarlo in tempi rapidi, partendo nel suo *iter* legislativo proprio dal Senato stesso.

È un disegno di legge abbastanza corposo, quello in esame, come modificato e approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di ben ventuno articoli e di due allegati. Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di tredici direttive, di una decisione quadro, di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e di due direttive da attuare in via regolamentare, nonché delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a dodici regolamenti.

Va evidenziato - e credo che questo non solo faccia corpo con la relazione, ma sia sostanziale e non formale per i lavori che caratterizzeranno l'Assemblea - che nel corso dell'esame in Commissione non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge. Ciò ha trovato un cordiale accordo da parte di tutti i componenti, in modo tale da consentire di accelerare i tempi di approvazione in sede di Commissione e, successivamente, a livello di Assemblea. Ciò in ottemperanza a specifiche intese intercorse con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e con il Governo, secondo

le quali il disegno di legge di delegazione europea 2015, già approvato dalla Camera, avrebbe dovuto essere approvato dal Senato senza modifiche, mentre, reciprocamente, il disegno di legge europea 2015-2016, approvato dal Senato, non avrebbe dovuto essere modificato dalla Camera, come poi in effetti è avvenuto, con l'approvazione definitiva intervenuta il 30 giugno del corrente anno.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato peraltro concordato che eventuali questioni problematiche avrebbero potuto essere affrontate mediante la proposizione di puntuali ordini del giorno, di cui darò conto nel prosieguo della relazione.

Va comunque sottolineato che, sin dall'inizio della legislatura, c'è stato un importante lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo nel recepimento delle direttive europee e nella sanatoria delle infrazioni. A tale lavoro ha fornito un indubbio supporto la legge n. 234 del 2012, che ha permesso di avere a disposizione non più soltanto l'unico strumento annuale della legge comunitaria, ma i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, suscettibili di essere adottate nuovamente nel corso dell'anno di riferimento, per un potenziale di ben quattro leggi di sistema all'anno per recepire il diritto dell'Unione europea.

Inoltre, l'aver ripartito l'esame del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea tra le Commissioni affari europei di Senato e Camera, che quindi lavorano contestualmente e senza tempi di sospensione, con il vincolo politico che la Camera che esamina per seconda non apporta modifiche al testo approvato dalla Camera che esamina per prima, ha reso estremamente celere l'*iter* legislativo. È evidente che la celerità dell'*iter* legislativo si è sostanziata e fondata anche sull'accordo e sul consenso di tutti i componenti dei vari Gruppi all'interno della 14^a Commissione.

Passo all'illustrazione degli articoli. Vi sono ben 21 corposi articoli. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Assemblea andando per sintesi su quegli articoli che non hanno subito modificazioni alla Camera né hanno dato luogo alla presentazione e all'approvazione di ordini del giorno in sede di 14^a Commissione del Senato.

Quindi, sull'abbrivo di quanto accennavo poc'anzi sulla modalità espositiva da parte mia su questa relazione, sull'articolo 1 vado rapidamente a richiamare che reca delega al Governo per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B.

L'articolo 2 reca delega legislativa in merito alle sanzioni penali o amministrative, per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa.

Un approfondimento particolare merita l'articolo 3, che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in merito alla prevenzione, alla gestione, all'introduzione e alla diffusione di cosiddette specie esotiche invasive, nell'ambito del quale, nel corso dell'esame in Commissione, è stata approvata, come anticipavo, un ordine del giorno, in particolare l'ordine del giorno G3.100, con cui si impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene, provenienti dal traffico navale extra Mediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat*, delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema marino.

L'articolo 4 è stato introdotto dalla Camera durante l'esame del disegno di legge e porta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La Commissione europea a tal proposito ha archiviato, il 28 aprile 2016, la procedura d'infrazione 2011/4030.

L'articolo 5 è stato non solo attentamente valutato, come gli altri articoli dalla Commissione, ma è stato anche oggetto di ordini del giorno approvati e che impegnano il Governo. In particolare, l'articolo 5 riguarda la materia dell'etichettatura e l'informazione sugli alimenti ai consumatori: un tema che possiamo definire sensibile, sul quale si è dibattuto molto in Commissione, ma anche in Assemblea, alla luce di altri disegni di legge; un tema che vede l'Italia particolarmente interessata e coinvolta per ovvi motivi.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati due ordini del giorno. Il primo impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento del 2011 dell'Unione europea, al fine di garantire la corretta - questo è l'aspetto particolarmente significativo e importante - e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera agroalimentare in quanto importante a dare la massima trasparenza. E credo che questo risponda anche a criteri di eticità sociale.

Con il secondo ordine del giorno, G5.101, si impegna il Governo a garantire su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolito, l'acido aminometilfosfonico, e ad intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute. Ciò sta a significare, quindi, che evidentemente l'attenzione è molto puntuale e precisa e che la finalità,

appunto, è tutelare la salute del consumatore in merito all'uso di prodotti su cui il dibattito di queste ultime settimane, non solo a livello di comunità scientifica internazionale ma anche a livello politico, è stato particolarmente vivace e ha visto posizioni a volte abbastanza contrapposte.

L'articolo 6 si prefigge l'obiettivo di dare luogo ad un coordinamento per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Proseguo rapidamente nel relazionare in merito agli articoli che non sono stati oggetto di modifica alla Camera, che non sono stati introdotti dalla stessa, né tantomeno sono stati oggetto di proposte di ordini del giorno nell'ambito della nostra Commissione.

L'articolo 7 si dedica al tema delle esportazioni di prodotti e di tecnologie a duplice uso.

L'articolo 8 si riferisce ad una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato l'ordine del giorno G8.100 con cui si impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo da un lato che si realizzi un maggiore coinvolgimento delle imprese stesse nel processo di definizione della normazione e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

L'articolo 9 richiama le condizioni da armonizzare per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'articolo 10 è relativo al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali ed in particolare dispone la creazione di un apposito comitato nazionale per le politiche macroprudenziali cui partecipano le autorità del settore bancario e finanziario. Il comitato, presieduto dalla Banca d'Italia, avrà specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazioni nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici nonché enti privati. Anche in questo caso, nel corso dell'esame in Commissione, sono stati approvati alcuni ordini del giorno che sottopongo all'Assemblea in rapida sintesi: con il primo si impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori. Con il secondo si impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità connesse all'attuazione della direttiva n. 59 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Il terzo e ultimo ordine del giorno impegna il Governo a prevedere che il comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo alcuni principi e criteri direttivi puntualmente indicati.

L'articolo 11 si riferisce alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L'articolo 12 è stato introdotto durante l'esame del disegno di legge alla Camera e si riferisce ai servizi di pagamento nel mercato interno. Anche in questo caso la 14^a Commissione è intervenuta con alcuni ordini del giorno e nel corso di questo esame ne è stato approvato in particolare uno con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale prevedendo, in particolare, questo è un dato che tengo particolarmente a sottolineare, una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi. È intuibile quali benefici se ne possano trarre, non solamente per quanto riguarda l'aspetto squisitamente bancario e finanziario, ma anche per quanto riguarda tutte le tematiche, facilmente immaginabili, ad esse connesse.

L'articolo 13 si riferisce all'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

L'articolo 14 si riferisce alle spese relative al conto di pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Anche in questo caso sono stati presentati due ordini del giorno: il primo (G14.100) impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92 dell'Unione europea sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito Internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità, affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Potremmo dire sinteticamente che questo ordine del giorno si ispira a un criterio di trasparenza d'informazione. Con il secondo ordine del giorno (G14.101) si impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché, sempre nell'ambito della suddetta direttiva, sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 non sono stati in alcun modo modificati dalla Camera, tantomeno sono stati oggetto di attenzione sotto il profilo della presentazione di ordini del giorno.

L'articolo 15 è relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tema quindi di particolare importanza che in un certo qual modo richiama - apro e chiudo questa parentesi - l'aspetto introduttivo che ponevo all'attenzione dei colleghi.

L'articolo 16 si riferisce alla qualità della benzina e del diesel e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, tema ecologico di grandissima importanza e rilievo per tutte le ripercussioni che si hanno, non soltanto sotto il profilo produttivo ed energetico, ma ancor più sotto il profilo della salute pubblica.

L'articolo 17 si riferisce alla limitazioni delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Credo che questi siano temi di grandissimo rilievo e spessore a livello europeo che ci portano alla loro condivisione e a sentirci - possiamo dirlo tra virgolette - alleati in un comune sentire.

L'articolo 18 si riferisce all'equipaggiamento marittimo, sul quale non mi soffermo.

Per quanto riguarda l'articolo 19, invece, che è stato introdotto nel corso dell'esame alla Camera, in esso si parla di lotta alla corruzione nel settore privato.

Una particolare attenzione, quale è stata posta da parte della Commissione, merita da parte di tutti noi l'articolo 20, che è stato introdotto durante l'esame alla Camera e che si riferisce alla gestione collettiva dei diritti d'autore. Questo è un dibattito che ha occupato moltissimo i *media* nelle ultime settimane, molto avvertito nella comunità europea ma che caratterizza in maniera evidente anche il dibattito della comunità nazionale. In particolare, la discussione sul tema è stata molto significativa e sono stati accolti ordini del giorno che possiamo definire *bipartisan* e trasversali che stanno a significare anche la modalità con la quale si è lavorato in Commissione. Infatti, un primo ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*. Con un secondo ordine del giorno - e qui l'articolazione è ancora più specifica e puntuale - si impegna il Governo: a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva; a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione - passaggio particolarmente significativo - ad altri organismi di gestione collettiva; a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'Unione europea e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal gruppo di esperti istituito dall'articolo 41 della direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

L'articolo 21 - mi avvio alla conclusione del mio intervento - si riferisce al tema delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, disponendo il recepimento della direttiva 2015/2203/UE.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,38)

(Segue ROMANO, *relatore*). Ci sono poi i due allegati A e B; se il Presidente è d'accordo, chiedo l'autorizzazione ad allegare la restante parte della mia relazione che, per l'appunto, è una descrizione delle tematiche affrontate negli allegati A e B.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ROMANO, *relatore*. Vado a ultimare questa mia relazione, sottolineando, così come ho richiamato nell'*incipit* della stessa, che viviamo in un momento di particolare delicatezza, dove il dibattito a livello europeo è estremamente complesso, direi ancor più conflittuale e notevolmente critico, dove si sono messi e si mettono in discussione, sotto vari aspetti, i fondamenti del sentire comune dell'Unione europea, di questa che non è solamente una comunità politica, ma una comunità di popoli, che può essere anche una comunità molto avvertita di culture, con radici che vengono a

condividere le storie delle Nazioni che ne fanno parte. Ebbene, il tema affrontato anche oggi da questo disegno di legge di delegazione europea può essere uno strumento, grande o piccolo che sia, di grandi o piccoli contenuti, che rappresenta però un tassello di un quadro più ampio, in un perimetro che deve caratterizzare non solo il nostro sentirci parte dell'Europa ma il dividerne responsabilità e principi. Forse - lo sottopongo alla vostra attenzione - anche il recepimento di una direttiva può costituire un tassello, un metodo, un'opportunità per poter condividere insieme un sentire comune della comunità europea. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fucksia).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire nell'imminenza della precedente votazione, ma le fasi concitate non lo hanno permesso. Vorrei segnalare che, al momento del voto, il dispositivo non faceva contatto, quindi non è stato rilevato il mio voto favorevole sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che abbiamo votato poc'anzi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, l'annuale disegno di legge di delegazione europea, così come previsto dalla legge n. 234 del 2012, ha il compito principale di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo; un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Tale percorso passa attraverso fasi di negoziato gestite dal Governo, in cui la principale preoccupazione di chi se ne deve occupare dovrebbe essere quella di tener conto dell'interesse nazionale delle nostre imprese, dei nostri cittadini e del nostro tessuto sociale ed economico. Le decisioni europee, infatti, in tutte le loro discutibili forme, incidono sulla vita politica, sociale ed economica del nostro Paese, per non parlare della loro capacità di incidere sulla salute e sull'alimentazione.

Il relatore correttamente diceva che il testo consta di 21 articoli e che c'è stata una discussione molto vivace in Commissione, ma la maggior parte dei nostri emendamenti erano e sono di buon senso, come è già capitato alla Camera, e sicuramente migliorativi del testo; pertanto, se davvero a questo Governo stavano a cuore le sorti dei nostri cittadini e delle nostre imprese, mi chiedo perché non si siano aperte discussioni veramente serie nelle Commissioni di merito e non si sia analizzata a fondo la finalità di tali emendamenti.

Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono chiaramente eterogenei, sia per materia, che per competenza. Ricordiamone alcuni: si parla di etichettatura degli oli d'oliva, del miele, dell'aumento dell'IVA sui preparati per risotto per coprire una differente tassazione sul gioco d'azzardo; si parla dei veicoli degli studenti europei in Italia, delle aliquote IVA, del basilico, del rosmarino e della salvia freschi, dei tartufi e dell'indennizzo in favore delle vittime di reati internazionali violenti, di disposizioni relative alla natura della fauna selvatica; inoltre, il provvedimento reca raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e molto altro. Si tratta di argomenti sicuramente eterogenei, signora Presidente, di cui ricordiamo gli articoli 1, 2, 21, 22 e 23, che non sanano sanzioni ma intervengono sui casi EU Pilot che vanno a limitare i valori della trasparenza e correttezza delle informazioni. Questi articoli denotano infatti l'atteggiamento rinunciatario che questo Governo continua a tenere proprio nel settore agroalimentare, che dovrebbe invece costituire il vanto internazionale del nostro *made in Italy*.

Signora Presidente, se poi vogliamo entrare nel merito, devo dire che io conosco bene il sottosegretario Gozi, in quanto abbiamo trascorso un'intera legislatura nella XIV Commissione della Camera; eravamo entrambi Presidenti: io nella fase ascendente e lui nella fase discendente della formazione delle norme europee. In quelle vesti molte volte ci siamo confrontati e a volte anche in modo piccato, ma sempre nella correttezza di chi cerca di portare del buono al proprio Paese.

C'è però da dire che l'Europa come noi la intendiamo non è proprio questa. Noi vogliamo un'Europa che sia attenta ai cittadini, alle specificità dei propri territori, alla capacità di ogni Nazione di mettere in condizione i cittadini di trarre il meglio dalle capacità che hanno sia sotto l'aspetto produttivo, che imprenditoriale. Una delle normative più balorde che abbiamo considerato in questo periodo è la direttiva Bolkestein, che non molti giorni fa ha determinato problematiche legate a chi sta gestendo i nostri litorali.

Mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio che parlava di miglioramenti qua e là: forse è il caso di avere più forza e attenzione quando si è invitati a tre a un tavolo molto importante come quello successivo alla Brexit e al voto britannico: forse è il caso di capire che quell'invito è dovuto solamente al fatto che probabilmente, se un *referendum* di quel tipo fosse stato indetto in questo Paese, si sarebbe avuto lo stesso risultato.

Il problema di questo Paese è molto semplice: non abbiamo un piano industriale, né energetico. Non abbiamo avuto neanche una strategia per il turismo...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CONSIGLIO (LN-Aut). ...poco o nulla sulla questione delle banche, ma stiamo tranquilli che questa Europa ci dà una mano e io, signora Presidente, mai come oggi ne ho un grande bisogno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi in Aula per discutere il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015». Noi tutti sappiamo che il disegno di legge di delegazione europea è composto complessivamente da deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei.

Nessuno mette in dubbio l'importanza che ha questo disegno di legge, che darà attuazione nel territorio nazionale a numerose disposizioni dell'Unione europea e che avrà il compito di regolare diversi ambiti delle sfere economiche e sociali. Anche questa volta, però, come troppo spesso succede, ci troviamo a recepire norme dell'Unione europea in maniera compulsiva e automatizzata, senza avere il minimo scrupolo di approfondire le tematiche al loro interno e valutarne gli effetti che esse riverteranno in primo luogo sulla nostra legislazione e, di conseguenza, sulla vita di tutti i giorni dei cittadini italiani.

L'appartenenza all'Unione europea non è in discussione, nessuno vuole mettere i bastoni tra le ruote agli obblighi che ci vengono impartiti per via della nostra adesione; quello che vogliamo è la possibilità di concordare questi obblighi. Chiediamo di avere la possibilità di redigere e negoziare, con le parti sociali e le categorie professionali chiamate in causa, quelle norme europee che avranno una loro influenza sui diritti intangibili e costituzionali garantiti.

A tal proposito, mi sento di esprimere le mie paure e la mia perplessità su quello che ritengo essere il cammino intrapreso da questa Europa; un futuro in cui le tradizioni e le radici di ogni singolo popolo che la compongono sbiadiscono lentamente, fino a mischiarsi in una sorta di dio terreno e mortale, per citare il «Leviatano» di Hobbes, cui cediamo ogni nostro diritto naturale per garantirci, tramite la sua spada, la protezione da un non ben specificato nemico. Ma a differenza della società ipotizzata da Hobbes, le nostre culture, a partire da quella italiana, sono tutt'altro che composte da uomini solitari, poveri, pericolosi, brutali e dalla vita breve, e questo proprio grazie al dono prezioso dell'anima e della coscienza, da parte del Dio celeste ed immortale, al quale il Leviatano stesso deve sottostare. E siamo poi così sicuri che questo guerriero Leviatano sia effettivamente in grado di proteggerci? Se non abbiamo dei valori di riferimento, e nello specifico i valori più importanti ed innegabili, che sono proprio le nostre radici cristiane e la fratellanza in Cristo, quali istruzioni possiamo fornirgli per fargli discernere il bene dal male? Nessuna. Perché il concetto, semplificato, di bene e di male, sarà parametrato su un qualcosa di astratto, se non astruso, che con i valori non ha nulla a che vedere.

«Una piccola cappella sulla via Appia Antica ci ricorda il nostro destino. Fu qui che, secondo la leggenda, San Pietro, mentre cercava di sfuggire alla persecuzione da parte delle autorità romane, fu fermato nella sua corsa dalla figura di Gesù, che gli apparve improvvisamente come spuntando fuori dal nulla. *Domine, quo vadis?* - domandò Pietro. Ma Gesù gli rispose facendogli la medesima domanda, e Pietro comprese che cosa doveva fare: tornò a Roma e portò a termine la sua missione». Questo scriveva, la bellezza di dieci anni fa, sir Roger Scruton, accademico e filosofo britannico, in un articolo intitolato proprio «*Quo vadis, Europa? Quo vadis, Italia?*». Egli si interrogava sul fatto che, a parer suo, l'Europa stesse vivendo un tragico rifiuto di sé, aggiungendo che: «L'Europa sembra fuggire dal proprio passato, dalla propria eredità, dalla propria missione cristiana. Ma fugge senza avere una meta verso la quale dirigersi».

Il grande progetto europeo, che dovrebbe giustificare tutti i mutamenti sociali, legali e politici che ci vengono imposti, ha improvvisamente perso la maschera e rivelato tutta la sua nullità. I politici hanno fatto calare questo progetto sulla nostra testa a forza di trucchi e di inganni. Gli Stati nazione

dell'Europa, così ci hanno detto, resteranno liberi e democratici: vogliamo soltanto dare vita ad una riunione di amici, facilitare gli scambi commerciali e promuovere gli interessi comuni. Ma, poco a poco, la burocrazia è cresciuta, i nostri poteri legislativi ci sono stati sottratti e l'idea di lealtà nazionale è stata rifiutata e calpestata.

Ma a quale scopo? Leggete la proposta di Costituzione europea e lo capirete. In nessun punto parla della religione dell'Europa, delle glorie e delle imprese del passato europeo o della grande cultura che il nostro Continente ha saputo produrre. Pagine e pagine di parole vuote, che rivelano una velata ostilità nei confronti dello Stato nazione; un'agenda politica sostanzialmente socialista, e una sistematica confisca dei poteri legislativi spettanti alle Nazioni. In questo documento non c'è nulla di chiaro, tranne quanto viene negato e rifiutato. Questo documento non è altro che un sistematico rinnegamento del passato europeo. I francesi e gli olandesi hanno votato contro questa proposta di Costituzione (e, aggiungo io, nel lontano 2005). Ma questo non significa che verrà abbandonata. Il progetto europeo è uguale al progetto bolscevico del 1917: non c'è alcun piano B. La macchina è stata messa in moto; e quando è deragliata, gli ingegneri l'hanno semplicemente rimessa sui binari. Ogni tanto i politici parlano di un "percorso lento" e di un "percorso veloce" per il futuro; ma portano entrambi nella stessa direzione: vale a dire, da nessuna parte.

Alla data attuale, tanto per capire quanto queste speculazioni hanno colto nel segno, il Regno Unito è uscito dall'Unione europea, portandosi appresso il malumore di tanti altri Paesi, evidentemente costretti senza troppa convinzione ad abbracciare questo progetto.

Tornando ad esaminare il provvedimento in questione, esso è stato approvato alla Camera dei deputati in prima lettura con 314 voti favorevoli e 80 contrari ed è stato presentato dal Governo il 18 gennaio 2016. Molteplici modifiche e integrazioni sono state apportate, durante l'esame parlamentare, al testo iniziale del disegno di legge di delegazione europea 2015. Le novità vertono principalmente sull'introduzione di principi e criteri specifici di delega per il recepimento di diversi atti dell'Unione europea e l'introduzione di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea da rendere operativi nell'ordinamento nazionale.

Il provvedimento approvato alla Camera si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto 12 direttive europee, una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), una decisione quadro, e infine l'adeguamento delle normative nazionale a 13 regolamenti europei.

Il Governo è stato autorizzato al recepimento delle direttive sull'equipaggiamento marittimo e della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana in via regolamentare. Sono state apportate considerevoli integrazioni al contenuto del disegno di legge governativo originario, utilizzando principi e criteri di delega e l'inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, la invito a concludere.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, concludo senz'altro il mio intervento ma, dal momento che non farò in tempo a leggere il testo integrale del mio intervento, chiedo l'autorizzazione ad allegare la parte restante al Resoconto stenografico della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a esaminare il disegno di legge di delegazione europea 2015. Dovremmo parlare in maniera più specifica del contenuto e del merito del provvedimento, come correttamente ha fatto il relatore, ma credo che non possiamo esimerci dal fare una valutazione di caratura politica su quella che è oggi l'Unione europea e quello che è diventato questo rituale di modifica del nostro modo di vivere e della nostra legislazione in funzione delle direttive europee.

È infatti ormai da troppo tempo che ci stiamo abituando a recepire qualsiasi cosa venga dall'Unione europea in termini rassegnati e anche con una posizione fatalista, quasi a dire sempre «ce lo chiede l'Unione europea e quindi va fatto», partendo dal presupposto che ciò che viene da Bruxelles sia necessariamente cosa buona e giusta e, quindi, da attuarsi cambiando le nostre consuetudini.

Signor Presidente, vorrei inserire nella discussione generale in atto una riflessione sul significato dell'appartenenza all'Unione europea. Infatti, se un significato bisogna o si può trovare, credo che questo non possa essere nel mero recepimento di direttive o regolamenti che riguardano la

riduzione dell'utilizzo delle borse in plastica o in materiale leggero, piuttosto che misure di coordinamento per la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea o, ancora, altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame, come la definizione dei termini per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Se una ragione c'è ed esiste nella partecipazione dell'Italia all'Unione europea, questa dovrebbe essere improntata a ideali molto ampi e forti, a una crescita sociale e a un progresso civile che chiaramente debbono ispirare anzitutto i cittadini e, secondariamente, chi siede in quest'Aula in quanto da loro eletto. Tutto ciò appare invece totalmente estraneo al dibattito. Perché? Certamente da parte dell'Italia c'è ormai da troppo tempo una posizione di passività nei confronti dell'Unione europea, che porta a rinunciare alla difesa degli interessi propri dei nostri cittadini e delle attività produttive.

Signor Presidente, mi sono preso la briga di fare un lavoro che, magari, ogni tanto è utile, perché ci abituiamo a sovrapporre carta a carta e a dimenticare quello che è stato scritto o fatto. Mi sono preso la briga di esaminare il *dossier* recante «Raccolta delle risposte della Commissione europea agli atti di indirizzo sui quali si è espressa la 14^a Commissione permanente», datato 21 novembre 2014. Il documento contiene tutti gli atti di indirizzo della Commissione politiche dell'Unione europea e le risposte giunte da Bruxelles. Signor Presidente, dalla lettura del *dossier* deriva sostanzialmente che tutto quello che mandiamo a Bruxelles viene preso e archiviato, ringraziando ovviamente il Presidente del Senato per averne dato notizia. Porto qualche esempio. Potremmo andare a vedere la risoluzione della Commissione lavoro, previdenza sociale, riguardante la Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego. Che cosa viene detto dal Vice presidente della Commissione Maroš Šefčovič? Do lettura della parte finale della sua comunicazione: «Confidando che questi chiarimenti possono rispondere alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di continuare in futuro un dialogo (...)» (nella parte iniziale non è stato detto niente). Lo stesso si ripete negli altri atti di indirizzo, come quelle riguardanti le attività agricole o - addirittura - le attività di politica estera.

Mi è poi capitato sottomano un atto di indirizzo che ha addirittura del beffardo. Signor Presidente, è beffardo leggere che il 28 novembre 2013 la Commissione affari esteri, emigrazione del Senato ha inviato alla Commissione europea una risoluzione che terminava con l'auspicio della centralità dei negoziati di adesione con la Turchia, cui l'Italia è fortemente favorevole: «Garantire che il percorso di allargamento dell'Unione europea sia accompagnato da un ampio ed approfondito dibattito pubblico per informare i cittadini italiani sulle opportunità, i benefici ma anche i costi dell'eventuale adesione di nuovi Stati membri». La definizione - lo dico all'estensore di questa risoluzione - meritava più attenzione perché oggi è beffarda e, soprattutto, da leggersi al contrario. Infatti, nel parere della 14^a Commissione in merito a tale risoluzione si scriveva: «La 14^a Commissione ribadisce infine l'importanza della Turchia sul piano economico e strategico, soprattutto nel suo ruolo di elemento di stabilità e per l'equilibrio geopolitico dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente». Che lunga visione! Si diceva inoltre: «Nel ribadire il sostegno alla prospettiva europea, sottolinea tuttavia non senza preoccupazione l'impatto che gli eventi di maggio e giugno 2013 a Istanbul rischiano di esercitare sul processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche e di apertura alle istanze della società civile, e auspica che il Governo turco stigmatizzi con forza l'uso della violenza contro qualunque manifestazione di protesta pacifica». Abbiamo scritto queste parole; sottolineo che abbiamo scritto: «che il Governo turco stigmatizzi con forza l'uso della violenza contro qualunque manifestazione di protesta» e addirittura abbiamo aggiunto la parola «pacifica».

Stiamo cadendo nel ridicolo, perché si sta parlando di provvedimenti dell'Unione europea e si trascura totalmente lo scenario nel quale l'Unione europea in questo momento si sta dissolvendo. Noi oggi siamo chiamati dal relatore a valutare e approvare il recepimento di normative europee che, come dicevo prima, riguardano temi che vanno da sacchetti di plastica, fino ad arrivare alla commercializzazione di prodotti per l'edilizia, trascurando nel dibattito che la il Regno Unito è uscito dall'Unione europea qualche settimana fa e che il nostro Paese si è espresso con applausi e ampio sostegno nei confronti dell'ingresso della Turchia in Europa. Stiamo parlando della stessa Turchia che, in questi giorni e in queste ore, sta riempiendo non le galere, ma i campi di concentramento di cittadini rei di avere una posizione politica di dissenso rispetto al dittatore Erdogan, cui la stessa Unione europea ha appena elargito 3 miliardi di euro per fargli gestire i confini d'Europa. Non occorre avere grande fantasia per ricordare che il grande momento di decadenza dell'Impero romano avvenne nel momento in cui i romani pagarono le truppe per mantenere la pace ai confini. Questo è quello che sta accadendo oggi. L'Unione europea, da una parte, viene vissuta come recepimento di normative sui sacchetti per la spesa e, dall'altra, paga i mercenari al confine e chiude gli occhi rispetto a Governi, come quello turco, che prendono la prima opportunità - la storia

ci racconterà cosa stava dietro questo *golpe* fallito - per fare repressione contro la democrazia nel Paese. In silenzio e in connivenza l'Unione europea manda qualche dispaccio e piccola rimostranza, ma ben si guarda dal prendere netta posizione contro questa situazione. Questo darebbe un significato alla nostra partecipazione all'Unione europea e non il recepire normative che riguardano le buste per andare a fare la spesa al supermercato.

Se oggi dobbiamo parlare di cose serie, dobbiamo ricordarci che la nostra partecipazione all'Unione europea ha comportato il *bail in* e significa aver messo sul lastrico decine di migliaia di famiglie per aver recepito una normativa in maniera acritica per parte di maggioranza. Noi, quando fu il momento, dicemmo di fare attenzione perché queste stesse regole, applicate in Italia e con un sistema come il nostro, avrebbero avuto effetti devastanti rispetto a quanto ha fatto la Germania anzitempo sistemando i conti delle proprie banche e mettendo al riparo il proprio sistema finanziario rispetto a queste turbolenze.

E che dire riguardo alla direttiva Bolkestein, che, applicata in Italia (come abbiamo visto qualche giorno fa), ha prodotto degli effetti devastanti riguardo alla gestione delle coste e delle spiagge? Si tratta di aspetti importanti per l'economia, che creano risorse, come avviene anche in Spagna; ma la Spagna ha affrontato la questione in maniera concreta e si è portata avanti, mettendo un paracadute.

No, signor Presidente, noi non siamo soddisfatti di questa gestione. Vedremo adesso, in fase di esame degli emendamenti, quale sarà l'atteggiamento del Governo. Ci compiacciamo del fatto che in Commissione siano stati recepiti molti nostri ordini del giorno; ma ci dispiace che la Commissione non abbia recepito alcun emendamento, per la volontà di non modificare il provvedimento al Senato. I cittadini però - e mi avvio a concludere - hanno bisogno che il Governo, prima di attuare e di recepire le direttive europee, consideri la loro ricaduta nei confronti di chi il mondo lo vive nella realtà, perché troppo spesso si recepiscono le direttive europee solo per non andare in infrazione, trascurando il fatto che poi queste normative devono essere applicate. E i cittadini, spesso e volentieri, si trovano ad avere a che fare con una burocrazia già troppo soccombente. Su queste cose vogliamo che si faccia la differenza; aspettiamo la fase emendativa per esprimere un giudizio. *(Applausi dei senatori Arrigoni, Casaletto e Fucksia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Gozi, è l'armonizzazione fra normativa nazionale ed europea l'oggetto della legge di delegazione. Si tratta di un provvedimento delicato ed importante, in virtù della sua natura di strumento di adeguamento di quanto produciamo in Italia dal punto di vista legislativo e di ciò che vorrebbe - vuole - l'Unione europea, in tutte le materie, dall'agricoltura all'industria, ai servizi del terziario, al commercio.

È un processo che appare particolarmente difficoltoso e traumatico per il nostro Paese, in quanto la scarsa incisività dell'Italia a livello istituzionale europeo, nelle sedi giuste e nei momenti giusti, determina una scarsa capacità di tutelare e salvaguardare gli interessi del Paese in quelle sedi e fa sì che ogni anno il Parlamento e il Governo si trovino ad emanare leggi ed atti con forza di legge, spesso molto in ritardo rispetto alle scadenze europee, sotto la minaccia dell'avvio di nuove procedure di infrazione. Come tutti sappiamo, questo fa sì che il nostro ordinamento si trovi ad essere letteralmente invaso da norme di difficile inserimento, quando non completamente contrastanti con principi ed interessi importanti per la nostra società. Il presente disegno di legge fa emergere chiaramente che non siamo stati sufficientemente presenti nella fase ascendente della produzione legislativa europea. Inoltre, il Governo è stato anche poco attento ad adottare misure e comportamenti che avrebbero potuto mitigare l'impatto del contrasto fra normativa nazionale ed europea e facilitare il processo di adeguamento.

Un esempio lampante è costituito dalla circostanza secondo cui, pur andando ad incidere la normativa europea su interessi diffusi, il suo recepimento non è stato coordinato mediante la consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, comportamento che invece dovrebbe essere di primario interesse al fine di studiare, di concerto con tali associazioni portatrici di legittimi interessi, le soluzioni più idonee a tutelare gli interessi dei cittadini e della Nazione.

Per esempio, proprio su questo punto all'articolo 20 del provvedimento, il quale stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva europea n. 26 del 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore (di competenza della 7ª Commissione), come relatore in tale ambito ho potuto sottolineare alcuni aspetti, tra cui il fatto che, considerati gli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega, il Governo dovrebbe obbligatoriamente, prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, interpellare le associazioni di settore, che a vario

titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa. Inoltre, è stata sottolineata la necessità che, prima dell'esercizio della delega, il Governo provveda a definire in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva (sempre sui diritti d'autore), in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE, la quale stabilisce una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

Riguardo all'articolo 5, con cui si delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché di adeguarla a quella sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, ho presentato alcuni emendamenti, vista la rilevanza di questa tematica per il nostro settore agroalimentare, troppo spesso vessato e mortificato dalle politiche comunitarie che, tardi, troppo tardi, hanno scoperto che in Italia e negli altri Stati nazionali la biodiversità e i processi tradizionali produttivi e le tipicità sono valori e vanno tutelati.

L'emendamento 5.7 persegue il fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui anche oli extravergini di oliva, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati che soddisfino requisiti richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), per i quali abbiamo proposto che le modalità per l'integrazione dell'etichettatura fosse realizzata con sistemi di sicurezza predisposti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, basati su elementi elettronici o telematici. Tutto ciò per ridurre considerevolmente il rischio di contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio, sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura.

L'articolo 12 del provvedimento stabilisce i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 2366 del 2015 sui servizi di pagamento nel mercato interno. In particolare, la lettera l) prevede una razionalizzazione del sistema sanzionatorio, in relazione al quale, poiché i proventi di tali sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato, l'emendamento 12.4 propone di destinarli al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Infine, a nome dei Conservatori e Riformisti, abbiamo proposto anche un intervento più chirurgico nell'emendamento 12.5, che prevede la possibilità di valutare che i proventi confluiscono, per il 50 per cento, al Fondo interbancario di tutela dei depositi, che a sua volta alimenta il Fondo di solidarietà istituito dal comma 856 della legge di stabilità e destinato al risarcimento degli obbligazionisti delle quattro banche liquidate per il triennio 2017-2019 e per il 50 per cento alla riduzione della pressione fiscale, mentre dal 2020 al solo fondo per la riduzione della pressione fiscale.

In conclusione, è chiaro che occorre utilizzare questa occasione di dibattito in Parlamento, fra Commissione ed Assemblea, per determinare un *focus* sul funzionamento delle regole e sullo spirito comunitario dell'Unione. Tutto ciò che sta accadendo in Europa, a cominciare dalla Brexit, deve aprirci occhi ed orecchi sulle ragioni dell'Unione e verificare la validità dello stare insieme e la percezione popolare delle funzioni nelle nostre comunità nazionali e locali. Vogliamo, insomma, essere europei, ma con più convinzione e meno pentimenti. (*Applausi dei senatori Gambaro e Zizza*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non mi dilungherò su tutti gli articoli che compongono la legge di delegazione europea, anche se ci sarebbe da trattare ogni singolo punto per mettere in evidenza il fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di orpelli retorici che appesantiscono la nostra già provata struttura legislativa, inadatti a risollevare lo Stato da questa crisi prociclica, emblema di una Europa che sa solo sanzionare senza tener conto degli effetti sui cittadini. Un'Europa che addirittura ora impone persino di autosanzionarci, di trovare le sanzioni a noi più consone in caso di violazioni degli obblighi contenuti nelle direttive europee, dando carta bianca per nuove fattispecie di reati e illeciti amministrativi. Sto parlando dell'articolo 2 e del fondo di 100 milioni l'anno per le sanzioni. In pratica, ci autosanzioniamo e distogliamo patrimonio che potrebbe essere destinato al sociale.

Dalla lettura della suddetta legge sembra che l'Italia si appresti a recepire tutta una serie di provvedimenti che da qui a poco ci faranno pensare che il peggio sia passato. Eppure io non vedo altro che cornici vuote e profonde contraddizioni.

In particolare mi sono soffermata sulle sanzioni e sugli accorgimenti per evitare il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per praticare la tortura, infliggere la pena di morte e altri trattamenti o pene crudeli e degradanti.

Mi sembra, però, un provvedimento che non vada a contrastare il fatto dell'assistere ad una sempre maggiore corsa agli armamenti nucleari: congegni ogni giorno più sofisticati e distruttivi. Non si tratta forse di strumenti capaci di procurare la morte? L'Italia è divenuta un gigantesco arsenale per missioni militari offensive ed invasive in nome di una neutralità soltanto dichiarata e mai praticata. Senza contare che il nostro Stato esporta e vende armi verso Paesi che violano diritti umani o comunque verso aree di conflitto. Si tratta nella maggior parte di "Paesi amici" con cui intratteniamo rapporti commerciali. Come rifiutarsi quindi? Anche se questo significa porre in pericolo intere popolazioni potenzialmente soggette a pena di morte, tortura e pene degradanti, quelle stesse pratiche che vorrebbero essere bandite.

Oltre 8,2 miliardi di euro è il valore delle esportazioni di armi da parte dell'Italia nel 2015, esportazioni destinate anche a Paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Iraq, Arabia Saudita, Pakistan, sono solo alcuni dei Paesi verso i quali c'è stata l'impennata di esportazioni di armamenti come razzi, agenti tossici e chimici e via discorrendo.

In particolare le esportazioni verso la Turchia sono passate da 53 a 129 milioni di euro. D'altronde non scordiamoci che questa Unione europea si è resa protagonista di ingenti stanziamenti di risorse verso la Turchia, luogo in cui le guardie di confine sparano sui profughi, lasciando Ankara bombardare indisturbata il popolo curdo.

Per quanto riguarda, poi, il tema degli embarghi commerciali, vorrei sottolineare che le sanzioni contro la Russia introdotte dall'Unione europea sono costate all'Italia 3,6 miliardi di euro di *export* che riguarda soprattutto il settore manifatturiero in un periodo di profonda crisi industriale italiana che assiste ogni giorno ad un gran numero di delocalizzazioni ad opera delle multinazionali con ingenti perdite dei posti di lavoro. Insomma davvero una brutta batosta per il *made in Italy*.

In generale non posso condividere le posizioni di una Unione europea così strutturata, basata sul continuo aumento dell'influenza e del potere che i grandi monopoli hanno nell'economia e nel condizionamento politico degli Stati. Di una Unione europea che, nella realtà dei fatti, benché si appresti a tutelare i consumatori riguardo alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, rappresenta la pietra tombale del settore agricolo italiano a beneficio della circolazione di merci a bassissimi costi e di qualità scadente e a discapito delle coltivazioni tradizionali e radicate che hanno cessato di essere produttive.

Questa Unione europea cerca di arginare, sulla carta, l'inquinamento atmosferico e poi nei fatti non presta attenzione alla letteratura internazionale sulle fonti rinnovabili, facendo ricadere in questa accezione anche fonti di energia estremamente inquinanti, suggellandole con ingenti incentivi. Un'Europa che si dice attenta agli interessi e alla protezione dei consumatori e risparmiatori e poi detta dall'alto come risoluzione bancaria il *bail in* che ha creato il panico fra i risparmiatori senza contarne l'incostituzionalità per contrasto con l'articolo 47 della nostra Costituzione che tutela il risparmio sotto ogni forma.

Per queste e molte altre considerazioni che ci sarebbero da muovere mi sento di assumere ancora una volta una posizione di critica e contrasto verso i provvedimenti europei da recepire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

***ICHINO (PD).** Signora Presidente, intervengo sulla parte di questo disegno di legge, l'articolo 20, che si riferisce alla tutela e all'esercizio dei diritti d'autore.

Il contenuto essenziale della direttiva europea 2014/26, cui siamo chiamati a dare attuazione, è la libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore da parte dei titolari dei diritti stessi. A questo proposito l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nel parere del 1° giugno scorso, ha avvertito il Parlamento e il Governo, in modo molto netto, che «il valore e la *ratio* stessa dell'impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell'ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell'articolo 180 della legge 22 aprile 194, n. 633, (legge sul diritto d'autore - LDA), ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce a un solo soggetto (SIAE) la riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore». Dunque, un rilievo molto *tranchant*, del quale non possiamo non tenere conto molto attentamente.

L'Autorità prosegue osservando che «in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d'autore limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'*incumbent* senza discriminazioni».

La necessità che questo disegno di legge, ormai in seconda lettura, venisse approvato immediatamente senza emendamenti ha indotto il gruppo di coloro che hanno presentato emendamenti, per dare attuazione al parere dell'Autorità *antitrust*, a ritirare gli emendamenti stessi, volti a dare attuazione alla direttiva su questo punto, sul presupposto dell'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità dalla Commissione e che è stato richiamato dal relatore in apertura di questa discussione.

L'ordine del giorno impegna il Governo, in modo molto preciso, «a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti» - dalla norma così com'è, che però l'Antitrust ci avverte essere insufficientemente attuativa del contenuto della direttiva - «in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva». Questo è un primo impegno che, confidiamo, il Governo saprà assolvere puntualmente.

L'altro impegno è quello di «individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi (...)». Dunque, un impegno molto preciso che deve portare in tempi brevi al superamento dell'attuale regime di monopolio. Questo è l'unico modo in cui possiamo superare le gravissime inefficienze - ma io direi anche anomalie inammissibili - che si registrano nella gestione attuale di questo servizio in regime di monopolio. L'organismo che lo gestisce, proprio in quanto monopolista, può mantenere oggi una struttura gravemente ipertrofica, costosissima: costa il doppio del CNEL; è un costo che viene ribaltato con gli stessi autori di cui invece quella struttura dovrebbe essere al servizio. Una struttura gestita con criteri clientelari e nepotistici. A tal proposito, devo osservare che, purtroppo, non sono state smentite le notizie molto preoccupanti, date da organi di stampa ed emittenti televisive di vario segno, circa la gestione delle migliaia di dipendenti di questa struttura, appunto, in termini di clientelismo e nepotismo. Si tratta, soprattutto, di una struttura incapace di garantire la trasparenza richiesta dalla direttiva, sia nel processo di esazione del diritto d'autore da chi utilizza l'opera artistica, sia soprattutto nella distribuzione del provento a chi ne ha diritto. Oggi i criteri di distribuzione ai titolari del diritto d'autore sono assolutamente opachi, non garantiscono alcun collegamento tra l'utilizzo effettivo e il contributo pagato, né tra questo e il profitto per chi ne ha diritto.

Concludo con l'auspicio che l'impegno assunto dal Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno, che viene riproposto in Assemblea come ordine del giorno della Commissione G20.101 - che chiederemo venga sottoposto al voto anche in questa sede - ad accogliere e attuare le indicazioni contenute nel parere dell'Autorità *antitrust*, venga onorato in modo compiuto e puntuale, così voltandosi pagina rispetto a una lunga stagione segnata dal regime di monopolio, che sta penalizzando in modo grave l'attività letteraria e artistica nel nostro Paese. (*Applausi dei senatori Fucksia e Sangalli. Congratulazioni*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2345 (ore 12,29)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, partendo dalla considerazione che il Senato ha esaminato la legge europea e la Camera ha esitato senza variazioni il nostro testo, altrettanto pare avverrà per il disegno di legge di delegazione europea arrivato dalla Camera, che il Senato si appresta a votare tal quale.

Fatta questa premessa, chiedo a lei, Presidente, il permesso di consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto riservandomi di svolgere alcune riflessioni sullo spirito di appartenenza alla UE.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signori senatori, parlo da europeista e federalista convinto, ma preoccupato per ciò che sta avvenendo in Italia, dove intere categorie manifestano perplessità sull'appartenenza alla Comunità europea.

È di oggi la notizia di una forte protesta nel mondo agricolo - parlo dei produttori di grano - che sostengono che il grano non dà pane. Crolla il prezzo del grano, Coldiretti e Confagricoltura (stranamente insieme), CIA e Coopagri scendono in piazza per protestare, lamentando che il prezzo è sceso quasi al minimo storico, ovvero a quello di cinquant'anni fa, contro prezzi di produzione che invece sono più che raddoppiati. Il tutto deriva dall'importazione del prodotto dall'estero, compresa l'Unione europea. Il sottosegretario Gozi qui presente sa benissimo cosa chiedono gli agricoltori: l'obbligo di una etichettatura contenente la provenienza della materia prima, ovvero indicazioni sulla qualità del prodotto, ovvero ancora la dicitura *made in Italy*. È su questo riconoscimento che la considerazione diventa di carattere politico. La UE infatti nega questo riconoscimento, che più volte è stato richiesto, ma non siamo mai riusciti ad ottenere un'apertura, non siamo mai riusciti ad ottenere un marchio che assicuri il consumatore, favorendo la produzione italiana che in molti settori è di qualità indubbiamente superiore. Oggi stiamo parlando del grano, ieri abbiamo parlato dell'olio, avantieri degli agrumi, ancora prima abbiamo parlato dei salumi, prima ancora del latte e prima ancora del parmigiano e di tante altre cose. Mi chiedo come si faccia a convincere queste categorie, che rappresentano un asse portante anche della nostra economia, a dire che l'appartenenza all'Europa crea loro vantaggi.

Certo, il *made in Italy* risente della debolezza politica dell'Italia in seno alla Unione europea e qui origina la mia seconda riflessione. L'Italia, quale Stato fondatore, non gode del ruolo che dovrebbe esserle riconosciuto e non parlo del nostro presidente Renzi, ma dell'Italia. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto in occasione dell'incontro promosso dal nuovo primo ministro britannico, la signora Theresa May, che ha convocato la Germania, la Francia e l'Irlanda per discutere su temi importanti, tra cui quelli ufficiali come i tempi di uscita e di scrittura dei trattati di cooperazione del dopo Brexit. A questo punto avanzo la mia terza ed ultima riflessione, che riguarda la 14^a Commissione, cui appartengo. Riteniamo che questo Senato debba assumere una decisione con un'eventuale modifica del Regolamento per rimarcare l'importanza della citata Commissione. L'attuale Regolamento, infatti, prevede che i componenti siano anche membri di una delle altre tredici Commissioni permanenti e questo di fatto comporta la impossibilità di dedicarsi completamente ai temi europei, tra i quali considero anche importante il rafforzamento dello spirito di appartenenza all'Unione europea. È vero che siamo in attesa del *referendum*, ma immagino cosa succederà nel caso (malaugurato per la mia parte politica o personale) di una vittoria del sì. Mi chiedo cosa accadrà alla trattazione degli argomenti europei, cui per competenza sarà destinato il nuovo Senato, laddove i senatori nuovi eletti o nominati abbiano da svolgere un doppio ruolo: quello di sindaco o consigliere regionale e, contemporaneamente, quello di senatore.

Mi spaventa veramente pensare che queste persone, seppure di intelligenza superiore, abbiano più tempo da dedicare alla 14^a Commissione di quanto facciamo noi.

Pertanto, non credo che questo nuovo Senato sia la panacea rispetto a quanto sto dicendo sullo spirito di appartenenza dell'Italia e della politica italiana, se vogliamo, all'Unione europea. Naturalmente spero che l'esito della consultazione referendaria sia negativo e allora ne riparleremo e parleremo del Senato così come lo vorremmo e della 14^a Commissione, che ha per competenza massima quella degli affari europei. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signora Presidente, il disegno di legge di delegazione europea, all'articolo 19, chiama il Governo a completare un percorso avviato nel 2012 con la legge n. 190 (la cosiddetta legge Severino), in relazione all'articolo 2635 del codice civile in materia di corruzione tra privati, fattispecie riservata alle infedeltà rispetto agli obblighi d'ufficio, dei vertici aziendali, sindaci o revisori, qualora cagionino nocimento all'azienda, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

L'articolo 19 introdotto dalla Camera intende dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella decisione quadro del 2003, n. 568, GAI per la disciplina del reato di corruzione tra privati, tassello di un *puzzle* di contrasto a un fenomeno più ampio e generalmente collegato ai reati contro la pubblica amministrazione; fenomeno che mina le regole della concorrenza nel mercato interno e dell'economia legale, contrasto alla corruzione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e a tutela dei diritti dei singoli imprenditori; fenomeno corruttivo che indubbiamente lede un bene più generale, che è quello della integrità del funzionamento dello Stato di diritto, mina la democrazia e le regole del vivere comunitario. È un fenomeno, la corruzione, che, oltre a sottrarre risorse al ciclo dell'economia reale e alle opportunità di occupazione, scoraggia e allontana investimenti esterni e quindi potenzialità di crescita, perché rompe il rapporto di fiducia che lega

cittadini, imprese e Stato, alimenta la percezione di diffusa diffidenza, mina la coesione sociale ed economica.

Tale rilievo ha portato con la decisione quadro del 2002, n. 584, relativa al mandato di arresto europeo, a includere la corruzione nell'elenco dei reati in relazione ai quali non è richiesta la verifica preliminare della doppia incriminazione ai fini dell'applicazione della misura. Particolarmente importante, in tale quadro, è pertanto arrivare alla determinazione di norme minime comuni di definizione della stessa fattispecie penale, perseguibile in tutti i Paesi membri, oggi ancora mancante.

Il Consiglio d'Europa, con l'approvazione della Convenzione penale sulla corruzione nel 1999, ha istituito con uno specifico protocollo un gruppo di Stati, il gruppo "Greco", per l'individuazione delle buone pratiche di lotta a tale fenomeno corruttivo, sia pubblico che privato. Proprio nella terza relazione del gruppo "Greco" nel 2012 veniva evidenziato come il fenomeno della corruzione tra privati sia percepito come meno diffuso e meno grave e come in Italia non ci fosse a quella data nessuna effettiva applicazione delle disposizioni dell'articolo 2635 del codice civile, introdotto nel 2002, non registrando alcuna incriminazione ai sensi di tale norma.

Garantire, pertanto, una effettiva ed efficace perseguibilità delle condotte di corruzione privata, come statuito nella decisione del 2003 di cui la legge di delegazione completa l'attuazione, rappresenta una priorità, per includere nella fattispecie incriminatoria sia condotte attive che passive, estendendo la responsabilità alle persone giuridiche che beneficiano di tali atti corruttivi, persone giuridiche a fine di lucro, ma anche persone giuridiche senza scopo di lucro. Il mirino di tale lotta va, infatti, puntato sulla cultura stessa della corruzione, che può manifestarsi tanto nel settore economico privato, quanto nella pubblica amministrazione.

Più in particolare, la decisione quadro invita gli Stati ad adottare misure per assicurare che condotte intenzionali costituiscano illecito penale se compiute nell'ambito di attività professionali, condotte di istigazione e favoreggiamento, istigazione privata che superi la previsione attuale di cui all'articolo 414 del codice penale, prevedendo anche la procedibilità d'ufficio, nonché sanzioni proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche responsabili, comprese pene accessorie interdittive quali il divieto di esercizio temporaneo di attività.

Una specifica e significativa pena accessoria potrebbe essere inserita, e nel nostro ordinamento potrebbe fungere da deterrente effettivo e costituirebbe misura di giustizia, ovvero l'esclusione dell'azienda responsabile di corruzione dagli aiuti pubblici, dagli aiuti di Stato e ogni altra forma di sostegno economico o finanziario pubblico.

La completa attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 19 consentirebbe, infine, di risolvere una procedura della Commissione europea EU *pilot* del 2015 per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro del 2003, per completare la previsione della legge Severino (legge n. 190 del 2012) della punibilità per corruzione privata anche per chi avanzi la richiesta di un vantaggio indebito; corruzione tra privati, in violazione dei propri doveri a tutela di un bene che è espressione della lealtà e fiducia, indispensabile per sane relazioni professionali tra privati come nel settore pubblico, sintomo e misura del grado di senso civico, del rispetto delle regole scritte ma anche morali ed etiche che la convivenza civile impone perché il danno è prodotto anche quando non si rilevi una perdita effettiva per l'azienda, ma solo per aver generato un rapporto corruttivo in violazione delle regole di concorrenza leale.

Lotta all'economia deviata e illegale contro cui in questi due anni abbiamo definito nuovi strumenti di contrasto, dal rafforzamento dei poteri dell'ANAC, all'introduzione del reato di autoriciclaggio, all'inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione e con la reintroduzione della fattispecie penale di reato delle false dichiarazioni nella redazione dei bilanci aziendali.

L'Unione europea con il Trattato di Lisbona si è posta l'obiettivo ambizioso di arrivare a creare uno spazio di libertà sicurezza e giustizia unico; un obiettivo che comporta determinazione nel definire nuovi ed efficaci strumenti di contrasto a gravi fenomeni, quali il terrorismo, la gestione dell'immigrazione e l'asilo, la lotta alla criminalità e alle frodi, compresa la corruzione, così come indicato nel pacchetto anticorruzione presentato dalla Commissione europea nel 2011. Sono tasselli che costituiscono di fatto i mattoni su cui poggiare le fondamenta di quella nuova Europa unita che tutti invocano e che da ieri siamo stati chiamati a costruire in maniera più celere, più stretta, ma anche più rigorosa in termini di legalità; più democratica, più vicina ai cittadini e più attenta a consegnare alle future generazioni una unione più giusta ma soprattutto più sicura. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, chiedo di rinviare la mia replica ad altra seduta.

PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse, rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 12,48*).

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Romano sul disegno di legge n. 2345

Allegati A e B.

Allegato A: contiene le seguenti due direttive, a cui dare attuazione, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, senza necessità del passaggio consultivo parlamentare:

1) direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi;

2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).

Allegato B: contiene, invece, nove direttive, il cui *iter* di recepimento, previsto sempre dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le direttive sono le seguenti:

1) direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).

Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgro nella discussione generale del disegno di legge n. 2345

Questo disegno di legge attua criteri specifici di delega per il recepimento di tre direttive in materia ambientale:

- 1) la direttiva 2015/720, che riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (articolo 4);
- 2) la direttiva (EU) 2015/1513, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (articolo 16);
- 3) direttiva (EU) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (articolo 17).

A tal proposito vorrei ricordare la mia proposta di legge n. 1209, presentata alla Camera il 29 maggio 2008, ed il successivo Atto al Senato n. 367 del 18 Giugno 2013, riguardanti l'utilizzo di contenitori di plastica e la pericolosità, di alcune sostanze organiche in essi presenti, quali il cloruro di polivinile, i bifenili policlorati e gli ftalati, soprattutto per l'imballaggio e la distribuzione di prodotti destinati al mercato alimentare. E mi viene da sorridere, amaramente, perché la Comunità europea alla data attuale non ha decisamente proposto, né anche solo teorizzato, l'auspicato giro di vite sulle modalità di produzione e di informazione al consumatore, ma si limita ad una "riduzione" di "utilizzo" non ben specificata.

Voglio ricordare a quest'Aula che gli ftalati sono dannosi per la pelle, in capi di abbigliamento o oggetti di uso comune che possono entrare in contatto soprattutto con le mucose, come ad esempio i giocattoli per bambini; ma ancora più nocivi in contenitori di plastica dove vengono serviti, ad esempio, il caffè o i cibi, nelle bottigliette d'acqua o peggio ancora nei contenitori di sostanze alcoliche. Le temperature, infatti, che possono essere sia alte che al punto di congelamento, innescano un processo chimico in cui vengono sprigionate queste sostanze tossiche, e se ingerite entreranno senza fatica nel circolo sanguigno, attraverso la digestione:

Allo stesso modo, un altro nodo da sciogliere è rappresentato dalla questione degli additivi tossici nella preparazione di alimenti e bevande destinate al consumo umano, come ho già spiegato nel disegno di legge n. 1893 del 24 aprile 2015 presentato al Senato, che porta la mia firma e che è stato, ahimè, altrettanto ignorato.

E allora che ben vengano norme in favore delle energie rinnovabili, ma allo stesso modo preoccupiamoci anche di quelle sostanze, come il solfito di sodio o il sorbitolo, tanto per citarne un paio, che Nazioni come l'America, il Giappone, l'Australia ma anche Norvegia ed Austria hanno bandito - e sottolineo bandito - a causa della loro pericolosità per la salute umana. E lo stesso dovremmo fare noi: abolire questi additivi tossici ed adoperare contenitori in vetro, ceramica o materiale vegetale in sostituzione di quelli attuali, fatti con derivati del petrolio, come ho sempre sostenuto in tutte le mie battaglie.

Scorrendo poi il testo del disegno di legge n. 2345, in ambito fiscale e finanziario sono state apportate modifiche: in primo luogo viene soppresso l'articolo 12 attinente alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori sui beni immobili residenziali; in secondo luogo viene inserita nell'allegato B, e ricadrà quindi nelle disposizioni di delega di cui all'articolo 1 comma 1, la direttiva 2015/2376, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (All. B, n.9).

Infine, è stato inserito l'articolo 11, contenente la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 riguardante le commissioni interbancarie su operazioni di pagamento basate su carta.

Per quanto riguarda la sfera della giustizia è stata attribuita al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAL, in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 19).

Spostando l'attenzione in merito alla tematica della cultura, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, in merito alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (articolo 20).

Con particolare attenzione, nell'Allegato A è stata inserita la direttiva relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di e le importazioni di equidi da Paesi terzi, la quale potrà essere recepita con decreto legislativo senza necessità di parere parlamentare.

Richiamando quanto detto nelle premesse, la legge di delegazione europea ha un'enorme influenza nella nostra legislazione, al fine di uniformarsi agli atti europei. Per far questo, però, bisogna che si superino quelle difficoltà che il processo di attuazione richiede.

Ci viene richiesto di attuare, con urgenza, modalità di semplificazione e razionalizzazione che il recepimento delle direttive comunitarie impone, e che ricadranno sulla vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese italiane.

Abbiamo assistito troppe volte a recepimenti frettolosi e poco ponderati, che hanno creato un enorme ingorgo normativo rallentando o addirittura ostacolando gli operatori del settore interessato, con conseguenze il più delle volte negative.

Aderire e onorare gli impegni presi con l'Europa non vuol dire essere sottomessi o succubi di un'entità sovranazionale che ci impedisce di avere voce in capitolo. L'Unione europea è partecipazione, negoziazione e confronto. Ci troviamo molto spesso a rapportarci con gli altri Paesi dell'Unione europea, ad esempio Spagna, Germania e la Francia, che hanno la capacità di semplificare l'attuazione del recepimento delle direttive europee, capacità che noi come Parlamento italiano non riusciamo ad avere, dando vita a conseguenze fortemente degenerative per l'assetto sociale ed economico del territorio italiano.

Noi come Italia dobbiamo prendere in mano le redini del nostro destino, dobbiamo essere più incisivi e determinati a rendere la normazione comunitaria la più compatibile possibile con quelle che sono le esigenze dei cittadini e di tutte quelle sfere economiche che ne richiedono l'intervento. Dobbiamo toglierci di dosso questa paura reverenziale che abbiamo, altrimenti saremo sempre costretti ad impartire estenuanti obblighi "voluti dall'Europa", e innumerevoli penalizzazioni per il nostro territorio.

In merito alla "Legge" permettetemi di condividere con voi una mia riflessione: è giusto ed inevitabile che la società, per essere "civile" ovvero basata su parametri condivisi ed egualitari di diritto e, conseguentemente, vivibilità, debba essere regolamentata da leggi umane. Ma il legislatore deve sempre, e sottolineo sempre, tenere a mente che esiste un'altra Legge, universale, che è quella che ci insegna ad amare il nostro prossimo come noi stessi, e a non fargli ciò che non vorremmo fosse fatto a noi. Non è questione di laicità dello Stato, dal momento che l'etica della reciprocità è, appunto, etica, e come tale deve essere obbligatoriamente considerata quando si assume l'impegno, detto molto semplicemente, di rendere la vita dei propri cittadini migliore.

«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» - Matteo 22:21.

Bene. La legge di Dio contiene i dieci comandamenti. È scritto nella Bibbia, in Esodo 20:1-17. Sono i dieci comandamenti, la base della Legge di Dio e degli uomini, di ogni Legge che deve guidare e promuovere il bene dell'umanità, e quando una Legge non si rifà al Decalogo non può essere una Legge equa e benigna.

Qual è il principio fondamentale della legge di Dio? È scritto nella Bibbia, in Romani 13:10: «L'amore non fa nessun male al prossimo; l'amore quindi è l'adempimento della legge». La legge di Dio è riassunta nell'amore. È scritto nella Bibbia, in Matteo 22:37-40 «Gesù gli disse: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».

Il nostro rapporto con la legge di Dio è reso chiaro attraverso Gesù. È scritto nella Bibbia, in Matteo 5:17,18: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto».

La legge di Dio offre direzione, non giustificazione. È scritto nella Bibbia, in Galati 2:15,16: «...sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato».

È nostro dovere obbedire alla legge di Dio. È scritto nella Bibbia, in Ecclesiaste 12:13: «In fin dei conti, una sola cosa è importante: "Credi in Dio e osserva i suoi comandamenti". E questo solo vale per ogni uomo».

Che collegamento c'è tra legge e peccato? È scritto nella Bibbia, in 1 Giovanni 3:4: «Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge: il peccato è la violazione della legge».

È necessario osservare tutti i comandamenti? È scritto nella Bibbia, in Giacomo 2:10,11: «Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti.

Poiché colui che ha detto: "Non commettere adulterio", ha detto anche: "Non uccidere". Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge».

Possiamo conoscere Dio senza osservare i comandamenti? È scritto nella Bibbia, in 1 Giovanni 2:4-6: «Chi dice: "Io l'ho conosciuto", e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui: chi dice di rimanere in lui, deve camminare com'egli camminò».

Qual è lo scopo della legge? È scritto nella Bibbia, in Romani 3:20: «Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato».

Siamo salvati per l'osservanza della legge? È scritto nella Bibbia, in Romani 3:27-31: «Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede; poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo! Anzi, confermiamo la legge». Una legge che ci deve spingere ad amare Dio e gli uomini non per timore della Legge medesima e delle conseguenze della trasgressione della stessa ma per spontaneità di cuore, che ci deve portare in modo sincero e genuino ad amare Dio e a servire i fratelli, promuovendo azioni e legislazioni sempre conformi al bene della collettività e mai dei singoli individui. Il Bene dell'umanità, questo deve essere l'obbiettivo principale e fondante di tutto il nostro lavoro parlamentare che deve portare noi promotori di leggi a compiere sempre atti conformi alla promozione del bene con la B maiuscola dell'intera umanità, e ciò lo dobbiamo fare non solo per il timore della Legge di Dio, ma soprattutto per fare esprimere il nostro cuore e la nostra volontà in modo libero e autentico, tendendo sempre, come già detto poc'anzi, alla promozione dell'amore nei confronti dei nostri simili. Se ameremo i nostri simili di conseguenza ameremo Dio e tutto il resto della creazione, se invece manipoleremo la Legge di Dio e di conseguenza i Suoi comandamenti, ne pagheremo le conseguenze come già è successo nell'Antico Testamento, e di preciso in Genesi, dove l'uomo ribellandosi alla Legge e dedicandosi all'amicizia col male ha intaccato il genuino amore che vi era tra i due e cioè tra l'uomo e Dio, pagandone un prezzo altissimo per l'intero genere umano.

Integrazione all'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge n. 2345

Più che sul contenuto della legge, che altri colleghi del mio Gruppo hanno esaminato, vorrei fare una riflessione su come funziona il processo di integrazione europea, un ragionamento assolutamente legittimo nel momento in cui si è evidenziata la Brexit.

Il 23 giugno 2016, ormai dagli inglesi chiamato *independence day*, ha segnato una data storica. Uno dei Paesi più grandi e tra i maggiori contribuenti ha deciso di uscire dall'Unione.

Nel momento in cui la gente, un po' in tutto il resto d'Europa, sente un rigetto verso le istituzioni europee, bisogna ritrovare le ragioni - se ancora vi sono - che hanno portato gradualmente alla nascita della Unione europea, alla creazione del mercato unico e della moneta unica.

In questo senso, con la stessa gradualità, vanno riviste sia le procedure della cosiddetta "fase discendente" attraverso le quali il nostro Paese recepisce il "dettato" europeo, ma anche quelle della "fase ascendente" attraverso la quale il nostro Paese "partecipa" al processo di formazione delle decisioni comunitarie.

Ho messo le parole "dettato" e "partecipa" tra virgolette, perché molti sono i dubbi sulla effettiva forza del nostro Paese di far condividere le proprie scelte agli altri *partner* europei e di adattare i contenuti delle norme europee, senza che queste rappresentino un mero recepimento.

Non abbiamo poltrone di peso all'interno della Commissione europea e nemmeno nel Consiglio europeo. Questo è un fatto, purtroppo.

Tanta è la considerazione verso il nostro Paese che appena insediatasi il nuovo primo ministro inglese Theresa May ha chiamato i Capi di Governo di Germania, Francia e Irlanda per valutare i tempi di uscita del Regno Unito dall'Europa e di scrittura dei trattati di cooperazione. Non ha certamente interpellato il Primo Ministro italiano!

Questo è il livello di considerazione che anche i *partner* europei hanno dell'Italia in una Europa che continua a sfornare direttive e comunicazioni in ogni campo dello scibile umano.

In questo quadro, sappiamo che la legge di delegazione europea contiene disposizioni di delega al Governo necessarie al recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Quest'anno l'alternanza Camera-Senato ne ha visto iniziare l'*iter* alla Camera, mentre il Senato ha esaminato la legge europea (che sana i casi di non corretto recepimento della normativa europea).

Innanzitutto, va detto che provoca un po' di amarezza il fatto che - in seguito a un accordo tra i Presidenti delle Commissioni politiche dell'Unione europea - il testo pervenuto al Senato dalla Camera non possa essere stato emendato, così come il testo della legge europea, da noi licenziato, sia diventato legge senza che la Camera avesse alcuna possibilità di modificarlo. Si è introdotta insomma una prassi abbastanza singolare, che anticipa una sorta di monocameralismo "alternato".

In realtà ci preoccupa il fatto che la 14^a Commissione, pur essendo una Commissione permanente, in realtà non lo è in modo pieno, come tutte le altre.

Noi membri della Commissione delle politiche dell'Unione europea - escluso il Presidente per la durata della carica - facciamo parte anche di altre Commissioni permanenti. Inoltre, la Commissione deve essere composta da senatori provenienti da tutte le altre Commissioni permanenti. Il che comporta che spesso si svolgono le riunioni della 14^a Commissione in contemporanea con le altre. Da ciò ne deriva che i tempi di esame e di approfondimento non sono adeguati a seguire i provvedimenti nella loro pienezza, specie se, come in questo caso, il disegno di legge è stato esaminato in sede referente, come previsto dal Regolamento del Senato, essendo, oltretutto, un testo che, dovendo recepire la disciplina europea, contiene una molteplicità di materie. Ed ogni materia prevede l'emanazione di un decreto legislativo. Si aggiunga a questo la circostanza che la 14^a Commissione non gode nemmeno della dovuta considerazione da parte del Governo italiano.

Ne è dimostrazione il fatto che il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha tranquillamente rifiutato "per carenza di tempo" una richiesta di audizione della Commissione in merito all'esame del documento dei cinque Presidenti e ai necessari aggiornamenti del dopo Brexit. Se ne deduce che la "fase discendente" è delimitata da una serie di procedure che di fatto limitano il potere del Parlamento. Ma anche la "fase ascendente" non vede valorizzato quel rapporto delle Regioni con il Parlamento e con l'Unione europea; Regioni e Province autonome che, secondo quanto prevede la Costituzione, dovrebbero partecipare, nelle materie di propria competenza, alla

formazione degli atti comunitari, oltre che a dare attuazione agli atti dell'Unione europea e per il quale è attivo un protocollo di collaborazione proprio con la 14^a Commissione.

Attenti, perché quello che sto evidenziando avviene a Costituzione vigente. Ma qualora, malauguratamente, venisse approvato il *referendum* sulla riforma costituzionale, che assegna precisi compiti in materia di rapporti con l'Europa proprio al nuovo Senato, eletto e nominato tra sindaci e consiglieri regionali impegnati sul proprio territorio, non immaginiamo cosa potrebbe accadere.

Ma ritorniamo al disegno di legge di delegazione europea che, dovendo anche rispettare le prescrizioni in materia di coperture finanziarie relativamente ai decreti delegati che verranno emanati, siamo in presenza di un ulteriore limite: la mancanza di risorse! E allora vale la pena chiedersi: in che modo incideranno le norme dei tanti decreti legislativi che verranno emanati in attuazione della legge in esame?

La copertura finanziaria, per i decreti legislativi attesi dalla legge in esame, di eventuali spese non previste dalla legislazione vigente - laddove non sia rinvenuta nei bilanci dell'attività ordinaria delle amministrazioni statali ovvero delle amministrazioni regionali - può essere prevista solamente nei limiti derivanti dall'attuazione degli stessi provvedimenti. Questo significa che, ove non siano presenti le coperture, si accede al Fondo per il recepimento della normativa europea.

Ma ove anche il Fondo - che ha una dotazione di soli 10 milioni per il 2015 e di 50 milioni a partire dal 2016 - non sia capiente, bisognerà ritardare l'emanazione dei decreti in esame (provocando ulteriori sanzioni economiche).

Il dilemma sarà ora tra: attuare l'articolo 81 della Costituzione o recepire la legge di delegazione comunitaria.

Il nuovo articolo 81 immagina l'equilibrio di bilancio e la previsione che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. L'equilibrio di bilancio (che tiene conto delle fasi del ciclo economico) sta consentendo al presidente Renzi di accumulare *deficit*, aumentando a dismisura lo *stock* del debito pubblico italiano (*record* storico 2.242 miliardi di euro a maggio 2016). Queste, in effetti, sono le concessioni dell'Europa all'Italia, quelle di creare nuovo indebitamento. Eppure, con ogni probabilità, propri per la scarsità di risorse, alcune delle deleghe previste nel nostro disegno di legge, da adottare con vari decreti legislativi, non potranno essere attuate; o meglio potranno esserlo solo qualora vengano reperite le necessarie coperture finanziarie. E questo farebbe venire meno il rispetto delle previsioni dalla legge per mezzo della quale l'Italia ha regolato la propria partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

A questo proposito è bene rilevare la complessità delle materie trattate nelle undici direttive, nelle decisioni quadro, nella raccomandazione e nell'adeguamento della nostra normativa a ulteriori dodici regolamenti.

Insomma, in un momento in cui l'Italia del Governo Renzi effettua manovre economiche, grazie alla flessibilità concessa dalla Commissione europea, va rilevato che il recepimento di alcune disposizioni di derivazione europea è seriamente a rischio; perlomeno per quelle direttive che comportano dei costi importanti e non è opportuno né giusto che questi maggiori oneri vengano scaricati sui cittadini o sulle imprese.

Dobbiamo infatti ricordarci che, oltre alle clausole di flessibilità concesse dall'Europa, il bilancio italiano è purtroppo composto anche da clausole di salvaguardia (56 miliardi di euro di maggiori tasse e accise tra il 2017 e il 2019, ancora da neutralizzare).

Ora il compito del Governo sarà quello di approntare delle accurate e dettagliate relazioni tecniche e di fare la conta degli oneri finanziari prima di emanare i provvedimenti attuativi delle direttive europee. Quindi, ci auguriamo che il Governo abbia a cuore prima di tutto i conti pubblici e non voglia bypassare il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, imponendo provvedimenti privi di una copertura finanziaria certa.

Come abbiamo visto anche in questa occasione, l'arrivo di ogni legge europea o di delegazione europea comporta il moltiplicarsi di oneri e incombenze amministrative in tutti i settori della vita quotidiana degli italiani e delle imprese.

Crediamo che il nostro impegno debba essere quello di monitorare che il recepimento del diritto europeo non sovraccarichi di ulteriori procedure la già complessa macchina della pubblica amministrazione e la vita dei cittadini e degli imprenditori.

È quindi assolutamente necessario verificare se le strutture e gli organismi esistenti siano idonei a condividere il processo di integrazione europea dell'Italia, che certamente non vogliamo disconoscere, ma valorizzare.

Di conseguenza la soluzione a questa disaffezione verso l'Europa la dobbiamo trovare tutti insieme, in Parlamento.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

668ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero legale) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 12,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 21 luglio il relatore ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e il relatore ha rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire in replica.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA (PD). Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 5: intendo ritirarli entrambi, presentando un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono dunque ritirati e trasformati in un ordine del giorno.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 5.7. Riteniamo che, a proposito della certificazione e della tracciabilità, l'intervento dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato possa essere risolutivo, in quanto, con l'utilizzo di elementi elettronici e telematici, questa tracciabilità può garantire l'origine e, ovviamente, la bontà dei beni.

Riteniamo infatti che il Senato possa rendersi interprete della necessità di tutelare i prodotti a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine del prodotto, le cosiddette STG, ovvero le specialità tradizionali garantite, eccetera.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,27)

(Segue LIUZZI). Quindi, trattasi di un emendamento che delega all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la possibilità di produrre e installare quelle tecnologie elettroniche in grado di garantire i consumatori.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, all'articolo 5 abbiamo presentato diversi emendamenti e altrettanti ordini del giorno; questi ultimi sono pubblicati nel fascicolo come ordini del giorno della Commissione, ma ovviamente essi hanno una matrice e una radice che li riporta al nostro Gruppo politico, che li ha presentati. Essi hanno incontrato il parere favorevole del Governo e quindi sono stati pubblicati nel fascicolo come ordini del giorno della Commissione; mi riferisco al G5.100 e al G5.101. Ma di cosa stiamo parlando? In questo articolo 5 è inserita una tematica non nuova al dibattito di Aula e neanche alla contrapposizione tra la nostra visione di politica agricola e di tutela della filiera agroalimentare rispetto alle posizioni dell'Unione europea.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, un conto sono infatti la produzione, la trasformazione e gli ingredienti principali o secondari del prodotto; altro conto è l'identificazione dello stabilimento di lavorazione. Nel caso specifico, con l'ordine del giorno G5.100 si impegna il Governo «a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza». Signor Presidente, io vorrei che su questo punto vi fosse una seria riflessione da parte del Governo, non solo, come è proposto nell'ordine del giorno, a valutare che l'indicazione sia obbligatoria, ma ad impegnarsi affinché si apra un serio tavolo di confronto in sede europea e in maniera definitiva si giunga a mettere la parola fine a questa differenziazione per cui, alla fine, vengono tutelati i prodotti non definiti nella loro matrice italiana ma nella loro matrice commerciale.

Mi spiego meglio. A noi interessa (e con questo ordine del giorno lo si specifica bene) che ciò che viene prodotto in Italia sia indicato come prodotto in Italia, che l'ingrediente principale sia indicato in maniera chiara e netta. Infatti, troppe volte ci ritroviamo con prodotti che danno l'idea di essere prodotti in Italia ma, nella realtà, contengono degli ingredienti primari provenienti da altri Paesi.

Se ha un senso la tutela della filiera agroalimentare, questo non può essere confuso con il commercio.

Se c'è un prodotto, questo deve essere coltivato e allevato sul territorio da cui, secondo quanto dichiarato, proviene e deve essere commercializzato con quelle indicazioni.

Con l'ordine del giorno G5.101 si impegna il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari, al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

Occorre fare attenzione, perché non possiamo dimenticarci che l'agricoltura ha delle necessità di coltivazione. Penso, ad esempio, a tutta la filiera del riso, estremamente già sotto pressione per le importazioni massicce di prodotti dall'Estremo Oriente che, se non viene tutelata anche sotto il profilo delle modalità di coltivazione tenendo conto delle necessarie tecniche di produzione, rischia di versare in difficoltà.

È quindi opportuno che il Governo monitori questa situazione, ma faccia anche una riflessione seria sulle restrizioni che vengono dall'Unione europea. Se così non sarà, nel giro di pochi anni ci troveremo senza più risaie, ma con dei prati di mais o di soia, di cui faremmo volentieri a meno. Preferiamo che il territorio venga mantenuto con coltivazioni di riso, come si fa da secoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno presentati agli articoli da 1 a 5 si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

ROMANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. Sull'ordine del giorno G3.100, che è stato accolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea, esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 4 e 5. Esprimo parere favorevole agli ordini del giorno G5.100 e G5.101 e contrario agli ordini del giorno G5.102 e G5.103. Quanto all'ordine del giorno G5.104, a prima firma della senatrice Donno, il parere è favorevole a condizione che, nell'ultimo capoverso delle premesse, vengano espunte le parole: «e della pesca». Infine, il parere è favorevole all'ordine del giorno G5.5 (*già emendamenti 5.3 e 5.5*).

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 12,57).

Sulla scomparsa del senatore Delogu

FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto la parola per portare a conoscenza dell'Assemblea la tragica scomparsa del senatore Delogu, una notizia che mi ha profondamente colpito. È stato uno dei componenti di quest'Assemblea dal 2001 al 2013 e ha partecipato ai lavori della XIV, XV e XVI legislatura.

Altri colleghi sono venuti a conoscenza della triste notizia e, forse, meglio di me avrebbero potuto parlare in quest'Assemblea circa la presenza del senatore Delogu nelle legislature che hanno preceduto l'attuale. Tra questi c'è Maurizio Gasparri che, con me, ha condiviso il cordoglio per questa notizia e che, peraltro, era un militante, come il senatore Delogu, del partito di Alleanza Nazionale.

Per noi cagliaritari - per questo ho il piacere di ricordarlo in quest'Assemblea - Mariano, così veniva chiamato, è stato il sindaco di Cagliari dal 2001 fino al 2011.

Sotto la sua sindacatura sono stati compiuti molti lavori nella nostra città, che l'hanno certamente ammodernata e abbellita, con opere pubbliche importanti di ristrutturazione di interi quartieri, soprattutto del centro storico. Egli non è ricordato solo per le opere pubbliche, signor Presidente, ma anche per la sua presenza in ristrutturazioni o in importanti attività nel mondo immateriale: mi riferisco alla cultura e ai numerosi interventi in favore della cultura e del mondo del sociale. Era una persona conosciuta e apprezzata da tutti i cagliaritari e da tutti i sardi. È stato anche molto apprezzato per la sua appartenenza al mondo sportivo. Egli è stato Presidente della società Cagliari calcio, è stato anche consigliere della Federazione italiana giuoco calcio per tantissimi anni ed è stato nel Gran giurì della UEFA. È dunque una persona che, anche nel mondo dello sport, ha lasciato un'importante testimonianza.

Signor Presidente, oltre a questo, devo dire che nella vita civile era un apprezzato avvocato penalista. Molti dei processi, che per tanti anni hanno occupato e segnato le cronache della nostra isola, lo hanno visto protagonista nel campo che gli apparteneva, come avvocato penalista di grande fama. Esprimo il mio personale cordoglio alla moglie Lia, ai figli - Massimo e Roberto sono entrambi avvocati - e a tutti i familiari e ritengo che questo cordoglio debba essere espresso anche dall'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A nome della Presidenza e a titolo personale esprimo cordoglio, avendo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente.

CUCCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, ho appreso stamattina della morte del collega avvocato Mariano Delogu, cui ero legato da molti anni - da quando ho iniziato la professione - da una sincera e profonda amicizia oltre che da una stima per le sue doti professionali e umane, che hanno contraddistinto tutta la sua carriera e la sua vita. Il collega Emilio Floris ha già descritto la figura del senatore Delogu: era una persona dalle doti umane straordinarie e oggettivamente fuori dal comune. Quando lo conobbi lui era già l'avvocato Delogu, una figura estremamente conosciuta in Sardegna, protagonista di numerosissimi processi importanti nella storia dell'avvocatura sarda. Debbo dire che l'approccio con i colleghi più giovani era sempre caratterizzato da una grandissima umiltà e modestia, con una capacità di confronto che raramente si trovano nei colleghi, se non in quelli in possesso di doti profonde, come era appunto l'avvocato Delogu. Egli ha ricoperto numerosi incarichi ed era una persona conosciuta e benvoluta da tutta la Sardegna, essendo stato anche presidente del Cagliari. È un uomo che ha dato davvero tanto alla Sardegna, allo sport e alla politica.

È stato due volte sindaco di Cagliari: anche in quella circostanza ha saputo farsi apprezzare da tutti per la vicinanza alle persone, anche alle più umili, e aveva avviato un grande lavoro per dare un nuovo aspetto alla città. Ciò gli è stato riconosciuto, insieme alla grandissima correttezza nei confronti di tutti gli avversari, doti che facevano apprezzare, prima che il politico, l'uomo Mariano Delogu.

Questo è stato ciò che ha contraddistinto sempre la sua vita. Credo di potermi unire alle manifestazioni di cordoglio, a nome anche di tutto il Gruppo del Partito Democratico, esprimendo la vicinanza ai familiari, alla moglie Lia e ai tre figli, in particolare a Massimo e a Roberto, ai quali sono personalmente legato da una profonda amicizia, perché anche con loro, entrambi avvocati, ho condiviso numerose battaglie nelle aule giudiziarie.

La Sardegna perde una figura importante, che è stata un punto di riferimento per molta gente. Al di là della diversità delle opinioni politiche, quello che si apprezzava nei confronti di quest'uomo era la sua umanità, la capacità di stare vicino alla gente e la capacità di confrontarsi.

Vorrei ricordare anche un'altra dote dell'avvocato Delogu: una finissima ironia, che ha manifestato anche nel suo libro «Vita da senatori: storie, aneddoti e miti». È un libro nel quale parla della sua

esperienza parlamentare e con il quale porta a conoscenza numerosi aneddoti, che denotano tanto l'umanità di cui ho già parlato, quanto quella finissima ironia che ha contraddistinto ogni sua azione. Riusciva a trovare l'aspetto simpatico anche nelle vicende più serie e qualche volta drammatiche; riusciva sempre a portare con sé questa vena ironica.

Pertanto, nel confermare la vicinanza a tutti i familiari, piango la scomparsa di un grande uomo e anche di un grande amico. *(Applausi)*.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei associare il mio Gruppo parlamentare alle parole bellissime di Emilio Floris e di Giuseppe Cucca. Ci sarebbe da aggiungere poco, perché loro hanno conosciuto in prima persona Mariano Delogu (come me peraltro, ma loro da sardi a sardi) e ne conoscono lo spessore morale, civile, politico e, se mi consente, professionale. È stato un grande avvocato, un grande penalista, ed è stato un grande sportivo, con un enorme amore per la squadra della sua città, il Cagliari, di cui è stato anche presidente.

È stato uno straordinario amministratore e credo che questo gli vada riconosciuto da tutte le parti politiche di quest'Aula, perché i sindaci di per sé, quando fanno bene il loro lavoro, penso che debbano avere un riconoscimento a 360 gradi. Non possiamo essere sempre viziati dalla politica; il giudizio politico è una cosa, ma il giudizio sulle amministrazioni è un'altra.

Infine, è stato senatore. Probabilmente, di tutte le sue esperienze è quella che lo ha appagato di meno dal punto di vista personale, ma ha dato modo a tanti di noi di conoscerlo qui a Roma, nei banchi del Parlamento, del Senato e, per quanto mi riguarda, anche per fatti di carattere personale. Anch'io ho saputo questa mattina, nelle prime ore, della scomparsa di Mariano Delogu. Voglio dire che ha dimostrato nella sofferenza di questi mesi una grande voglia di vivere. È stato un combattente fino alla fine e non si è mai arreso, fino a quando la malattia non ha avuto il sopravvento. Credo che sia stato molto bello che l'Assemblea del Senato lo abbia voluto ricordare questa mattina, perché è un tributo ad una persona che ha fatto veramente fino in fondo il suo dovere. *(Applausi)*.

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signor Presidente, Mariano Delogu è stato una persona di parte, deciso ad affermare di esserlo sia nel suo ruolo di sindaco che di parlamentare. Lo voglio ricordare soprattutto nel suo ruolo di amministratore della mia città, Cagliari. Io ero il giovane segretario del maggior partito di opposizione della sua giunta, eppure ho sempre pensato e anche il mio partito ha sempre pensato a lui come ad un grande sindaco per Cagliari.

Ho sempre apprezzato, in particolare, la sua ambizione di consegnare una città più moderna di quella che aveva trovato all'inizio del suo mandato (in questo recuperando le aspirazioni di grandi suoi predecessori, primo fra tutti Bacaredda) e la visione di una città a dimensione nazionale ed europea. A Delogu e alla sua giunta si deve l'inizio di un percorso che, nel corso degli anni (in verità pochi), ha permesso di riconsegnare ai cittadini spazi che per decenni erano stati tolti alla loro fruizione, la riqualificazione di interi quartieri storici e una rinnovata sensibilità cittadina alla cultura nelle sue varie forme.

Noi lo chiamavamo, in maniera un po' spregiativa nel gioco delle parti politiche, "il sindaco dei giardinetti", ma a Delogu in realtà si deve una nuova, seria attenzione al recupero di spazi di ricreazione e di aggregazione - soprattutto di spazi verdi - per i cittadini di Cagliari.

Una personalità forte che sapeva anche essere dura con i suoi avversari, ma certamente trasparente e libera, quindi degna di leale rispetto. La sua scomparsa è certamente una grande perdita per Cagliari e per la Sardegna tutta. *(Applausi)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, intervengo non solo per associarci al cordoglio e alla vicinanza ai familiari per la scomparsa di Mariano Delogu, sindaco di Cagliari e parlamentare, uomo politico sardo di prima grandezza, ma anche per ricordare che con lui è iniziata a Cagliari, con le nuove modalità di elezione dei sindaci, una stagione che progressivamente ha fatto crescere quella città come capitale della Sardegna e come città importante del nostro Paese. Perché penso che lui abbia tenuto particolarmente a svolgere, più di ogni altra cosa, quella funzione di primo cittadino, e che la funzione politica cui lui era più legato fosse quella del governo della sua città, che ha vissuto pienamente nelle forme con cui l'ha saputa apprezzare e governare.

È ricordato come uomo legato allo sport, ma per quello che rappresentava in modo particolare il Cagliari nella Sardegna e per la città che esprimeva la squadra di calcio. Non si è mai allontanato neppure negli anni successivi da quella passione, che ha coltivato con grande impegno, con grande dedizione e anche con risultati importanti.

Noi vogliamo ricordare Mariano Delogu per la sua efficienza e capacità di amministratore, per la sua qualità di impegno nella funzione politica e nella funzione professionale, ma anche come un cittadino di quella Cagliari che sapeva vivere pienamente insieme ai suoi amici e compagni di partito, ma anche con gli altri cittadini che in quella città si riconoscono e che ha visto molti, che pure non appartenevano alla sua fede politica, riconoscersi anche nella sua funzione di amministratore (*Applausi*).

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2345 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**669ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,05).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli articoli da 1 a 5 e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati e che è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.4.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,30)

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

LIUZZI (CoR). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Senatore Santangelo, la vedo in piedi. Deve forse avanzare una richiesta?

SANTANGELO (M5S). Sì, Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, le raccomando di seguire i lavori.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente io le chiederò sempre il voto elettronico, in automatico, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Lo so, ma lei deve anche cogliere l'attimo e il voto elettronico lo deve chiedere.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se ne facciamo una gara tra lei e me, ci sono quei quindici anni di differenza che contano.

PRESIDENTE. No, non è una gara, e infatti l'ho allertata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.11.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle chiesto l'estrazione di tutte le tessere inserite dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Pensavo l'estrazione del lotto.

SANTANGELO (*M5S*). In qualsiasi altro posto di lavoro queste cose sono ben sanzionate.

PRESIDENTE. L'estrazione delle tessere può essere fatta. (*Commenti del senatore Santangelo*). Va bene, adesso verifichiamo.

SANTANGELO (*M5S*). Questo è l'unico posto in Italia in cui si può inserire la tessera pur essendo assenti. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ha fatto la sua richiesta. Prego i senatori Segretari di procedere all'estrazione delle tessere.

SANTANGELO (*M5S*). La prego di porre la giusta attenzione alla questione.

PRESIDENTE. Prego anche i colleghi di facilitare il lavoro dei senatori Segretari con la dovuta autoregolamentazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori, fino alle parole «livello nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIUZZI (CoR). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

La mia tessera è disabilitata, essendo io presente al banco della Presidenza. Tuttavia, pregherei i colleghi di estrarla per evitare effetti ottici distorti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.5, che è stato accolto. Senatore Ruta, insiste per la votazione?

RUTA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore Ruta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Candiani, mantiene il suo emendamento 5.4 o intende sottoscrivere l'ordine del giorno G5.5?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G5.5.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, accetta la firma del senatore Candiani?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è quindi ritirato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Ruta insistesse per la votazione anche dell'altro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il testo dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza comprendeva il contenuto degli emendamenti 5.3 (identico all'emendamento 5.4) e 5.5. Ero io che non avevo confrontato i testi, ma gli Uffici hanno garantito che il testo votato comprende tutti gli emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscono».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.9.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in occasione dell'esame degli emendamenti a firma del senatore Tarquinio, di questo che stiamo esaminando e dei successivi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione assolutamente fondamentale per la nostra agricoltura, cioè sul fatto che nella etichettatura dei prodotti si indichi in maniera precisa il luogo di produzione, come in questo caso suggerisce il senatore Amidei, e l'origine degli ingredienti principali dell'alimento, come suggerirà un altro emendamento del senatore Candiani.

Noi voteremo sicuramente a favore di questa serie di emendamenti, perché uno dei problemi che attanaglia la nostra agricoltura è proprio la contraffazione delle nostre originalità e l'utilizzo di prodotti non di origine italiana in confezioni che possono essere confuse con la produzione nazionale.

Tutti i Paesi del mondo custodiscono molto gelosamente i loro prodotti e, in maniera altrettanto invasiva, cercano di utilizzare le originalità degli altri (molti forniscono anche prodotti provenienti non dal nostro Paese per le nostre produzioni nazionali). Occorre evitare questa prassi che condanna i nostri prodotti a una riduzione del loro valore sul mercato nazionale e internazionale e, a tal fine, riteniamo che la legislazione europea sia carente o quanto meno che il recepimento della legislazione europea nel nostro ordinamento non sia sufficiente a tutelare i nostri prodotti.

Più volte abbiamo cercato di attirare l'attenzione del Governo sull'argomento e in questi giorni, signor Presidente, proviene da tutte le associazioni di categoria un disperato allarme per le quotazioni di molti prodotti. Il prezzo di alcuni prodotti, anche se non confezionati (penso a quelli cerealicoli), che in Italia hanno un loro valore, sta crollando per via di importazioni di prodotti molto spesso non certificati e non controllati provenienti da Paesi extra UE.

Credo che abbiamo il dovere di non sorvolare a volo d'uccello sui pareri e votare senza considerare cosa stiamo bocciando. Dobbiamo assolutamente approvare gli emendamenti che prevedono una forma di protezione per i nostri prodotti. Si tratta non di un protezionismo all'antica (penso ai dazi e a tutto ciò che una volta creava distorsioni del mercato), ma di un protezionismo della qualità: mi riferisco a un protezionismo sano e autentico sulla qualità dei prodotti che poi porta anche a una valorizzazione degli stessi sul libero mercato. Perché, allora, rifiutare questi elementi importanti? Sull'etichetta deve essere indicato il luogo di produzione dei prodotti. Si tratta, in questo caso, della nostra produzione nazionale. Non possiamo consentire che, sotto etichette che portano anche il nome Italia, si possano nascondere merci che non sono state prodotte sul nostro territorio.

Nel ringraziare il senatore Amidei e gli altri colleghi della Commissione agricoltura, intervenuti anche nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, e tutti coloro che stanno proponendo questi emendamenti, prego i colleghi di non considerarli come emendamenti di parte politica avversa alla maggioranza, bensì come emendamenti presentati nell'esclusivo interesse degli agricoltori italiani, travolti, negli ultimi giorni e settimane, nell'assoluto silenzio del Governo. Non abbiamo ascoltato questo fantomatico e inesistente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenire sul crollo del prezzo dei prodotti cerealicoli nella nostra Italia a seguito delle importazioni di prodotti da Paesi terzi. Ciò è assolutamente inammissibile.

Ci aspettiamo - è qui presente il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - che il Governo batta un colpo su tale questione, visto che Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori e tutte le organizzazioni di categoria stanno implorando il Governo di intervenire sul crollo, assolutamente non ammissibile, del prodotto cerealicolo nazionale a causa della larga importazione di prodotti dai Paesi terzi. O si vara una norma che stabilisce in maniera chiara la qualità del prodotto italiano, oppure saremo costretti a chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole.

L'agricoltura non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza, in quanto è considerata un comparto di secondo piano rispetto ad altri comparti che continuano a

godere di immissioni continue ed esorbitanti risorse sia in termini di denaro che di assistenza per i loro meriti, oltre che per le loro esigenze.

Chiediamo dunque che anche il Senato batta un colpo per dare attenzione all'agricoltura italiana, che sta tracollando sotto l'assoluto silenzio del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello *spot* dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.

Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle *performance* che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.

Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime *lobby*, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.

Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Amidei)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, la questione relativa all'etichettatura e alla certezza della provenienza del prodotto *made in Italy*, che sto portando avanti da circa tre anni, come sa il vice ministro Olivero, è alquanto pesante e per alcuni aspetti drammatica.

Non si riesce a capire perché la risposta è sempre no. Non si capisce perché non si vuole fare l'etichettatura di sicurezza: il consumatore deve sapere cosa sta mangiando, da dove viene il prodotto e se è un prodotto italiano. Il problema non è solo la contraffazione dei nostri prodotti agricoli all'estero, ma anche le truffe che consumano gli imprenditori italiani.

Non si capiscono le resistenze del Governo, del Ministro, dei vari Sottosegretari e, se mi consentite, della struttura del Ministero dell'agricoltura. La questione è talmente incredibile che meriterebbe altro tipo di accertamento.

Come ha detto il collega Marinello, non c'è alcun costo aggiuntivo: costerebbe ben poco all'impresa; dovrebbe pagare solo qualche centesimo e avremmo la certezza che se l'impresa ha comprato un milione di quintali di pomodori non può produrre 10 milioni di quintali di passata di pomodoro. Dobbiamo capire da dove viene un prodotto e come è fatto. La questione riguarda l'Italia e l'estero. Ebbene, non c'è risposta da tre anni. La situazione è grave e al tempo stesso delicata. Stiamo parlando di un istituto al 100 per cento statale. Perché no? Non c'è costo; anzi, si crea occupazione. Questa storia ha dell'incredibile. Non riesco a capire le ragioni; non ci può essere ragione politica o tecnica. C'è un'altra ragione ed è inquietante. Non è possibile: sempre e solo no. Perché no? Si vuole tutelare il consumatore, si vogliono tutelare i produttori onesti, la produzione e la qualità del prodotto italiano? Bene, la risposta c'è. Sono tre anni che dite sempre di no. Non c'è niente da fare: un silenzio tombale.

Sinceramente, come ho detto altre volte, alla fine bisognerebbe rivolgersi all'esterno, a qualche altra autorità, per capire cosa si annidi all'interno del Ministero dell'agricoltura. Questo è il dato reale. Vi invito pertanto a riflettere: riflettete seriamente perché il prossimo passaggio non sarà certamente in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Mauro Giovanni)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, è evidente che, se la discussione sta prendendo una piega tanto accesa, è perché l'argomento merita attenzione.

Vorrei riportare all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 5.12/1 una considerazione: qui viene chiamata in causa, come soggetto garante della sicurezza dei prodotti o dell'etichettatura, la Zecca dello Stato.

Alla luce della trasmissione «Report», che ieri sera ci ha fatto conoscere i livelli di tutela e garanzia forniti dalla Zecca dello Stato in merito alla produzione dell'oro coniato 995, quando in effetti viene immesso sul mercato con un titolo 999 - quello comprato da Banca Etruria - avrei qualche perplessità ad affidare questo tipo di servizio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, - bontà di Dio - come dice il suo direttore, non si fa parlare dietro da nessuno, quindi dopo restituisce anche il cinque per cento che manca nel titolo del metallo o quello che viene chiamato il calo (che poi, qualcuno dovrebbe spiegarci come è possibile che fondendo l'oro puro ci sia un calo del due per cento!).

Visto che stiamo parlando di legge europea, Presidente, questa benedetta IVA si paga o no sull'oro da investimento (sempre quello che viene da Banca Etruria)? Questo è un altro tema, lo vedremo.

Siete così sicuri di volere affidare questo servizio alla Zecca dello Stato, quello stesso istituto, magari, che stampa questa roba avariata che si chiama euro? Ne siete davvero sicuri? *(Applausi del senatore Calderoli)*.

RUVOLO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (AL-A). Signor Presidente, chiedo anzitutto di sottoscrivere l'emendamento che è stato oggetto di tanti dibattiti in quest'Assemblea.

Ritengo che ancora una volta il Governo debba fare un'azione semplice: anziché genuflettersi ai tavoli di Bruxelles, per una volta alzi la testa per difendere il *made in Italy*.

Quante volte abbiamo ascoltato maggioranza e Governo sostenere il *made in Italy*: fatelo con un'azione concreta e non portandoci sempre sulla strada sbagliata. Oggi più che mai è necessario sostenere il *made in Italy*. L'etichettatura è lo strumento unico ed essenziale per far sì che davvero emergano i nostri prodotti italiani.

Concludo, sperando che il Governo dia parere favorevole a questo emendamento. Ovviamente, lo sottoscrivo a nome del Gruppo AL-A.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una brevissima osservazione rispetto alle indicazioni date dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei dire al senatore Ruvolo che noi non ci genuflettiamo ai tavoli di Bruxelles. Siamo ben coscienti di qual è il nostro modello di agroalimentare e siamo anche ben consapevoli di come dobbiamo difenderlo. Ma nel farlo, sappiamo altrettanto bene di far parte di un mercato unico, nel quale è necessario trovare dei punti di sintesi con gli altri Paesi. È su questa base che si deve lavorare nell'interesse comune.

Il fatto che il nostro Governo stia facendo bene la sua parte in questa direzione lo dicono i passaggi ultimi, che hanno una rilevanza particolarmente visibile, come nel caso della scelta di avere una piena tracciabilità sui prodotti lattiero caseari, scelta fatta in autonomia dal nostro Paese e che ci pone in una condizione obiettivamente innovativa all'interno dell'Unione europea, insieme soltanto alla Francia.

Quanto alla scelta compiuta negli ultimi giorni al tavolo cerealicolo, vorrei dire con chiarezza che, non solo il Governo non è stato insensibile rispetto alle situazioni di crisi, ma ha posto risorse ingenti nei mesi passati, sia per quanto riguarda il settore latte sia ora, nell'immediato (anche con un decreto che sarà in discussione nei prossimi giorni in quest'Aula), sul settore cerealicolo, con un piano che è stato immediatamente condiviso, nel suo complesso, con tutte le rappresentanze del mondo agricolo.

Lo dico perché sappiamo quali sono i problemi e anche qual è la dimensione delle questioni globali. Ma noi non stiamo con le mani in mano, bensì cerchiamo di incidere. Dobbiamo farlo però nell'ottica dell'Unione europea, sapendo che abbiamo la possibilità di tutelare fino in fondo i nostri prodotti. Dobbiamo garantire la tracciabilità dei medesimi e questa è la strada che abbiamo perseguito e rispetto alla quale abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

La frutta e la verdura sono oggi garantite rispetto alla nazionalità, cosa che pochi anni fa non era prevista. Anche la carne oggi è garantita, mentre non lo era fino a pochi anni fa. A brevissimo, esisterà la garanzia per il latte e per i latticini. Sono passaggi epocali, rispetto ai quali noi possiamo essere davvero soddisfatti della nostra azione in Europa.

Ma noi agiamo, come è stato ricordato, non nella logica del protezionismo, ma nell'ottica di far comprendere quanto la tracciabilità sia l'unico modo per garantire sicurezza alimentare, da un lato, e tutela della qualità, dall'altro. Questa è la logica nella quale ci stiamo muovendo.

Pertanto, noi non riteniamo necessaria l'indicazione prevista in questo emendamento, perché è in questa logica che noi ci muoviamo, e non contro l'Unione europea, andando in contrapposizione aprioristica.

La logica è quella di accompagnare tutte le nostre azioni con il chiaro intento di far sì che gli altri Paesi accolgano le nostre argomentazioni, così da evitare quelle sanzioni, che certamente non fanno piacere all'agricoltura e che hanno spesso portato, negli anni passati, i nostri agricoltori a pagare pesi rilevanti oggi non più sostenibili.

È possibile vincere la battaglia. La storia di questi anni ce lo insegna. È possibile garantire tracciabilità e tutela della nostra qualità, ma bisogna farlo con una logica progressiva, stando uniti e avendo chiarissimo l'obiettivo. Il nostro Paese agisce in questa maniera e posso assicurare che il Governo e, *in primis*, il ministro Martina lavorano e ottengono risultati in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, sinceramente non capisco che risposta è stata data. È una non risposta, come al solito. Il problema è fornire garanzie. Se non c'è l'indicatore di sicurezza, quel che dice il Vice Ministro non serve a nulla. Significa eludere il problema, non entrare nel merito e qui nasce il dubbio. Il dato reale è questo. Si continua a non rispondere. Perché? Quali sono le resistenze? Di che natura sono le resistenze? Ripeto, il dato è questo. Non è possibile che qualcuno acquisti 100 e venda come se avesse acquistato 1.000. Questo è il dato reale. Non lo volete affrontare? Non volete rispondere? Tocca a tutti noi perché quel che mangiamo o beviamo riguarda tutti noi e i nostri figli. Riguarda anche i nostri produttori disonesti. Dobbiamo tutelare gli onesti. È incredibile che da tre anni non vi sia alcuna risposta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votiamo sperando che ci sia la piena consapevolezza, al di là di tutto, che non è una battaglia politica, ma per i nostri cittadini e connazionali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento che ho presentato.

Rivolgo un appello a tutta l'Assemblea: attenzione, se non si vota questo emendamento, si apre la strada al disconoscimento della qualità e della provenienza dei nostri prodotti! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Mettiamo fine al vero *made in Italy*. Attenzione, rifletteteci! Signor Vice Ministro, non riconoscere il luogo di produzione del prodotto significa non riconoscere la qualità del nostro prodotto. Attenzione, rifletteteci! Non possiamo accettare prona l'indicazione dell'Unione europea perché noi produciamo prodotti di eccellenza. Noi realizziamo prodotti di qualità e non consentire il riconoscimento di questo significa buttare fuori mercato le aziende agricole perché non saranno più competitive. Chiunque potrà scrivere che è stato confezionato o prodotto in Italia quando il luogo di produzione non viene ben precisato e identificato. Già abbiamo commesso un errore quando abbiamo eliminato il periodo di conservazione entro i diciotto mesi per l'olio d'oliva. Stiamo aprendo la strada a prodotti non di qualità.

Signor Vice Ministro, vorrei aggiungere una cosa, che prima ho detto anche in Commissione. È stato fatto cenno al problema del settore cerealicolo. Dobbiamo dire a tutti che l'intervento del ministro Martina - che non si degna mai di venire in Aula a parlare di agricoltura - di 3 milioni di euro nel 2016 è un obolo. La produzione di grano è di 4 milioni di tonnellate e 3 milioni divisi per quintale significano dieci centesimi al quintale. Neanche l'elemosina in chiesa si fa con dieci centesimi. C'è da vergognarsi. Non è questo il modo di aiutare l'agricoltura italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Presidente, ho capito che ormai ha preso piede la prassi per cui la maggioranza non partecipa neanche più al dibattito perché non c'è la volontà di andare a toccare un emendamento in quanto le ferie incombono. Quindi potremmo trovarci, con questo inghippo, a dover ritornare su questa legge.

Ma se la nostra partecipazione all'Unione europea ha un senso non può essere quello di demolire le nostre produzioni nazionali caratteristiche; questo è un danno enorme che si fa al Paese, lo diciamo tutte le volte. Quando si tratta di collegato sull'agricoltura, quando si tratta di legge europea, quando si tratta di legge di delegazione europea, quando si tratta di legge sulla competitività, in ogni circostanza il problema arriva sempre su questo punto.

E allora chiedo al Governo, in particolare al sottosegretario Gozi: volete prendere sul serio, una volta per tutte, la difesa del prodotto *made in Italy*? La produzione è cosa differente rispetto al commercio. Quando andate a fare proclami, dicendo che è aumentato il consumo e che quindi l'economia sta riprendendo, tacete il fatto che sullo scaffale si trova il 60-65 per cento di prodotto importato. Quel prodotto non farà crescere il fatturato dell'industria italiana, dell'agricoltore italiano, dell'artigiano italiano, ma farà crescere il fatturato di un produttore straniero.

Noi vogliamo che il nostro consumatore sia in grado di poter scegliere la merce che trova sullo scaffale. Voi conoscete i numeri che mi sto accingendo ad elencare e sapete, com'è stato ben rilevato dal Ministero, che nove italiani su dieci ritengono importante conoscere l'origine dei prodotti in vendita, che ben il 90 per cento lo ritiene quando si tratta di prodotti della filiera lattiero-casearia e addirittura il 95 per cento quando si tratta di acquistare il latte fresco, la verdura fresca tagliata o il riso (l'81 per cento dei nostri concittadini). Voi a questa gente volete negare il diritto di conoscere, come richiesto nell'emendamento, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento e il luogo di produzione.

Volete fare questo sforzo di onestà nei confronti dei cittadini? Altro che riforma costituzionale, questa è una riforma seria, questa è una modifica seria, questa è una difesa seria della tutela dei cittadini! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan*). Avete voglia altrimenti a dire che gli inglesi hanno fatto male ad uscire dall'Unione europea. Almeno difendono il loro Paese; voi nemmeno quello state facendo e venite poi a dirci che volete fare i Padri costituenti. Ma andate al diavolo!

URAS (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, bisognerebbe mettere uno specchio che consenta ai colleghi che presiedono i lavori dell'Assemblea di vedere anche questa parte dell'emiciclo, per capire che qualche volta chiediamo la parola anche noi.

PRESIDENTE. C'è stato addirittura un clamore popolare per richiamare l'attenzione, senatore Uras.

URAS (*Misto*). Intervengo sull'emendamento in discussione anzitutto per dichiarare il voto favorevole, per due ragioni. La prima è di ordine politico generale: penso che il Parlamento non abbia solo il diritto, ma abbia il dovere di far sentire all'Unione europea che, sul fronte della tutela della qualità della produzione agricola nazionale, non c'è alcuna discussione. Non è possibile che ci chiedano di adeguarci a forme di tutela più basse, che consentono di speculare sulla qualità dei prodotti e sulla salute delle persone.

La seconda ragione di ordine più diretto, riguarda lo sviluppo economico di questo Paese, che ha bisogno di pensare al proprio futuro valorizzando la qualità produttiva che è in grado di esprimere e le vocazioni produttive dei nostri luoghi e delle nostre Regioni. Lo facciamo soprattutto con un certo tipo di produzione agricola che ha base mediterranea e ha base particolare in Italia: lo facciamo con l'olio, con il vino. Noi non vogliamo più il vino al metanolo (*Commenti dal Gruppo PD*), non vogliamo più gli oli adulterati in modo industriale. Vogliamo che i cittadini tutti, non solo quelli delle nostre Regioni, ma anche quelli che vengono a visitare l'Italia, sappiano e possano trovare la qualità di cui l'Italia è capace e che è nota anche al di fuori dei nostri confini. Se non facciamo questo - lo dico al Governo -, il nostro è un Paese che non si recupera, che non resuscita.

Inoltre, si colpisce in modo particolare l'economia del Mezzogiorno, quell'economia che sta puntando il proprio riscatto su questo tipo di produzioni. Non può essere che il Governo proponga testi di legge di questa natura che ancora una volta aggravano la pesante condizione di arretratezza sul piano economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle isole. Noi su questo fondiamo il nostro riscatto. Chi si assume la responsabilità di fare un'operazione di questo genere, sappia che sul piano politico generale e sul piano del consenso pagherà davvero tantissimo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Floris, è già intervenuto il senatore Amidei, quindi, pur considerando la delicatezza del tema, la prego di essere rapido.

Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, una volta tanto voglio spezzare una lancia a favore del Governo. Ho sentito dati riguardo l'agricoltura e il grano che non corrispondono a quelli reali, perché il ministro Martina ha previsto per fronteggiare la crisi sul grano 10 milioni più 8 milioni: in totale 18 milioni di euro a favore degli agricoltori.

Ma mentre spezzo una lancia a favore del ministro Martina, altrettanto non faccio per le nostre posizioni nell'ambito della politica europea, perché i 18 milioni per il grano, e per tante altre risorse stanziati per sanare le difficoltà di tutto il comparto dall'agricoltura e dell'allevamento, li stiamo togliendo ad altre risorse e, tra l'altro, il Governo li sta sottraendo anche agli italiani, perché quelle risorse si ottengono aumentando le tasse ai nostri cittadini.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. In alcune zone dell'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, esiste una grande crisi del comparto industriale e l'agricoltura rappresenta una risorsa alternativa. Se questo Governo non dovesse ottenere il riconoscimento del *made in Italy*, che tutti i componenti della Commissione politiche europee chiedono, saremo sempre costretti a sovvenzionare l'agricoltura (perché in Italia arrivano i prodotti dall'estero), e sovvenzionando l'agricoltura non basteranno le risorse, pagheremo più imposte e continueremo, senza il riconoscimento del *made in Italy*, ad importare da altre Nazioni, impoverendo le nostre produzioni.

BERTUZZI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Partito Democratico non concorda con questa rappresentazione del settore dell'agricoltura. Non ci stiamo! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare ha dimostrato di essere trainante per l'economia di questo Paese nel corso di questi anni. Il *made in Italy* è diventato il *brand* più riconosciuto del mondo. Questa è la vera garanzia dei nostri prodotti che sta nella qualità che ci viene riconosciuta all'estero. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

È vero, noi siamo stati il Paese del vino al metanolo, ma oggi siamo i primi esportatori di vino nel mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Noi stiamo affrontando la sfida della tracciabilità del latte. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I nostri produttori stanno ancora pagando multe per errori di altri. Basta portare il nostro Paese in infrazione. Per queste motivazioni il nostro voto su questo emendamento sarà contrario. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.12 e chiedo al senatore Candiani di poterlo sottoscrivere.

Vorrei ricordare a tutti gli agricoltori italiani che in questo momento ci stanno guardando che questo è il Governo che li sta ammazzando e per il quale il presidente di Confagricoltura ha detto: «votiamo sì al referendum costituzionale». *(Proteste dal Gruppo PD)*. Gli agricoltori italiani se lo ricorderanno al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Bertuzzi che bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Infatti, in tutti questi anni, anche quando magari altri stavano in altri luoghi, la battaglia su cui l'Italia si è contraddistinta è stata appunto, quella relativa all'origine dell'etichettatura. Quindi nessuno qui sta denigrando il nostro lavoro, anzi, perché è stata questa battaglia, in tutti questi anni, insieme agli agricoltori e ai consumatori, per l'etichettatura e il riconoscimento dell'origine che ha permesso di qualificare al meglio le nostre produzioni.

Per quanto riguarda la questione dell'olio (peraltro l'etichettatura compare grazie ad un mio emendamento presentato molte legislature fa) lei sa meglio di me quale sia il problema. I nostri marchi sono stati quasi tutti comprati da stranieri e lei lo sa perfettamente. Quindi il lavoro che si sta tentando di fare con gli emendamenti è quello di rafforzare gli elementi di conoscenza dei consumatori e di identificazione dell'origine. Non può bastare che ci sia scritto solo lo stabilimento o il luogo di confezionamento. Abbiamo sempre saputo quale fosse il giochetto fatto con l'olio, cioè quello di farlo arrivare da vari posti, anche con i marchi che il consumatore pensa siano italiani ma che non lo sono più, che transitano per la Spagna e arrivano qui. E noi ce la caviamo, secondo voi, facendo comparire il luogo dove si trova lo stabilimento e il luogo di confezionamento? No! Su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti, come è stato in passato, quando questi emendamenti si approvavano con maggioranza e opposizione. Non è una questione di battaglia contro l'Europa; dobbiamo tutelare le nostre produzioni e imporre normative che siano più favorevoli. Non è una questione di protezionismo, perché farebbe bene a tutti i prodotti europei.

Pensate a quello che potrebbe accadere rispetto al TTIP; non ne vogliamo discutere? Se tutti i produttori agricoli europei - a partire anche dalla battaglia italiana - con forza e fino in fondo,

imponessero normative con l'obiettivo di specificare l'origine dei prodotti, forse avremmo la possibilità di tutelare il nostro Paese, i consumatori e gli agricoltori.

La battaglia per l'origine - forse è bene ricordarlo - non consiste nel denigrare, ma anzi nel valorizzare ancora di più le produzioni. Il vino italiano è stato reso grande dalla battaglia della qualità. *(Applausi del senatore Consiglio)*. Dalla battaglia per il riconoscimento dell'identità del nostro territorio.

Conosciamo tutti la questione del formaggio; va bene la tracciabilità del latte, ma abbiamo passato anni - e continuiamo a passarli - a non sapere da dove vengono i semilavorati utilizzati per fare la mozzarella. *(Commenti della senatrice Donno)*. Oppure il latte rigenerato. Questo riguarda anche i salumi, i prosciutti, la composizione dei prodotti trasformati.

Su questa battaglia dovremmo essere tutti quanti uniti in quest'Aula, perché non possiamo accettare le normative europee più restrittive, mentre addirittura accettiamo il fatto che cancelliamo le norme nazionali, che sono diverse e divergenti rispetto a quelle europee. Questa è la questione.

Sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia - mi rivolgo anche al Vice Ministro e agli esponenti della maggioranza - perché non accade nulla. Anzi, bisogna farla tutti insieme. In questo caso, infatti, stiamo difendendo gli agricoltori italiani, i consumatori italiani e il prestigio dei nostri prodotti. È questo ciò che noi pensiamo occorra fare per innescare un processo di sviluppo vero.

Non facciamo operazioni demagogiche e spieghiamo a chi ci sta a sentire di cosa effettivamente stiamo parlando. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato bene cosa diceva il Governo; in particolare, faceva riferimento al fatto che sa benissimo che bisogna proteggere il prodotto italiano. Poi inseriva un «tuttavia»: tuttavia facciamo parte di un mercato, che se ci dice di buttarci giù, noi che siamo il Governo italiano del Partito Democratico ci buttiamo giù.

Poi c'era la collega che faceva riferimento alle nostre eccellenze, al vino: sono completamente d'accordo con lei, che non ha fatto altro che confermare tutto ciò che è stato detto, cioè che noi dobbiamo proteggere il nostro prodotto. Anche perché - e questo lo dico anche come notizia forse un po' da bar - quando parliamo con le persone ce la tiriamo un po' e diciamo che abbiamo degli ottimi prodotti alimentari. Ma li abbiamo perché siamo riusciti, negli anni, a proteggere il nostro prodotto, che viene ricercato.

C'è da dire un'altra cosa. Come si fa a ricercare il nostro prodotto? C'è bisogno, appunto, dell'inserimento del luogo di produzione; e lo avete bocciato. C'è, allora, un'altra possibilità: dobbiamo inserire, quantomeno, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento; almeno questo, se non volete inserire - perché l'avete bocciato - l'origine del luogo di produzione.

A questo punto, mettiamoci d'accordo: non possiamo solo dire, cara collega del Partito Democratico, che l'Italia ha il miglior prodotto; chi dice che non ce l'ha, questo miglior prodotto? Siamo tutti d'accordo che l'Italia ha il miglior prodotto, ma lo vogliamo difendere sì o no? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*.

Allora, per difenderlo bisogna prendere delle posizioni e non è che magari, siccome siete al Governo, dite - come faceva il rappresentante dell'Esecutivo - che abbiamo da rispettare le normative del mercato unico. Il Regno Unito ha fatto una cosa molto razionale e ha detto: siccome in questo mercato ci sono cose che ci stanno danneggiando, signori miei, chiedo ai cittadini se vogliono rimanere o meno in questo mercato che ci sta danneggiando e i cittadini hanno risposto di non volerci stare. Per non arrivare a quel punto, facciamo in modo che almeno alcune normative (è questa la normativa) che proteggono il nostro prodotto siano tutelate.

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e chiedo se sia opportuno o meno esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, che vorrei sottoscrivere se me lo consente il collega; altrimenti è inutile cominciare un discorso e dire che sappiamo benissimo che dobbiamo proteggere i nostri prodotti, perché questa premessa decade se l'emendamento 5.12/1 non viene approvato. C'è poco da fare: lo vogliamo difendere sì o no? Noi lo vogliamo difendere, quindi io voterò a favore dell'emendamento 5.12/1.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, basterebbe il buon senso ma evidentemente c'è un ostruzionismo politico di maggioranza.

Chi sta parlando di metanolo? Chi sta parlando di materiale avariato? Chi sta parlando di agricoltura che non sta facendo il proprio mestiere? Stiamo dicendo l'esatto contrario, cioè che dal provvedimento in esame ci aspettiamo che il Governo attraverso l'inserimento di alcune disposizioni nella normativa nazionale pieghi l'Unione europea a portare rispetto al nostro prodotto *made in Italy*, alle nostre eccellenze, e faccia in modo che sullo scaffale il consumatore possa trovare un prodotto riconoscibile nella sua reale genuinità *made in Italy*.

Si sta chiedendo questo e lo ricordo a chi in maggioranza magari ha la memoria corta, ma lo dico anche con l'orgoglio di un'opposizione che si è opposta e ha vinto quella battaglia un mese e mezzo fa in questa stessa Aula. Quando avete portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge europea, se non ci fosse stata la nostra opposizione in Parlamento, il Governo vi avrebbe fatto approvare una normativa che impediva ai cittadini italiani e ai consumatori di riconoscere un prodotto trasformato in Italia da uno realmente prodotto in Italia. Questo lo abbiamo impedito noi. Avete fatto retromarcia, ci avete pensato due volte dopo che ve lo abbiamo indicato, perché se andava aveva le gambe, ma ve lo abbiamo impedito.

È troppo facile per il ministro Martina andare a fare le sue belle comparsate da Confagricoltura o da Coldiretti, magari andare al Brennero con la Coldiretti ad aprire i camion con le cosce di suino provenienti dalla Germania, quando poi invece in queste Aule portate modifiche normative che quelle cosce verrebbero proprio renderle lecite nella loro falsa marchiatura di *made in Italy*. Questo è ciò che vi abbiamo impedito di fare, mentre il disegno di legge prevede proprio il contrario, cioè quello voi ancora oggi volete fare. Noi vi chiediamo per l'ultima volta, dopo di che sarà la gente a tirare le proprie somme nel mese di ottobre, di non portare avanti queste politiche, di difendere il *made in Italy*.

Chiedo inoltre, e, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla senatrice Fedeli, per quali ragioni avete presentato un disegno di legge per un nuovo marchio *italian quality* quando esiste già il *made in Italy*? Forse non vi fidate del *made in Italy* o forse ritenete che non sia più sufficientemente tutelante perché vi siete troppo lasciati andare su questi temi?

Questo è quello che vi diciamo di non fare. Fermatevi. E se l'Unione europea significa svendere le nostre eccellenze nella produzione della filiera enogastronomica, fermatevi e, come hanno fatto gli inglesi, diciamo basta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PIGNEDOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, credo che dobbiamo eliminare questi toni di chi è amico e chi è nemico del sistema agroalimentare italiano ed essere molto concreti.

Qui si sta lavorando perché le produzioni alimentari crescano, in quanto c'è un piccolo particolare da considerare: noi non siamo autosufficienti in alcun comparto, non abbiamo un settore in cui siamo autosufficienti.

Vorrei ricordare il lavoro che l'attuale Ministro sta facendo e mi dispiace per la collega che prima ha lanciato giudizi catastrofici su questo Governo. Credo sia la prima volta che un Esecutivo investe così tanto per incentivare le produzioni, mettere in rete i produttori e far sì che le aziende agricole diventino competitive nel mondo. È il primo Governo che assume davvero delle iniziative per avere dei sistemi di controllo di tutta la filiera.

Noi siamo anche un produttore trasformatore di prodotti. Abbiamo anche questa parte e il Paese non si deve vergognare. Noi abbiamo delle eccellenze. Vengo da una Regione dove ci sono la maggior parte di produzioni DOC e di certificazioni di qualità, ma anche grandissime trasformazioni e di questo non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo lavorare gradualmente perché i produttori riescano sempre più a immettere sul mercato i propri prodotti con il racconto e la spiegazione di quello che c'è dentro.

Parallelamente, però non dobbiamo neppure andare contro le grandi aziende di trasformazione e di altissima qualità. Questo è il *made in Italy* e non credo che dobbiamo affrontarlo con questi toni, che ritengo assolutamente demagogici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'Italia, da sola, non può andare in Europa e sbattere il pugno sul tavolo, perché così farebbe solo del cinema, come si suol dire. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In Europa bisogna trovare le alleanze e il Ministro, ogni volta che va a Bruxelles, ha questo compito e fa questo lavoro. In Europa siamo il Paese che lavora di più sul tema dell'etichettatura.

Chiedo pertanto all'Assemblea di non avere questo tono di contrapposizione, perché non credo che nessuno di noi sia contro il *made in Italy* agroalimentare. Ogni giorno lavoriamo affinché più giovani diventino produttori, perché oggi noi non siamo autosufficienti. Di questo ci dobbiamo preoccupare: avere dei giovani che entrino in agricoltura, delle aziende che facciano reddito e siano competitive senza dipendere solo da una parola su un prodotto e che ci siano produttori imprenditori. Su questo vi abbiamo sfidato più volte e più volte avete votato contro provvedimenti che cercavano di ricostruire il sistema agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice Pignedoli che - semplicemente - sarebbe opportuno che quando si compra del parmigiano si sappia se, ad esempio, è prodotto in Ungheria, magari anche con la collaborazione di qualcuno che dovrebbe tutelare, attraverso il consorzio, i propri produttori che in Italia mantengono con fatica la loro produzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Vorrei dire che nella Regione della senatrice Pignedoli ci sono delle piccole realtà che stanno investendo moltissimo anche sulla selezione degli animali tipici locali e che si impegnano sulla filiera completa. Capisco benissimo che ci sono, per esempio, grandi produttori di prosciutto che comprano legittimamente delle cosce di maiale altrove per poi lavorarlo e portarlo a invecchiare a Langhirano. Ciò è verissimo ed è legittimo. È però giusto che il consumatore sia informato di tutto ciò in modo trasparente, proprio perché, senatrice Pignedoli, è giusto che chi fa una scelta diversa - penso alle piccole aziende con una certa cultura, che magari si riconoscono con minore fatica in produzioni in grande scala - abbia la possibilità di dire dove il prodotto è stato fatto in tutte le sue fasi. Credo che questo diritto vada riconosciuto. *(Applausi dei senatori Candiani e Simeoni)*.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, se l'emendamento 5.12 crea discussione magari per le sue specifiche, propongo, eventualmente, di trasformarlo in un buon ordine del giorno, dettagliato e chiaro, da includere poi in un decreto attuativo della legge di delegazione europea: secondo me in tal modo ci si muoverebbe in una buona direzione. In Commissione industria, commercio, turismo siamo andati oltre, perché è già assegnato alla Commissione il disegno di legge che tutela il *made in Italy* e istituisce il marchio "100 per cento Italia" che supera tale *gap*, perché sappiamo benissimo che il marchio *made in Italy* può essere apposto anche nel caso del solo confezionamento in Italia. Dunque, è evidentemente necessario qualcos'altro.

Anche nell'ottica del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), come è stato detto in precedenza, trovare un'armonia e cercare di impartire le nostre linee in senso migliorativo, potrebbe essere non un limite, ma una grande opportunità per il nostro Paese. Per quanto riguarda la disoccupazione e gli squilibri, più tuteliamo e alziamo le garanzie contro chi fa una concorrenza sleale e meglio distribuiamo la ricchezza e favoriamo l'economia. È bruttissimo dire che non siamo autosufficienti in nulla, neanche per ciò che riguarda i nostri prodotti: ultimamente non siamo autosufficienti e quasi importiamo persone per lavorare. Questo è un fatto drammatico. Che cosa esportiamo, invece? Ci sono sempre due piatti sulla bilancia, che si equilibrano. Occorre quindi intervenire, a mio avviso, in Commissione industria, commercio e turismo, con il disegno di legge sul *made in Italy* al 100 per cento. Ciò renderebbe tanti discorsi, che potrebbero essere demagogici, un modo per realizzare fatti concreti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.14.

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, evidentemente molti, anche tra di noi, non guardano la televisione. Se il Consorzio del prosciutto di Parma fa una pubblicità in cui si dice che il prosciutto di Parma non è crudo, ma è di Parma, evidentemente vuole lanciare un messaggio, nel senso che quando si parla di prosciutto crudo di Parma, si specifica che si tratta di un prosciutto del Consorzio di Parma, con un disciplinare di Parma, mentre il prosciutto crudo è un prosciutto cosiddetto smarchiato, per cui arrivano probabilmente delle cosce polacche, da animali nutriti con farina di pesce e quindi con un prezzo molto più basso. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni).* Il cittadino pensa che il prosciutto crudo è sempre prosciutto crudo e che lo paga anche di meno, ma quando lo assaggia non ha quelle caratteristiche sensoriali che hanno i nostri prosciutti. Questo è il risultato di una etichettatura malsana, tanto è vero che il Consorzio sta facendo questo tipo di pubblicità. Questo non serve ai produttori, se è vero che in Italia abbiamo perso circa 400.000 scrofe e quindi abbiamo un mercato suinicolo in così grave difficoltà che nel decreto-legge enti locali c'è chi spaccia persino la proposta di dargli un contributo: poi vedremo nei prossimi giorni la discussione in questa Assemblea. Ciò serve solo al sistema confindustriale e a tutti coloro che gestiscono le trasformazioni e i macelli e ovviamente non riguarda solo il mercato del prosciutto e degli affettati. Ad esempio, quando mangiate un salame e vedete scritto «salame italiano», dovete sapere che in realtà è sufficiente che il principale prodotto sia italiano e che abbia il 40 per cento di carne italiana. Anche se il restante 30 per cento è carne austriaca e l'altro 30 carne tedesca, comunque il salame sarà italiano perché il principale componente è italiano, anche se la somma dei prodotti (ossia il 60 per cento) è invece estera.

Si potrebbe fare una lunga lista. Si parla dei formaggi: è vero, quelli DOP sono gli unici che hanno latte italiano, anche se sono anni che chiedo in questa Assemblea - in maniera paranoica, oserei dire - di sapere quante sono le vacche in Italia che producono latte. Vorrei infatti fare un conto ben preciso e sapere quante sono le vacche che producono latte nella mia zona che diventa grana padano e quante quelle che producono latte che diventa parmigiano reggiano, contando le forme che sono marchiate: evidentemente ci deve essere una dicotomia. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni).* È la stessa dicotomia che evidenzia il giudice Giulia Proto quando dice che la produzione di latte europea si fa con la somma dei modelli L1; però quando si moltiplica il numero delle vacche per la quantità di latte, non si arriva alla stessa quantità. Quindi, è evidente che ci si ruba, come è altrettanto evidente che il sistema italiano di controllo di AGEA non ha funzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni).* Ci hanno dato 70 milioni di multa e non ho ancora capito chi li deve pagare, se le Regioni che non hanno fatto i controlli.

Ma torneremo sull'argomento quando parleremo del prossimo provvedimento sugli enti locali, in cui si dicono esattamente le cose che ho detto qui un anno fa; le stesse cose che i tribunali di Brescia e di Parma hanno sconfessato, dicendo che non si può far pagare 100 milioni di multa quando la multa è di 30 milioni. Lo dico da anni e nessuno mi dà ragione, se non i TAR e le autorità giudiziarie, dimostrando che quanto dico in quest'Aula è perfettamente vero.

Voglio vedere se fra una settimana, qualche Ministro o Sottosegretario mi dirà che quello che ho detto lo scorso anno era vero, quando vi ho detto che a cambiare le regole del gioco sono solo i mafiosi, e voi mi avete risposto che si muore di mafia: a uno che ha lavorato ventinove anni in un obitorio, che ha eseguito 2.500 autopsie! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).* Se volete parlare di agricoltura, questi sono gli elementi che state affossando.

È vero, siamo sotto di 5 miliardi, perché tra *import* ed *export* il sistema italiano importa 5 miliardi, ma è altrettanto vero che potremmo esportare di più e meglio se veramente fossimo sinceri, se dicessimo la verità, perché se importiamo il cacao o il caffè dall'estero, ben venga se io so cos'è, se bevo il caffè del Costa Rica piuttosto che di qualche altro Paese. Non dobbiamo vergognarci di dire la verità.

Quante sono le cosce di prosciutto che poi tornano all'estero come *made in Italy*? Quante sono le carni per cui è sufficiente che un animale sia allevato gli ultimi quattro mesi in Italia (su un anno di

vita) per dire che sono carni italiane? Siamo sinceri. Questo potrebbe essere fatto in maniera diretta, perché l'Europa non vieta che le nostre industrie scrivano un'etichetta completa, e invece non lo fanno perché così guadagnano di più, a discapito di quegli allevatori che stanno chiudendo le stalle, che sono affamati, perché con 0,29 centesimi per un litro di latte non si sopravvive. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

Andate a raccontarlo agli agricoltori mantovani e bresciani della mia zona, che tutti i giorni mi telefonano. Questa è la verità dell'etichettatura. Quando si mangia un formaggio molle che non è DOP, non è latte italiano. Siamo al 70 di una produzione che in realtà è molto più bassa perché molti certificati L1 non corrispondono al latte italiano. Allora, andiamo a disciplinare la materia; andiamo a fare chiarezza per sapere quanto latte italiano - visto che parlate di tracciabilità - si lavora in quelle industrie che poi risultano italiane. E questo solo per «ingrassare» Confindustria: questa è la verità della nostra agricoltura. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto e della senatrice Casaletto. Molte congratulazioni).*

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la senatrice Pignedoli ci ha dato uno spaccato di imprenditoria positiva italiana, ma questo non significa che ciò sia merito del Governo o che il Governo metta nelle condizioni di crescere ulteriormente i nostri coraggiosi agricoltori che hanno riconvertito i vigneti, che hanno riconvertito la lavorazione del vino, che si sono imposti sui mercati internazionali. Il suo è stato più un intervento di propaganda degli agricoltori che non di illustrazione dei meriti del Governo.

Alla senatrice Pignedoli vorrei dire che, quando il Governo italiano non è nelle condizioni di bloccare l'importazione di 45.000 tonnellate di olio di oliva tunisino nel nostro mercato per due anni consecutivi o non è nelle condizioni di bloccare alcune importazioni, non per fini protezionistici, ma per carattere di protezione della qualità, questi sono i provvedimenti che il Parlamento e il Governo devono prendere.

Da un lato, l'Unione europea ci impone l'importazione di prodotti extracomunitari, e noi siamo costretti a subirli; dall'altro, però, noi mettiamo un paletto sulla difesa della qualità dei nostri prodotti. Pertanto, nelle etichette il prodotto italiano deve essere certificato come tale, non solo dal punto di vista del luogo di lavorazione, ma anche dal punto di vista del luogo di produzione.

Mi sembra una forma di autotutela assolutamente compatibile, sia con la normativa europea sia con gli interessi, che ci premono, dell'agricoltura nazionale. Dobbiamo subire e non siamo in grado di bloccare quei fenomeni perché la normativa europea consente questo tipo di attività e di immissione sui mercati? Benissimo, anche se io direi malissimo. Purtroppo, però, è così. Facciamo allora un'azione di contemperamento e di bilanciamento attraverso la difesa del nostro prodotto sull'etichetta. Che il consumatore sappia, quando va al supermercato, dall'etichetta sulla bottiglia, qual è l'olio prodotto e lavorato in Italia e qual è l'olio prodotto in Tunisia, o in altro Paese, e imbottigliato in Italia. Perché tutto questo scandalo dinanzi a questa richiesta, che mi sembra assolutamente legittima, di difesa del nostro prodotto? Lo stesso discorso può valere per i grani importati per la molitura e per il confezionamento delle paste. Perché non indicare sull'etichetta che una pasta è fatta con grano italiano e un'altra, invece, è fatta con grano canadese o con grano comunque extracomunitario o non italiano?

Davvero non è comprensibile il motivo per cui ci si rifiuta di dare questo contrappeso a quello che, invece, è lo svilimento del prodotto nazionale derivante dalle importazioni di prodotti extracomunitari e non italiani. Dovrebbe essere iniziativa del Governo dire: abbiamo dovuto accettare questa immissione di prodotti ma la bilanciamo con la chiarezza, nella etichettatura, su come questo prodotto venga utilizzato e su come, invece, sia utilizzato il prodotto nazionale.

Con termini di assoluta pacatezza, a me sembra che questo sia il dovere dei governanti. Non vuole farlo il Governo? Io spero che lo faccia il Parlamento.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, il tema che si pone è molto collegato. Lo dico perché oggi abbiamo sentito il sottosegretario Gozi nelle Commissioni riunite 3ª e 14ª sulla vicenda Brexit.

Se l'Unione europea è resa invisibile ai cittadini europei, agli operatori economici europei, a parti importanti dell'Unione europea, opzioni quali la Brexit saranno l'unica possibilità di risoluzione dei problemi di vita di quei sistemi economici e territoriali.

La scomposizione dell'Unione europea finirà per essere l'unica soluzione che abbiamo di fronte e i movimenti populistici che vanno verso quella direzione avranno ragioni su cui fondare le loro proposte di disgregazione. Il tema è molto semplice: si parla di avere un'etichettatura seria che garantisca al consumatore la possibilità di acquistare quello che ritiene essere più giusto per la propria salute e il proprio gusto. Questo aiuta la capacità produttiva, la possibilità di riscatto economico e il superamento della crisi nella quale versano le nostre Regioni più povere che si affacciano verso la sponda Sud del Mediterraneo e il Mezzogiorno. Non è possibile che, ogni volta che si pone una questione anche minima come questa, quello che prevale è l'interesse di alcuni potentati economici multinazionali. *(Applausi della senatrice De Petris)*. Perché poi si finisce per mettere le basi per la distruzione di ciò che abbiamo creato di positivo tutti insieme guardando verso l'Europa. L'unità non vuol dire la soppressione delle identità; vuol dire la valorizzazione delle identità, consapevoli che siamo anche diversi, che produciamo in modo diverso e che abbiamo anche una cultura del gusto diversa.

Credo che, qualche volta, riconoscere gli errori e riconoscere di essersi spostati troppo in una direzione che non tutela gli interessi della nostra gente serva a salvare il consenso per la cultura democratica e progressista per uno schieramento del futuro. Non serve arroccarsi. È sbagliato arroccarsi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, il suo Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Ne ha facoltà per due minuti.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Intervengo molto brevemente.

Per la mia attività di veterinario ho seguito in modo particolare l'industria e l'allevamento dei bovini da latte e la produzione suinicola. Ha ragione il collega Gaetti nel dire che questi comparti attraversano notevoli difficoltà. È stato commesso un errore negli anni passati con una responsabilità da parte di tutti. Le industrie della trasformazione e della grande distribuzione sono state cedute per larga parte a delle multinazionali i cui interessi non coincidono, volenti o nolenti, con la produzione locale. I nostri allevatori sia di latte che di carne hanno fatto grandi sacrifici. Ha ragione la collega del PD quando dice che hanno avuto miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Purtroppo questi prodotti di alta qualità stanno diventando di nicchia. Si tratta di difendere gli interessi degli uni e degli altri e di scegliere. Se vogliamo difendere gli interessi dei nostri ultimi produttori di bovini da latte e di produzione suinicola, bisogna approfittare del provvedimento che è ora al nostro esame. Riconosco al ministro Martina, che conosco personalmente per la mia esperienza in Consiglio regionale, di aver cercato di migliorare, per quanto possibile, la difesa dei nostri prodotti, però su questo punto si deve scegliere: si sta dalla parte dei produttori oppure dalla parte degli interessi dei trasformatori e della grande distribuzione. Questo è il nocciolo del problema. La politica deve scegliere, altrimenti sono gran belle parole e ci ritroviamo l'anno prossimo con il prezzo del latte che, anziché essere di 29 centesimi, sarà sceso a 25 centesimi e con il prezzo del prodotto suinicolo sempre più basso. Di conseguenza i nostri allevatori chiuderanno le stalle e chiuderanno gli allevamenti di suini. Dovremo importare sempre di più - perché non siamo autosufficienti - le cosce dalla Germania e i prodotti dall'Est europeo, che non hanno le nostre caratteristiche, ma per difenderci dobbiamo usare le armi legali. Questa è una di quelle; mi auguro che il Parlamento la usi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e CoR)*.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, sono un po' esterrefatto. In Italia siamo autosufficienti su tre prodotti: il vino, il pomodoro e il riso. Importiamo, mediamente, il 40 per cento di tutti i grani, l'80 per cento di nocchie e noci (e abbiamo la Ferrero) e potrei continuare con la lista.

Parliamo di prosciutti. In Italia produciamo 11 milioni di maiali; due cosce per maiale, fanno 22 milioni di prosciutti. Non siamo in grado di soddisfare la nostra domanda di produzione e di

lavorazione di prosciutto. E potremmo andare avanti a iosa. Dobbiamo mettere i piedi per terra. Il nostro Paese ha "x" chilometri quadrati e più di tanto grano non è in grado di produrre; ha "x" chilometri quadrati e più di tanto vino non è in grado di produrre. Ci stiamo prendendo in giro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

Siamo il Paese che ha più DOP e più IGP d'Europa e tutti ci vogliono copiare. Perché ci copiano? Perché siamo bravi. Quelle DOP e quei disciplinari che ci sono all'interno delle DOP reggono il nostro *made in Italy* agroalimentare; e sono disciplinari - ve lo assicuro - tutti ferrei e che rispettano tutti i crismi. E allora, perché non ci impegniamo a far sì che quei disciplinari e quei consorzi crescano di più?

Guardate, non è vero che il latte viene pagato 0,29 o 0,30 centesimi. Mi spiego. Il 50 per cento del latte, che è dentro la filiera del Grana padano (vi posso fare la lista delle latterie), viene pagato 0,46 o 0,50 centesimi, perché è dentro la filiera. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD e del senatore Formigoni).* Noi dobbiamo far sì che i nostri agricoltori e che il nostro mondo agricolo diventino filiera per poter reggere. Non prendiamoci in giro; questa è la verità.

Quindi noi dobbiamo far crescere il mondo dell'agricoltura e dobbiamo fare in modo che riesca a fare squadra. Anche sull'olio d'oliva, al di là delle annate, noi produciamo 250.000-300.000 tonnellate; ne consumiamo e vendiamo 700.000. Ma di cosa parliamo? Delle 40.000 tonnellate che non abbiamo importato dalla Tunisia, perché è andato in Spagna? Quindi non diciamo cose che non ci sono.

Per quanto riguarda le etichette, se uno oggi va al supermercato, vede l'olio di oliva extravergine DOP italiano, come vede quello EU. Quindi il cittadino, il consumatore oggi può scegliere. Dobbiamo fare chiaramente più lavoro ed impegnarci di più; ma non prendiamoci in giro, perché fare demagogia non serve al nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD e dei senatori Buemi e Formigoni).*

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi; le concedo quindi di fare solo un breve intervento. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che proteggono realmente il *made in Italy*. Scegliete voi se votare contro questi emendamenti; noi voteremo sempre a favore.

Ricordo al senatore Dalla Tor che il concetto è un altro ed è molto differente. Non è che bisogna consentire che si importino in Italia più cosce di suino, perché ne vengano vendute di più come *made in Italy* quando non sono prodotte in Italia. Bisogna sostenere l'agricoltura, perché in Italia siano prodotti più suini, fatti dagli agricoltori italiani. Il problema che c'è oggi in Italia è che l'agricoltura non è più in grado di produrre a sufficienza, perché costa troppo produrre in Italia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «per i prodotti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G5.102 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.103.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.103, da me presentato, impegna il Governo - leggo testualmente - «a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura "*made in Italy*" posta in etichetta possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità».

Vorrei porre l'attenzione su quest'ultima parte del mio ordine del giorno. Prima sentivo parlare le senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che fanno parte della Commissione agricoltura e che con foga hanno detto che loro sono per il *made in Italy* e per la sua tutela, ed anche il Governo dice che è a favore della tutela del *made in Italy*, della tracciabilità degli alimenti e degli stabilimenti di produzione. Ma allora mi spiegate perché, quando poi si presentano questi ordini del giorno, voi li rifiutate? Datemi una motivazione valida, perché io non la capisco, ma non forse vi capite nemmeno voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.104 è stato espresso parere favorevole se viene accolta la proposta di riformulazione che le era stata prospettata.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, potrei riascoltare la proposta di riformulazione?

PRESIDENTE. Il relatore vuole precisare alla senatrice Donno su quale punto chiede la riformulazione?

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito dei *considerata* si chiede di elidere le parole «e della pesca».

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi, pertanto la invito a essere breve.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, oggi ho assistito ad una serie di considerazioni che credo abbiano reso palese agli italiani, a tutto il Paese, che questo Governo non è all'altezza di poter risolvere i problemi dell'agricoltura. Nel momento in cui non si accetta di specificare in etichetta dove avviene la produzione, non ci si può riempire la bocca parlando di orgoglio del *made in Italy*, dato che non ne garantiamo la qualità attraverso una specificazione in etichetta del luogo dove è avvenuta la produzione. È veramente un danno all'agricoltura italiana. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Amidei mostra una bottiglia di olio d'oliva e la poggia sui banchi del Governo. Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, la richiamo all'ordine e prego gli assistenti di intervenire.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,13)

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.2 a 7.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.33, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi, sostanzialmente identico all'emendamento 7.39, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 esprimo parere favorevole, riformulando quest'ultimo inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo una maggiore trasparenza anche perché si sta parlando del Comitato per le politiche macroprudenziali e di evitare i rischi sistemici.

Abbiamo visto ciò che è accaduto negli ultimi anni. Stiamo rincorrendo in qualche modo il sistema bancario e non abbiamo ancora compreso di chi siano le colpe, visto che tutti scappano. Chiediamo, pertanto, che tale autorità sia veramente indipendente e che ci siano regole precise su come si devono fare le scelte e le valutazioni. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea si pronunci a favore dell'emendamento 10.3.

TREMONTI *(GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, credo che, nell'interesse del nostro Paese, sia opportuno non votare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si tratta della replica dell'incidente che già è stato evidente in quest'Assemblea ai tempi del *bail in*. Non è la stessa cosa, ma si è nell'ambito della stessa logica e filosofia. Credo davvero sia molto prudente e opportuno non votare questa norma e rinviare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Bottici e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, come ha appena affermato il senatore Tremonti, noi stiamo dando in mano a un comitato indipendente delle scelte di politica macroprudenziale.

Non so in quanti di voi hanno realmente letto la disposizione in esame, che fa anche riferimento alla raccomandazione CERS/2011/3, che, peraltro, doveva essere recepita entro il 30 giugno 2013 e, quindi, siamo in ritardo tre anni. Segnalo ciò per dirvi che qualcosa non funziona.

Il Comitato in oggetto avrà il potere di mandare le raccomandazioni agli Stati membri - ossia a noi - su come agire nelle situazioni in cui ci troveremo. Come è stato ricordato, quando l'anno scorso si è parlato in questa sede di *bail in*, il tema è stato preso sotto gamba, quasi a dire che tanto, poi, in qualche modo ce la saremmo sbrigata. Oggi come oggi, non si può sostenere che, prima o poi, cercheremo di evitare le scadenze che l'Europa ci chiede. Invito veramente a non votare questo articolo e a stralciarlo, perché è pericolosissimo.

Abbiamo un'Europa che, oggi come oggi, rischia di implodere, perché quello della Brexit è solo il primo caso di uno Stato che non vuole farne parte. Entro i prossimi mesi ci saranno altri Stati membri che andranno ad elezioni. Rischiamo di fare delle cose con l'Europa e, il prossimo anno, di non avere più l'Europa e non sapere più dove mettere le mani; non solo per quanto avete continuato a fare in questi ultimi tre anni, perché è dal 1992 che si è deciso di fare questa Europa. Il discorso è che il prossimo anno rischiamo veramente di non avere più un'Unione europea, ma una marea di trattati, di condizioni e di comitati, che metteranno comunque bocca nei nostri affari. Siccome nessuno ha chiesto ai cittadini di entrare in Europa e, oggi come oggi, molti cittadini europei si stanno rifiutando di stare in questo sistema europeo, vi prego di ragionare, perché c'è un punto di non ritorno, che è quello dell'implosione dell'Europa. Poi mi auguro che non accada ciò che accade nel resto del mondo, con le guerre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.11 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per comprendere se ho capito bene la riformulazione dell'ordine del giorno G10.102 (testo 2), della Commissione. Il relatore lo ha riformulato, inserendo nell'impegno al Governo la formula «a valutare l'opportunità di». È corretto?

PRESIDENTE. È corretto.

CANDIANI (LN-Aut). Non so che valutazione si possa fare, ma vorrei richiamare l'attenzione del relatore in merito a ciò che il Governo si impegnava a fare. Secondo la formulazione originaria, l'ordine del giorno impegnava il Governo a prevedere che «il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Nel testo segue poi l'elenco dei principi e dei criteri direttivi. Ma diamine, con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, con le incertezze, le preoccupazioni e le angosce sulle banche che stiamo vivendo, vogliamo dare qualche certezza ai nostri concittadini? Se nell'ordine del giorno riformulato dite che si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», mi dite cosa state facendo e quali certezze date ai cittadini? Già è un ordine del giorno, poi sminuite anche l'impegno e inserite la formula «a valutare l'opportunità di» con riferimento alla compilazione di un elenco per vedere se gli istituti di credito sono solidi o meno. Stiamo scherzando? Presidente, rappresentante del Governo, relatore, fate una riflessione! Lo ripeto: stiamo scherzando? *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anullo la procedura di votazione. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione: ha comunque facoltà di intervenire per una breve dichiarazione di voto sull'articolo.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché già una volta qui dentro avete fatto un disastro con l'approvazione del *bail in* e non saremo vostri complici in questa circostanza. Fate in tempo a essere prudenti; si chiama comitato macroprudenziale.

Sono state fatte proposte emendative e le avete respinte; abbiamo chiesto di modificare l'ordine del giorno ma non ci avete ascoltato. A questo punto, non ci resta che mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Il nostro sarà un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

URAS (Misto). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «apportare modifiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.5 a 11.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «il potere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G12.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco, fino alle parole «comma 9».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.5.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G14.100 e G14.101. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G14.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «al prodotto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100 e G14.101 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non l'accogliamo, perché le iniziative non vanno valutate, ma attuate.

Ripeto il discorso che ho fatto prima: si prendono impegni seri e si attuano, altrimenti votate contro e dite di no. Insistiamo, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Signora Presidente, chiedo un attimo di attenzione.

PRESIDENTE. Come atto di cortesia, senatore Caliendo, ha facoltà di intervenire per un minuto perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* L'emendamento cerca di salvare i *trust* familiari per i minori e i disabili. La lettera *d*), al numero 3), riguarda esclusivamente i *trustee* di *trust* espressi. Il successivo numero 5) fa riferimento ai prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati.

La direttiva, all'articolo 3, comma 7, definisce espressamente il prestatore di servizi relativi a società o *trust* il soggetto che fornisce a titolo professionale, mentre nella legge delega questo non c'è. Signor Vice Ministro, la difficoltà d'interpretazione porta alla necessità di un intervento, perché altrimenti un *trustee* di tipo familiare non sarà possibile.

L'emendamento 15.6 è a questo collegato. Chiedo che nella delega se ne faccia espressa utilizzazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ROMANO, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Nell'elaborazione del decreto attuativo terremo conto delle preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo. L'emendamento 15.6 sarebbe potuto diventare oggetto di un ordine del giorno, cui avremmo dato parere favorevole.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 15.4 e 15.6 e li trasformo in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G15.4 e G15.6.

ROMANO, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

CUOMO *(PD).* Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.4 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.6 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CUOMO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alle parole «delle navi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.9, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alla parola «intervenedo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19 e sull'ordine del giorno G19.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori, fino alle parole «di condanna».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Candiani e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.10, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G19.100 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'articolo 20 arriviamo alla perniciosa questione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

A nostro avviso, il nocciolo della questione è che, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 26 del 2014, che questo provvedimento intende recepire, nel testo al nostro esame di fatto si continua a mantenere e concedere un monopolio alla SIAE (la Società italiana per gli autori e gli editori) di cui gode da ben settantacinque anni.

Allora, chi ha seguito un po' le vicende della SIAE sa che si tratta di un organismo che, nel corso degli anni, ha avuto numerosi problemi di bilancio, di commissariamento e di scarsa trasparenza nella gestione. È vero che recentemente c'è stato un cambio ai vertici e che l'attuale presidente della SIAE è venuto anche in Commissione cultura a illustrare quello che dovrebbe essere un nuovo corso di gestione più virtuosa dell'organismo. Ciononostante, noi pensiamo che si debba superare questo stato di fatto. *(Brusio)*.

AIROLA *(M5S)*. Scusi, Presidente, ma c'è un tale macello che non si sente niente!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Pensiamo inoltre, che, conformemente a quanto è scritto nella direttiva europea, si debba procedere sulla via della liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra l'altro, in 7ª Commissione al Senato è stato esaminato anche un affare assegnato in merito e sono state date delle linee di indirizzo.

Ora, constatato che in Europa rimangono solo l'Italia e la Repubblica Ceca ad avere un monopolio ancora in essere per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e considerato che nella direttiva, invece, si invitano i Paesi membri ad abbandonare questa strada e a percorrere quella della liberalizzazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti per ricordare al Governo quanto è scritto nella direttiva stessa e per richiamarlo a riflettere sull'attuale testo della legge. Di certo, esso non va - a nostro avviso - nella direzione delle indicazioni e degli indirizzi

contenuti in tale direttiva, che sono liberalizzazione e anche una maggiore trasparenza. Mi riferisco - poiché l'ho sottoscritto anch'io - a un emendamento del senatore Crimi, il 20.30, che chiede proprio una maggiore trasparenza degli organismi di gestione, o all'emendamento 20.24, sempre a prima firma del senatore Crimi e da me sempre convintamente sottoscritto, che chiede di garantire che i proventi degli organismi di gestione debbano essere impiegati nuovamente per la distribuzione dei diritti d'autore e non debbano prendere altre vie, come purtroppo è successo in un passato poco e meno recente.

Ora, io mi auguro che il Governo tenga seriamente conto di queste proposte, perché non tenere conto delle modifiche da noi proposte significa travisare lo spirito di ciò che è scritto nella direttiva europea, e non conformarsi ad essa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ROMANO, relatore. Signora presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 20, ad esclusione dei seguenti ordini del giorno: G20.100, identico all'ordine del giorno accolto in 14^a Commissione a prima firma Montevecchi, e l'ordine del giorno G20.101, identico all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ichino ed altri senatori, che è stato approvato in 14^a Commissione.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei approfittare dell'occasione per motivare la posizione del Governo sul punto sollevato dalla senatrice Montevecchi ed esprimermi sull'ordine del giorno che il senatore Ichino e altri hanno presentato in Commissione.

Vorrei ricordare innanzitutto il quadro giuridico nel quale ci muoviamo, gli impegni che il Governo assume con i due ordini del giorno su cui dà parere favorevole e il percorso che, in cooperazione e con il buon lavoro che abbiamo svolto proprio al Senato con i vari senatori, possiamo seguire.

Si tratta, senatrice Montevecchi, di una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. È una direttiva legata al mercato interno. Le basi giuridiche - lei non le ha citate, ma che credo che, per aiutare il dibattito, debbano essere ricordate - del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè gli articoli 50, 53 e 62, sono infatti connesse al mercato interno.

Gli obiettivi della direttiva e gli obblighi che si assumono gli Stati membri sono eliminare le barriere, tutte le barriere, i divieti e le limitazioni, nonché limitare le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o di residenza del titolare o dell'organismo di gestione dei diritti. Questi sono i primi obiettivi che noi, recependo la direttiva, raggiungiamo. Questi rappresentano l'obbligo della direttiva.

Obbligo derivante dalla direttiva è altresì aumentare la trasparenza e l'efficienza degli organismi che, liberamente, ogni Stato membro indica come gestori dei diritti collettivi. Anche da questo punto di vista, grazie non solo alla direttiva, ma anche ai due ordini del giorno, quello di vostra iniziativa e quello presentato in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori, andiamo esattamente in tale direzione. Vorrei, in particolare, ringraziare il senatore Ichino e tutti i firmatari. perché l'ordine del giorno ci permette di lavorare in due fasi. La prima è il recepimento della direttiva, che non obbliga alla liberalizzazione interna.

La liberalizzazione interna è un obiettivo legittimo, ma, senatrice, la direttiva non ci obbliga in tal senso e, quindi, in sede di recepimento il Governo non assume l'obbligo da lei indicato, perché non previsto dalla direttiva legata al mercato interno. Tuttavia, è certamente possibile porsi un tale obiettivo ed è proprio perseguendolo che abbiamo assunto, già in sede di redazione del decreto di attuazione, gli impegni relativi a inserire meccanismi e procedure che consentano ai titolari di diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato delle osservazioni volte a migliorare il modo di recepire la direttiva.

Abbiamo inoltre assunto l'impegno a svolgere un ulteriore approfondimento, oltre a quanto già previsto da questo provvedimento, per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di trasparenza e di efficienza. Si tratta di un obiettivo che sia lei che il Governo intendono perseguire attraverso l'adozione di questa legge.

Il Governo si impegna, poi, a valutare se, in una seconda fase, andare verso una maggiore apertura, come auspicato dai presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di vari aspetti. Il primo è il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che è stato alla base del lavoro parlamentare. Ma non solo: il gruppo di esperti, previsto dalla direttiva all'articolo 41, è incaricato

proprio di effettuare la valutazione alla fine della prima fase di recepimento della direttiva, per vedere se e come procedere verso la direzione auspicata. Infine, ricordo le buone prassi degli altri Stati membri.

Questi sono gli impegni che abbiamo assunto nel momento in cui si elaborerà il decreto attuativo - è il primo impegno dell'ordine del giorno G20.101, identico a quello proposto in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori - e nel momento in cui, nella seconda fase, si procederà alla valutazione del sistema, per verificare quanto è stato migliorato in termini di trasparenza ed efficienza, tenendo pienamente conto del lavoro del gruppo di esperti della Commissione e anche alla luce del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché non è possibile discutere un provvedimento in tale contesto.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente.

Nello stesso spirito accogliamo l'altro ordine del giorno, identico a quello presentato in Commissione dai senatori Montevecchi e Crimi, proprio per valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in merito anche alle licenze di tipo *creative commons*.

Apriamo, quindi, una fase che mi sembra molto costruttiva, frutto di un lavoro molto produttivo svolto in Commissione, che spero venga confermato in Assemblea, il quale prevede una cooperazione piena, e non solo nella fase di elaborazione del decreto attuativo, ma anche nella valutazione dell'apertura di una seconda fase che è assolutamente possibile, alla luce delle valutazioni dell'Autorità garante, del gruppo di esperti e delle migliori prassi degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far notare che ci troviamo di fronte a una situazione che non ho mai visto in Senato: intendo dire che il relatore e il Governo hanno espresso parere negativo su tutti gli emendamenti e parere favorevole su un ordine del giorno che fondamentalmente afferma le stesse cose degli emendamenti. Se, come chiedono il relatore e il rappresentante del Governo, verranno bocciati tutti gli emendamenti, ci troveremo ad approvare un testo che - ad esempio - non prevede la liberalizzazione e un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario.

Siccome quello in esame è già un disegno di legge delega, e quindi anche gli emendamenti sono una sorta di ordini del giorno rafforzati, in questo caso il Governo e il relatore, formulando quei pareri, ci stanno prendendo in giro, perché noi approviamo un testo e poi un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario. Quindi, non si sa cosa uscirà fuori da quest'Aula.

Invito pertanto il relatore e il Governo a esprimere parere favorevole sugli emendamenti o a dare parere contrario sugli ordini del giorno G20.100 e soprattutto G20.101 che prevedono in maniera chiara indicazioni opposte a quelle che risulterebbero dal testo dell'articolo senza emendamenti approvati. Quindi, ripeto che ci state prendendo in giro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Invito ad estrarre le tessere dei non presenti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento in esame e colgo l'occasione per interloquire ancora con il sottosegretario Gozi su questo punto.

È vero che la direttiva dell'Unione europea n. 26 del 2014 afferma che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti, o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva del titolare dei diritti. Tuttavia è anche vero che si delega il legislatore a liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, a favorire quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva, sostenendo la possibilità dei titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, sulla base delle norme per la libera concorrenza.

È vero quindi che non è scritto, che non c'è un dovere, ma è implicito che la direttiva indirizzi il Governo a liberalizzare la gestione di questi diritti in base alle norme di libera concorrenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «loro interesse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.9 a 20.11.

Passiamo all'emendamento 20.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Candiani, fino alla parola «accertare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.13.

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.18, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.22, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.22, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.25, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.26, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.27, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.28, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.30, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.29, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.29, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.31, presentato dalla senatrice Montevercchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.32, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.32, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.33, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.33, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.34, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.34, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.35, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.35, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.38 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.39, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.40, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.41, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.43, identico all'emendamento 20.44, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.43, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.44, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.45, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.46, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.47, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.48, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.49, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.51, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, essendo stato in Commissione il primo firmatario dell'ordine del giorno, che adesso è identificato come G20.101, data la sua importanza, che è stata anche sottolineata dal rappresentante del Governo, oltre che dal relatore, chiedo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendo un ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo al relatore se intende chiederne la votazione.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.102?

LIUZZI *(CoR)*. Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.103?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.104?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.104, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signora Presidente, il dibattito è stato abbastanza lungo, connotato forse anche da toni polemici.

Il disegno di legge di delegazione europea è un provvedimento di armonizzazione tra l'ordinamento nazionale e le direttive europee. In buona sostanza, il provvedimento di delegazione 2016 recepisce ben 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una decisione quadro, 13 regolamenti europei e due direttive in via di regolamentazione. Comprendiamo, quindi, la complessità della materia, ma comprendiamo innanzi tutto il lavoro che pure il Governo ha svolto e deve svolgere nelle sedi centrali, ovvero a Bruxelles.

Ritengo che questo disegno di legge avrebbe potuto meritare un voto più coeso e coinvolgente laddove ci fossero state maggiori aperture da parte del Governo. Abbiamo assistito, almeno per quanto riguarda le proposte presentate dai Conservatori e Riformisti, ad una chiusura abbastanza netta. È stato accettato un nostro ordine del giorno, ma sul resto, invece, il giudizio del Governo è stato prevalentemente di chiusura, quasi una saracinesca, così come il voto e il giudizio della maggioranza.

Ritorniamo sulle argomentazioni che hanno visto l'Assemblea vivacizzarsi, ovvero la difesa del *made in Italy*, che noi volevamo tutelare attraverso l'introduzione di metodiche di natura informatica, telematica, per poter avere l'attestazione certa della bontà dei nostri prodotti, sia nel settore agroalimentare che nel settore delle confezioni.

Abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza un peana nei confronti del *made in Italy* per cui tutto va bene. Il nostro *made in Italy* è sicuramente un marchio molto apprezzato all'estero, ma non riteniamo sia sufficiente, altrimenti la nostra agricoltura avrebbe prodotto ben altri redditi e più importanti soddisfazioni per gli operatori. E questo la dice lunga sulla qualità del lavoro fatto in ambito nazionale e nei consessi europei.

Dichiariamo, quindi, un voto di astensione che sicuramente tiene conto di alcuni obblighi che l'Europa ci impone. Ovviamente, sono obblighi a cui dobbiamo sottostare, ma - ripeto - per quanto ci riguarda, una maggiore apertura, specialmente nel settore della valorizzazione e della tutela delle nostre produzioni, ci avrebbe consentito forse di votare a favore. (*Applausi del senatore Bruni*).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, alla fine siamo giunti a questa nuova puntata della legge di delegazione europea. E la cosa che ci stupisce è la straordinaria indifferenza rispetto a quanto sta accadendo fuori da quest'Aula.

Noi oggi abbiamo approvato - anzi, avete approvato, perché voi avete votato a favore di cose che noi non condividiamo - il recepimento di normative europee che vanno dal commercio di materiali edili al tipo di benzine, piuttosto che a come devono essere etichettati i prodotti alimentari e a normative riguardanti la corruzione, piuttosto, ancora, che a normative riguardanti cittadini italiani nei rapporti con altri Paesi o a materia bancaria.

Ecco, non ci sarebbe dispiaciuta da parte del Governo una seria riflessione su quello che ha significato e sta significando l'appartenenza all'Unione europea per quanto riguarda la materia bancaria.

Signora Presidente, forse a qualche collega sarà sfuggito, durante queste votazioni, che negli ultimi giorni e ore all'esterno si stanno facendo degli *stress test*, delle verifiche, dalle quali risulta uno scenario tutt'altro che omogeneo e facile riguardo al credito e alla finanza; uno scenario che descrive un'Europa che ha perso il contatto con quella Europa dei popoli che aveva, nello spirito dei Padri costituenti del dopoguerra, la volontà di creare una grande opportunità di pace, libertà e commercio. Oggi l'Europa è una grande opportunità di speculazione, di finanza ed usurpazione del diritto democratico dei popoli.

Signora Presidente, la Gran Bretagna è stata tanto aspramente criticata negli ultimi giorni, da qualche Solone e da numerosi sedicenti tuttologi che frequentano gli studi televisivi del Governo, per un *referendum*; una parola che ormai appare a noi frequente: *referendum*, di cui si sente parlare e se ne parlerà in autunno.

Ma qual è il *referendum* che hanno tenuto i cittadini della Gran Bretagna? È un *referendum* per decidere sul loro destino, che ha un parallelo con lo stesso metodo con il quale la Gran Bretagna ha deciso di partecipare all'Unione europea quarantadue anni fa. I cittadini della Gran Bretagna, infatti, decisero di entrare nell'Unione europea attraverso un *referendum* popolare. E attraverso un *referendum* popolare hanno scelto di uscire dall'Unione europea, e non già dall'Europa.

Come infatti qualche commentatore molto accorto ha notato, siamo sicuri che sia la Gran Bretagna a essere uscita dall'Europa? O forse è stata l'Unione europea a essere uscita dall'Europa intesa come entità storica e culturale, nella quale la Gran Bretagna invece è rimasta? Questa è una domanda e un punto che vanno ben oltre il semplice recepimento di normative, di direttive e di burocrazia, come anche oggi avete fatto.

Se in questo Paese c'è bisogno di riforme, esse devono tendere a dare ai nostri cittadini meno burocrazia, meno Europa soffocante. Questo è quanto avremmo voluto dalla legge sull'Unione europea e di delega al Governo per recepire le direttive europee. E invece abbiamo, ancora una volta, un mero recepimento burocratico che si astraie da quanto sta succedendo all'esterno.

L'Europa perde la Gran Bretagna. Per le istituzioni europee nessuno di noi ha votato: nessun cittadino ha votato per avere Juncker a dirigere la Commissione europea; nessun cittadino ha votato per avere organi direttivi che fanno leggi o definiscono le politiche europee come il Consiglio europeo; nessun cittadino italiano può e potrebbe votare in un *referendum* sulla partecipazione dell'Italia o, meno, all'Unione europea. Questa è la differenza di democrazia fondamentale che distingue, purtroppo in negativo, l'Italia dalla Gran Bretagna.

All'esterno cosa sta accadendo? La Gran Bretagna esce e la Turchia - Paese per il quale questo stesso Governo, quando aveva la Presidenza di turno, ha impegnato una sessione del Parlamento

europeo per la discussione della sua entrata in Europa - oggi sta schiacciando l'opposizione politica interna, nel silenzio assordante dello stesso nostro Governo e delle altre istituzioni europee.

Allora mi domando e vi domando: che senso ha partecipare a questo modo di essere Europa e assorbire semplicemente delle definizioni burocratiche che definiscono le modalità con le quali si deve etichettare un prodotto? Il Governo perde di vista - e forse lo fa scientemente - la difesa del nostro stesso *made in Italy* e si piega a delle definizioni burocratiche che avvantaggiano il commercio, e non la produzione, in un'Europa che vuole sempre meno la distinzione della qualità dei prodotti *made in Italy* rispetto a quelli scadenti di altri Paesi europei, semplicemente per rendere più facili le loro predisposizioni commerciali. Questa Europa non ci piace. La cosa che meno ci fa piacere è il silenzio-assenso del Governo rispetto alle critiche mosse puntualmente con gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Signor sottosegretario Gozi, noi avevamo auspicato una riflessione sull'articolo 10, che riguarda, ancora una volta, il sistema bancario e finanziario europeo, che già in precedenza, con le risoluzioni in Commissione, avevamo indicato come punto debole. Avevamo auspicato una riflessione su un metodo sbagliato come il *bail in*, perché applicato in un Paese che non aveva e non ha una struttura bancaria per sostenere quel tipo di rischio. A fronte di tutto questo avete tirato dritto. Lo avete fatto con il *bail in* a suo tempo e oggi con la votazione dell'articolo 10, che definisce le modalità assurde di definizione del rischio degli istituti di credito. E avete respinto un nostro ordine del giorno che semplicemente chiedeva al Governo di produrre, almeno una volta all'anno, un elenco preciso e chiaro nel quale fossero individuati i limiti di rischio degli istituti bancari. Lo avete respinto. Perché lo avete fatto? Qual è la ragione che vi spinge a essere dalla parte dei banchieri e non dei cittadini? Date una risposta a questo quesito: perché siete ancora con i banchieri? Perché siete con un'Europa che vuole togliere il diritto di voto ai cittadini?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, concluda.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, concludo. Non se ne abbia a male se sto facendo delle domande scomode a un Governo che lei sostiene.

PRESIDENTE. Non ne ho a male. Applico solo le regole e il tempo a sua disposizione sta per terminare. Credo abbia avuto modo di esprimere la sua opinione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Anche se mi interrompe, continuerò a porre la stessa domanda: perché il Governo sta dalla parte della finanza e dei banchieri che schiacciano i cittadini? Perché il Governo vuole una modifica della Costituzione che impedisce ai cittadini di votare sull'Unione europea? Perché il Governo vuole un Senato che non possa più essere eletto dai cittadini? Queste sono le domande cui dovete dare risposta.

C'è una simmetria tra la vostra politica europea e la volontà, che state portando avanti con la modifica della Costituzione, di togliere la possibilità ai cittadini di scegliere sul loro futuro. E noi a questo vostro modo di fare diciamo no. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MAURO Giovanni (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge comunitaria, per l'importanza che assume nella vita quotidiana dei nostri cittadini, non meriterebbe un dibattito così povero e un atteggiamento così scostante e anche un po' provocatorio da parte del Governo, che semplicemente non dà le risposte che, con le nostre domande, sollecitiamo su punti assolutamente nodali.

Oggi abbiamo visto un Governo, nella persona del Vice Ministro dell'agricoltura, non saper dire nulla e non poter dare nessuno segno delle decisioni assunte rispetto a temi che sono assolutamente fondamentali, che sono carne viva nel nostro Paese, che sono preoccupazione quotidiana. Come può sfuggirvi che in questi giorni e da diversi mesi le nostre piazze sono affollate da manifestazioni di agricoltori di vari settori, del settore cerealicolo, dell'ortofrutta, dell'ortovivaiismo? Come non rendervi conto che le posizioni che assumiamo in quest'Assemblea, ad esempio la difesa della qualità italiana e della salute dei consumatori, non sono un atteggiamento strumentale di chi vuole contrapporsi al Governo e fare opposizione? Noi vogliamo portare in questa sede, vogliamo far

diventare legge, capacità di prospettiva e di futuro le attuali preoccupazioni del nostro mondo agricolo. Come fate a non comprendere minimamente? La senatrice Bertuzzi del PD oggi si è addirittura sperticata con dichiarazioni comiziali che hanno provocato quasi una *standing ovation*. Come fate a rispondere con *slogan* a problemi che sono preoccupazione quotidiana, sono angustia, sono prospettiva di chiusura per un settore essenziale del nostro Paese?

Vedete, questo davvero comincia a preoccuparci. Agli inizi il sottosegretario Gozi si richiamava a quanto avevano fatto i precedenti Governi e a quello che il suo Governo aveva trovato in eredità. Ora siamo al terzo anno di Governi a guida PD e non credo che si possano più invocare responsabilità altrui. È un arco di tempo nel quale bisogna dire cosa si è messo in campo per superare le condizioni di crisi.

Oggi - debbo dirlo e lo dico con assoluta onestà intellettuale - siamo qui a discutere e a proporre all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese una situazione, per quanto riguarda i nostri rapporti e le nostre politiche comunitarie, di assoluto degrado e peggioramento. Nel momento in cui sto parlando, le categorie del mondo agricolo sono allarmate e in uno stato di agitazione, con le loro rappresentanze, da Confagricoltura a Coldiretti, tutti in maniera trasversale, perché il problema c'è ed è vivo, non è visto da un'ottica di parte. Penso poi al mondo della pesca e al mondo dell'industria. Avete posto la questione di fiducia sull'ILVA. In un Paese che ha dovuto dismettere la chimica, che ha dovuto dismettere la metallurgia, che vede trasferire all'estero la propria meccanica, cosa immaginate che debbano mangiare gli italiani nel futuro? Quale lavoro, quale professione dovranno esercitare gli italiani in questo Paese, se oggi ancora una volta non date una mano e non assumete posizioni e atteggiamenti decisi, di assoluto sostegno alla nostra agricoltura? Ma di cosa pensate che dovremmo vivere? (*Applausi del senatore Candiani*).

O dobbiamo pur credere che, dietro al Governo Renzi, c'è quel sistema di poteri, quel sistema europeo e forse anche mondiale che immagina l'Italia come un grande mercato di consumo, un mercato di 60 milioni di abitanti che devono consumare e fare i lavori meno nobili nella costruzione del popolo europeo? Perché mai assumete questo atteggiamento assolutamente supino? Come mai il verbo del vostro agire non diventano le esigenze dei cittadini? Ma ci accorgiamo soltanto noi che si passa dal campo delle attività produttive a quello dei servizi? Ci accorgiamo solo noi delle file dei correntisti o dei piccoli risparmiatori che stanno dietro le banche? E voi, le vostre politiche?

E ancora, ce ne accorgiamo soltanto noi, oppure lo fate venir fuori soltanto quando ci sono fatti eclatanti, che anche questa mattina altri 1.200 immigrati sono arrivati sulle nostre coste? Con questo caldo estivo non riusciamo a far fronte nemmeno alle esigenze di tipo igienico, non riusciamo neanche a dare risposta al nostro senso di civiltà e di umanità, che pure vorremmo poter sostenere con mezzi adeguati per aiutare le povere persone che arrivano in queste condizioni sulle nostre coste.

Avete fallito. Oggi, ci vuole onestà intellettuale, signor Sottosegretario, anziché arrampicarsi con le risposte. Capisco che il ministro Martina quando va in giro per l'Italia è più impegnato a occuparsi della corrente interna al suo partito che a sviluppare le azioni del suo Ministero. L'ho visto arrivare in Sicilia in un momento in cui c'erano pescatori, allevatori e produttori in grandissima agitazione, eppure ha avuto solo il tempo per andare a fare una riunione di quattro ore e fondare la corrente interna al Partito Democratico.

Ormai siete diventati uomini di Palazzo ed avete perso completamente il rapporto con la gente. Se non fosse che ciò in questo momento storico ammazza le prospettive del nostro Paese, ne potremmo anche godere, ma questa vostra irresponsabilità assoluta rispetto alle necessità davvero ci sconvolge e ci mette nella posizione di non potervi accordare, neanche in tema di politiche europee, quella benevolenza che usiamo nella politica estera. Infatti, per quanto riguarda le politiche comunitarie non riuscite a stare a schiena dritta, non riuscite a portare le battaglie fino in fondo.

Poc'anzi, il Sottosegretario ha detto che non c'è colpa da parte dell'Italia: bisogna trovare i punti di mediazione all'interno del mercato comune. Certo, ora dopo la Brexit non potete neanche più dire: stiamo costruendo l'Europa dei popoli, stiamo costruendo la prospettiva, la partecipazione democratica. No, perché la scelta che avete fatto ora è di tornare all'Europa dei Governi. Sarà la Commissione che accentrerà su di sé tutti i poteri e questo popolo europeo vedrà l'Europa sempre più come una nemica, non si sentirà partecipe di nessuna decisione, bensì l'oggetto indifeso di qualunque iniziativa che assumerà l'Europa.

A fronte di un processo europeo che va in questa direzione, voi che fate? Dite che c'è il mercato comune. Ma in questo mercato comune l'Italia ha qualcosa da dire, ha la possibilità di dire e di proporre qualcosa? Il sottosegretario Gozi, un anno e mezzo fa, ci promise che avrebbe attivato le procedure per rivedere i Trattati. Ma non l'ha detto nelle premesse e neanche nelle risposte.

Questi, quando vanno in Europa, fanno ben altro, a questo punto; debbo pensare che vanno a sistemare le vicende che riguardano le assicurazioni o le banche. Vanno a sistemare le vicende che riguardano le piccole manovre che possono fare alla vigilia della campagna elettorale? Certamente, non hanno una visione del Paese, e soprattutto non hanno memoria o non hanno parola, perché - e mi accingo a concludere, signor Presidente - non è possibile non intrattenere con il Parlamento un rapporto di continuità tra quanto si dice prima, e quanto si dice durante e dopo. Soprattutto, non è possibile non dare peso alle parole affinché si trasformino in fatti concreti, con un Parlamento in cui la mia area ha sempre dato sostegno, ha sempre incoraggiato il Governo ad agire, perché in quell'agire avrebbe trovato anche la nostra determinazione.

Per questo, pur essendo presenti nel mio Gruppo elementi di varia sensibilità, per quanto mi riguarda esprimo voto contrario, ma anticipo che nel Gruppo ci saranno altre posizioni. *(Applausi della senatrice De Pin).*

GAMBARO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO (AL-A). Signora Presidente, questo provvedimento riveste un'importanza fondamentale. Sappiamo che, nonostante i miglioramenti nei tempi di recepimento, sono tante ancora le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. I dati parlano infatti di ben 82 procedure, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive. Le procedure di infrazione rappresentano il rischio di un costo ingente per il nostro Paese, anche per i meccanismi di maggiorazione delle sanzioni che, rapportate ai ritardi, diventano sempre più pesanti.

Le disposizioni del testo sono ovviamente molto eterogenee, come assai eterogenea è la produzione normativa dell'Unione europea. Si va dal recepimento della direttiva Barnier sul monopolio SIAE, alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica; dalla qualità della benzina e dei combustibili diesel, alla decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; dal regolamento volto a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Su quest'ultimo punto, com'è stato anche ampiamente dibattuto in Assemblea, vorrei sottolineare come venga previsto, in riferimento alle sole produzioni nazionali, l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Credo che questa dizione abbia necessità di una maggiore comprensione, anche al fine di tutelare le produzioni legate specificamente ad un territorio di produzione poiché una cosa è il luogo di produzione, un'altra cosa quello del confezionamento.

Tuttavia pensiamo anche che questo sia il tempo della responsabilità. In un momento in cui le istituzioni comunitarie mostrano le loro fragilità, in un momento in cui la vicenda Brexit ha contribuito a siglare uno dei momenti più delicati della storia dell'Unione, la persistente minaccia terroristica, la costruzione di muri fisici e mentali rappresentano seri ostacoli al progredire del processo di integrazione europea. Ma proprio perché siamo di fronte a questo quadro internazionale, abbiamo necessità di ancorarci a principi e valori che rafforzino le tutele per i cittadini europei.

Per far questo, strategico diventa un raccordo più stretto ed efficace tra Parlamento ed Esecutivo nazionale, come pure è necessario che il Governo partecipi con maggiore forza ed autorevolezza alla fase negoziale delle decisioni che si assumono nelle sedi europee. Ed è proprio in questa fase ascendente del processo che possono insorgere scontri, scontri che non riguardano solamente i singoli negoziati. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci muoviamo in un terreno che vede sullo sfondo l'ampia crisi che sta attraversando l'Europa. Dappertutto vediamo squilibri sociali profondi, sacche di povertà sempre più vistose, difficoltà economiche del tessuto produttivo, fallimenti di imprese, disagio sociale di ogni tipo. Questo significa che per riconciliarsi con l'ideale europeo, o con il sogno europeo dei precursori, occorre percorrere strade diverse e in grado di ridare senso al concetto di cittadinanza europea.

Gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni sono chiari: sarà necessario rilanciare complessivamente l'occupazione, definire una strategia di sicurezza comune e fronteggiare con risolutezza il tema del fenomeno migratorio. Tutto questo influisce sulla crisi delle istituzioni comunitarie che si nutre della crisi politica esplosa nel cuore dell'Europa.

Possiamo ritenere che votando questo provvedimento, diamo un segnale di credibilità nella misura in cui dimostriamo di essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza

all'Europa, ma non ad occhi chiusi, non supinamente, nella consapevolezza che la legge di delegazione annuale non è e non deve essere un passaggio semplicistico o un mero adempimento burocratico.

Ci troviamo, al contrario, di fronte ad un vero strumento politico per trasformare in misure concrete per i cittadini ciò che viene elaborato in Europa. Dobbiamo quindi abbandonare lo sguardo di ineluttabilità, a cui forse ci siamo abituati negli ultimi anni, e assumere un ruolo più attivo, costruttivamente più critico ogniqualvolta sia necessario, ma sempre a favore dei cittadini italiani e del miglioramento della loro qualità della vita.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Come già illustrato nel dettaglio dal collega Romano, il provvedimento si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 15 direttive europee, una raccomandazione CERS e una decisione quadro. Inoltre, reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, nonché disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

Non è passato molto tempo da quando quest'Assemblea ha discusso la legge europea; ebbene, oggi come allora mi fa piacere ricordare e ringraziare il Governo - in particolare il sottosegretario Gozi - per l'attenzione che giustamente si deve a questo strumento legislativo. Non di meno, la volontà espressa e intrapresa si inserisce in un percorso responsabile e laborioso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti.

Giungere ad una rapida approvazione delle leggi di delegazione europea ha consentito di garantire, ad oggi, l'attuazione in via legislativa di oltre 100 direttive; ad esse andranno aggiunte le 15 direttive che formano l'oggetto del provvedimento oggi in votazione. Siamo di fronte, quindi, ad un vero e proprio cambio di orientamento rispetto al passato. La rapida approvazione delle leggi europee, infatti, non solo ha ridato credibilità al nostro Paese a livello comunitario, ma ha anche permesso la chiusura di decine di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Anche se l'*iter* in Commissione politiche europee è stato veloce, le materie trattate sono particolarmente interessanti proprio perché eterogenee per materia, i cui settori sono in continua evoluzione. Basti pensare alla materia ambientale, a quella fiscale ma anche al settore giustizia. Considerata - appunto - la diversificazione delle materie contenute faccio un breve richiamo alle parti di competenza della 13^a Commissione permanente, di cui faccio parte, che ho avuto modo di seguire con più attenzione.

L'articolo 3, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1143 del 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive; l'articolo 16, invece, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 1513 del 2015, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva comunitaria n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infine, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il riferimento alla direttiva n. 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo, infatti, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

Come dicevo prima, gli argomenti ivi contenuti, sono delicati e meritevoli di attenzione poiché coinvolgono più aspetti: sociali, economici e legislativi. Ne ho avuto contezza, in sede referente, quando ho presentato in Commissione un ordine del giorno - successivamente accolto - sullo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia. Difatti, per educare e sostenere consumatori ed esercenti a utilizzare i pagamenti digitali, non basta un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione italiana, bensì occorre promuovere un'azione di incentivo da parte del soggetto pubblico.

Ricordo che rendere tracciabili i pagamenti usando strumenti digitali aiuta a contrastare l'evasione fiscale. Nel resto della società europea, nonostante sia più diffuso il pagamento digitale rispetto a quella italiana, il tessuto economico e sociale è diverso, con esigenze e specificità proprie. Di questo non possiamo non tenerne conto, perciò i provvedimenti e gli adeguamenti alle disposizioni europee devono essere valutati e adattati a singole realtà nazionali.

Concludendo, signora Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno. Come già rimarcato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere visto solamente come una azione calata dall'alto, anzi, gli si deve dare ampio riconoscimento e merito di intervenire su aspetti delicati, innovativi e sociali che trovano la loro fonte e il loro inquadramento nella cornice europea.

È anche questo il valore aggiunto dell'Unione europea che tanto spesso invece criticiamo. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Autonomie-PSI-MAIE di cui faccio parte. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, la legge di delegazione europea del 2015 è approvata - guarda caso - non dico alla fine, ma oltre la metà del 2016 e la prima riflessione che dobbiamo fare è la seguente: perché si fa la legge di delegazione europea? Si fa per delegare il Governo ad assumere con urgenza gli atti di recepimento della normativa comunitaria, al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione e noi, la legge di delegazione europea 2015 - è scritto così in un bellissimo *dossier* blu predisposto dal Senato - la approviamo alle soglie dell'agosto del 2016. Capite bene che se quella aveva una funzione, quella è già stata tradita.

In secondo luogo, badate che facciamo molta retorica attorno all'Unione europea, ma se noi leggessimo nel merito i contenuti della normativa che dobbiamo recepire scopriremmo che cosa è esattamente, fuori dalla retorica, l'Unione. Prendo l'articolo 5, quello che ci ha visti più impegnati in questa serata, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'Unione europea (badate che quello che sto per dire vale per il provvedimento in esame e per quelli che abbiamo già adottato in altri tempi negli anni precedenti) è un insieme affastellato di disposizioni penetranti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che regolano la vita dei cittadini fino al punto di stabilire cosa devono mangiare, come devono coricarsi in un albergo, come devono pagare il loro conto corrente in banca, come devono respirare l'aria del loro Paese, magari inquinata da un sistema di utilizzo di carburanti che non appare essere il migliore per la salute dei cittadini. Penetra in ogni angolo della nostra esistenza, ma lo fa solo attraverso le questioni di interesse commerciale o meglio, soprattutto, prevalentemente in ragione degli interessi commerciali. Poi ci lamentiamo e ci poniamo il problema se in questa Europa martoriata dalla crisi esplose un processo populista di negazione di quel progetto di unità europea, ma non ci dobbiamo stupire.

Lo dico al Governo, perché nei miei interventi all'articolo 5, proprio questa sera, ho tentato di spiegare che per salvare l'Europa, cioè per salvare il progetto e anche i legittimi interessi economici, noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo avere una tensione diversa, dobbiamo rendere prioritari, anche verso il sostegno e lo sviluppo dell'Unione europea, i diritti dei cittadini, la loro vita, la loro esistenza, le loro aspirazioni, i loro bisogni. Se non facciamo questo, non ci sono prepotenza, arroganza parlamentare o di Governo che possano resistere. Lo tsunami arriva: la natura non si può provocare fino all'infinito, perché a questo mondo c'è un finito in ogni luogo e per ogni cosa. Quindi, arriva con il suo conto così negativo che anche tutto ciò che abbiamo e potremo ancora costruire di buono è pregiudicato.

È noto a tutti che non ho un'antipatia pregiudiziale per l'area democratica e progressista di questo Paese: mi riferisco a quell'area vasta e ampia di buoni sentimenti che ha fatto parte ed è il riferimento principale della mia storia politica e anche del mio impegno attuale. Qualche volta qualcuno di noi tenta di dire: fermati un attimo, ragiona insieme a noi sul merito delle questioni che poniamo, come, per esempio, la difesa di un'economia come quella meridionale, che rimane prevalentemente legata allo sviluppo locale e non ha grandi imprese. Tuttavia, quand'anche ce le avesse, invito tutti a fare una riflessione per capire in quale stato sono. Non voglio parlare dell'alluminio del Sulcis e dell'ILVA. Noi approviamo norme che contengono una sorta di licenza a

uccidere, un'impunità per il futuro in ragione della condizione in cui i nostri impianti industriali operano e per i danni e gli impatti sulla condizione di salute dei cittadini e dell'ambiente.

Abbiamo bisogno di cambiare modalità di sviluppo, di sostenere lo sviluppo locale, di tornare alle vocazioni produttive dei luoghi e di garantire una modalità ecosostenibile. Ma ciò non vale solo per noi, vale per il mondo. Se non salviamo il pianeta, non salviamo l'umanità. Se c'è qualcuno che, avendo una certa età, sta considerando che, se anche il danno arrivasse, non cambierebbe molto le cose, fa un ragionamento egoista, che non è concepibile in chi esercita funzioni di governo e di responsabilità complessiva per un Paese, per un Continente, per il mondo.

Mi rivolgo al Sottosegretario presente e a tutto il Governo: proviamo a ragionare con la testa che sta maturando dentro la nostra popolazione. Badate, questi non sono temi che non si capiscono. I nostri cittadini e le nostre comunità hanno ben presenti questi temi ed è su questi che si gioca la prospettiva di un Governo democratico in questo Paese. In questa prospettiva si vince, per un Governo democratico in questo Paese, o si perde e chi non lo capisce ne è responsabile per oggi e anche per domani. *(Applausi dal Gruppo Misto).*

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, non posso non iniziare il mio intervento senza reiterare un giudizio positivo sull'azione del Governo per quanto riguarda l'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che finalmente va a rodaggio e comincia a funzionare.

Un segno di questo funzionamento credo sia anche il fatto che ci troviamo a discutere tempestivamente la legge di delegazione europea, dopo aver approvato la legge europea per il 2015. Credo che di questa azione vada dato merito al Governo e anche al sottosegretario Gozi. Questo è un segnale del fatto che il Governo italiano comincia a capire che la politica europea è un elemento importante e fondamentale della politica nazionale, non è qualcosa di secondario, ma è assolutamente decisiva.

Credo che occorra dire che il Governo, anche attraverso le continue sollecitazioni ricevute da questa Assemblea, comincia ad avere una politica europea che non è la politica remissiva di chi va a prendere ordini, né la politica di chi pensa di battere i pugni sul tavolo.

Il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel percorso convinto e puntuale che il Governo e il Parlamento stanno praticando, per dare piena attuazione alle opportunità connesse all'appartenenza e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Esprimiamo dunque apprezzamento per l'impegno del Governo di investire con costanza energie e risorse nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria. È una scelta che riteniamo strategica e qualificante.

Questa impronta forte ci ha consentito, nel corso di questa legislatura, di portare in Assemblea tre leggi di delegazione e tre leggi europee e di chiudere numerose procedure di infrazione. Anche il fatto di aver scelto di utilizzare pienamente le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 rappresenta una decisione certamente faticosa, ma che giudichiamo profondamente positiva. Il fatto di predisporre sia la legge europea, sia la legge di delegazione, dividendo così il momento del recepimento delle direttive da quello più stringente, relativo al superamento del contenzioso europeo, e il fatto di procedere presentando simultaneamente due provvedimenti alla Camera dei deputati e al Senato, costituiscono, a nostro giudizio, scelte intelligenti, che consentono di velocizzare il percorso legislativo, evitando passaggi a vuoto e garantendo al contempo l'approfondimento e l'analisi necessaria.

Anche in riferimento al provvedimento oggi in esame si è generato un confronto proficuo tra il Parlamento e l'Esecutivo, che ci consente oggi di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea un testo migliorato rispetto alla proposta iniziale del Governo, ampliato nei contenuti e più efficace nell'azione. L'Italia, sia in riferimento al contenzioso europeo, sia in riferimento alla velocità di recepimento degli atti normativi comunitari, si avvicina finalmente al normale livello fisiologico degli altri grandi Stati europei. Se dunque è importante adeguare velocemente la normativa nazionale a quella europea, ancor più strategico, dal punto di vista politico, è poter partecipare con autorevolezza e credibilità alla fase negoziale di queste stesse decisioni. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa di essere in grado di mantenere gli impegni e contribuiamo ad accrescere l'importanza del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella composizione delle grandi sfide, che oggi si pongono al centro dell'agenda politica europea.

Quindi, con la legge di delegazione 2015 mettiamo i cittadini e le imprese italiane nella condizione di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone: in primo luogo, per l'importanza strategica che rivestono le tematiche qui contenute; in materia ambientale, con l'impegno ad adottare misure per una riduzione sostenuta, ad esempio, dell'utilizzo delle borse di plastica, con gli interventi relativi alla qualità di benzina e carburanti *diesel*, con quelli volti alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il recepimento della direttiva che limita le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Ma anche con il recepimento di atti che incidono direttamente sulla qualità della vita di cittadini e sulle opportunità per le nostre imprese.

Ha ragione il collega Uras, che mi ha preceduto, nel dire che molto spesso l'Europa condiziona il nostro modo di vivere e anche l'aria che respiriamo nella nostra terra. Però, probabilmente, è grazie anche all'Europa che l'aria che respiriamo sarà migliore di quella che avremmo in caso contrario.

Anche sul versante di interesse delle imprese si introducono principi normativi utili, affinché il nostro sistema produttivo possa sfruttare al meglio le opportunità del mercato unico europeo, investendo così su innovazione e crescita.

Sono molti altri, signora Presidente, gli ambiti di intervento di questo provvedimento, che delega il Governo su questioni molto rilevanti in materia finanziaria, nel settore della giustizia e nel comparto culturale, come l'intervento sui diritti d'autore e il ruolo di SIAE: un intervento frutto di un percorso di mediazione, che ha aperto una discussione importante e un confronto utile che riteniamo debba proseguire.

Abbiamo ben chiari gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni: accelerare sugli investimenti strategici, rafforzare l'unione economica e monetaria e completare l'unione finanziaria, sostenere con convinzione la ripresa dell'economia reale e il rilancio dell'occupazione; sarà necessario definire con celerità una politica di sicurezza e difesa comune e promuovere con determinazione un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto. Il tutto dovrà essere una risposta alla crisi profonda che l'Unione sta attraversando. Di fronte a squilibri sociali ampi e a difficoltà economiche diffuse, per riavvicinarci all'Europa dobbiamo percorrere certamente una strada nuova, dobbiamo scegliere un approccio nuovo in grado di rifondare il senso di cittadinanza europea. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare ad un futuro in comune.

Maggiore visione europea, quindi, minore egoismo nazionale, più provvedimenti, come questo che stiamo per approvare, che permettano di ampliare un'unica visione comune europea. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 20,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (2345)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni

parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;

2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*termine di recepimento: 31 dicembre 2016*).

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.4

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

G1.100

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

G1.101

D'ALI'

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015, premesso che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5^a Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato-, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»-, stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

[ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

[ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

[ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.11

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;
d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione».

G3.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la

convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

4.1

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;*

b) *sopprimere le parole: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

4.2

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

[ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

[ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«*Od*) La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere e) e f);».

Consequentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le lettere e) e f),».

4.7

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «Al comma» a: « seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

RUTA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

CANDIANI, Giovanni MAURO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

RUTA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)

RUTA (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";
premessi che:

l'articolo 5, del disegno di legge all'esame, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;
per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere

la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

(*) I senatori Candiani e Giovanni Mauro aggiungono la firma in corso di seduta

5.6

[LIUZZI](#), [BONFRISCO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONFRISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «che si riferiscono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.9

[TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [BONFRISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.10

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.11

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12/1

AMIDEI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole: «, del luogo di produzione,».

(*) Il senatore Ruvolo e i restanti componenti del Gruppo AL-A aggiungono la firma in corso di seduta

5.12

CANDIANI, Giovanni MAURO, RIZZOTTI (*), PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.14

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «Al comma» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.16

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

5.17

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.15

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

5.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

5.22

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.26

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.28

[CANDIANI](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

5.29

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

G5.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;
premessi che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b*) prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando nella competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzietà e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzietà garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

G5.103

DONNO

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

G5.104

DONNO

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesse che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale; a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

G5.104 (testo 2)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesse che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale; a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di

determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «Al comma» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Id. em. 7.9

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

[CANDIANI, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.13

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.15

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.18

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19

[COTTI, MONTEVECCHI](#)

Id. em. 7.18

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.21

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.23

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.25

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.26

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.28

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.31

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le seguenti: «penali e amministrative».

7.35

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.35

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sost. id. em. 7.38

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.10

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» inserire le seguenti: «e complemento».

8.4

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

[CONSIGLIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

8.6

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

G8.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

9.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

9.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possano essere» con la seguente: «siano».

9.6

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
- b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
- c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
- e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
- f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
- h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chiedi l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può

irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

[BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA](#)

Respinto

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«Oa) prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

[BOTTICI, CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3) *alla lettera e), dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

10.4

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.5

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.6

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» aggiungere le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

10.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

10.8

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

10.9

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

10.11

[LIUZZI](#)

Improcedibile

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

G10.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche

Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al

principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

(*) Accolto dal Governo

G10.102

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a*) alla lettera *m*)) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

G10.102 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a*) alla lettera *m*)) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione

europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.1

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento».

11.3

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di

pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «apportare modifiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
- 2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;
- 3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

- 1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
 - a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
 - b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;
- 2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

- 1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
- 2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

[COMAROLI, TOSATO, CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

[COMAROLI, TOSATO, CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

- 1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
- 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.10

[COMAROLI, TOSATO, CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

- 1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

[COMAROLI, TOSATO, CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
- 2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a

prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «il potere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento

elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;

h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:

1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;

2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli

di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.3

[MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere n-bis) e n-ter), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere n-bis) e n-ter) andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Le parole da: «Dopo» a: «comma 9,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera l) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera l), in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) a decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

G12.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che illimitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici,

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

13.1

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

[LIUZZI](#), [BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE».

14.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» inserire le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

14.9

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «prodotto;".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

14.10

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

14.11

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

14.12

[BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera g), all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;

la lettera l) dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai principi della più ampia

trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

(*) Accolto dal Governo

G14.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera 1), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

(*) Accolto dal Governo

G14.102

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitigino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;

c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

- 2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
- 2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
- 2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
- 2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
- 2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
- 3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
- 3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- 3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
- 4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
- 5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
- 5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
- 5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
- d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
- 1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
- 2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
- 2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- 2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
- 2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
- 2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

3) prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

4) prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di

comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci,

tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.1

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le seguenti: «interessi legittimi».

15.4

[CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G15.4

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

G15.4 (già em. 15.4)

[CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

(*) Accolto dal Governo

15.2

[LIUZZI, BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) prima della parola: «dichiarare» *premettere le seguenti:* «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) dopo le parole: «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti:* «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

15.3

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

15.5

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) dopo le parole: «prevedere che, per i trust, », inserire le seguenti: «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai trust, »;

b) dopo le parole: «in un'apposita sezione», inserire le seguenti: «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

15.6

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Ritirato e trasformato nell'odg G15.6

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o trust e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o trust» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d) ricoprire la posizione di «trustee» in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».

G15.6 (già em. 15.6)

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.6.

(*) Accolto dal Governo

15.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

EMENDAMENTI

16.1

[LIUZZI](#), [BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

[FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti», inserire le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

17.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente», con le seguenti: «di sei mesi».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

EMENDAMENTI

18.1

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

CROSIO, CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «delle navi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

CROSIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.7

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

CROSIO, CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «intervenedo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

CROSIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «intervenedo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

19.1

[LIUZZI](#), [BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

19.2

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Le parole da: «Al comma» a: «condanna,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti: «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

[CANDIANI](#), [STEFANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta quote».

19.9

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

G19.100

CANDIANI, STEFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

(*) Non accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;

e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;

g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;

h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;

i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remunererà in forma compensativa i titolari dei diritti;

m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

20.1

[LIUZZI](#), [BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.6

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

Oa-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati *standard* di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 20 14/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

Oa-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

Oa-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

Oa-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

Oa-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

Oa-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

Oa-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

Oa-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

Oa-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

Oa-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

Oa-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

Oa-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

Oa-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da

garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

Oa-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI

Le parole da: «Al comma» a: «interesse;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*Oa*) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 20 I 4/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

Oa-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

Oa-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

Oa-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.9

MONTEVECCHI, CRIMI, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*Oa*) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*o*) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative *commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

MONTEVECCHI, CRIMI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*Oa*) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*Oa*) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.8

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.12

CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «accertare,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.16

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinquies) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» inserire le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18

CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» inserire le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis*) stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire

all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.24

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Conseguentemente, all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3-bis.

20.25

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.26

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Id. em. 20.25

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

[AMIDEI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

[CROSIO](#), [CANDIANI](#)

Sost. id. em. 20.27

Sopprimere la lettera h).

20.30

[CRIMI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.29

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio,

parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.31

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

20.32

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «di esenzione» inserire le seguenti: «parziale,»;
- b) dopo le parole: «spettacoli dal vivo» inserire le seguenti: «, sotto la loro responsabilità,»;
- c) sopprimere le parole da: «, nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.

20.35

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.38

LIUZZI, BONFRISCO

Improcedibile

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«On) al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Sostituire la lettera, n), con la seguente:

«n) determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: «ridefinire» con la seguente: «determinare»;

b) *prima delle parole*: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti*: «ridefinendo anche quelli».

20.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 20 14/26/UE» inserire le seguenti: «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», inserire le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.43

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negozi azioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

CROSIO, CANDIANI

Sost. id. em. 20.45

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o*) si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.47

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.51

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G20.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla

gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell'ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i principi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell'attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l'applicazione dei criteri elencati nell'articolo 20 ed esplicitati nell'emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

G20.102

LIUZZI, BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 20, fissa principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali on line forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi - alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

- al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

- nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a) in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le

Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b) in relazione alla lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c) a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

(*) Non accolto dal Governo

G20.103

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrizzazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

G20.104

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

670ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, ormai sappiamo che la legge europea e la legge di delegazione europea sono i due strumenti con cui la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 aveva dato

l'opportunità, l'onere e l'onore ai parlamentari di contribuire al recepimento delle direttive europee e di commentare l'adozione dei regolamenti.

Tuttavia, in questi anni, si è fatto uso dello strumento in maniera... (*Brusio*).

Scusate, chiederei se si possa fare silenzio, perché non riesco a parlare: ho la voce un po' bassa e faccio fatica.

PRESIDENTE. Cerchiamo di favorire l'intervento della senatrice Fattori, abbassando il tono di voce o recandoci fuori dall'Aula per svolgere eventuali dialoghi.

FATTORI (*M5S*). Grazie, Presidente.

Si tratta di uno strumento importante, perché la normativa europea ormai costituisce il 70 per cento delle nuove leggi e sappiamo bene come queste spesso cozzino con gli interessi del nostro Paese. È uno strumento importante per dare l'opportunità ai parlamentari - soprattutto dell'opposizione, perché la legge europea e la legge di delegazione europea riguardano tutti i cittadini - di intervenire su questi temi. Negli ultimi anni tale strumento è stato invece usato in malo modo. Infatti si calendarizza il disegno di legge di delegazione europea alla Camera e il disegno di legge europea al Senato; dopodiché, dopo il primo passaggio, i due provvedimenti vengono blindati nella Camera corrispondente (anche in questo caso il disegno di legge di delegazione è arrivato blindato). Quindi, tutte le discussioni in Commissione, tutti gli emendamenti e qualunque tentativo di modifica erano solo una buffonata, perché sapevamo già dall'inizio che nulla sarebbe stato accettato e che nessun emendamento sarebbe stato accolto semplicemente perché non si vuole ripassare all'altra Camera. Stigmatizzo pertanto questo comportamento assolutamente privo di senso; fa perdere tempo alle Commissioni e all'Assemblea parlamentare per qualcosa che - si sa già - non verrà modificato.

Pertanto, propongo fin d'ora di adottare il sistema monocamerale, che tanto vi piace e che già adottate, anche in deroga ai principi della nostra vigente Costituzione, per il disegno di legge europea e per la legge di delegazione europea.

Alla Camera avevamo proposto talune modifiche perché sapevamo già che qui nulla sarebbe potuto essere accolto; in particolare, avevamo chiesto di togliere il monopolio alla SIAE per quanto riguarda la direttiva sui diritti d'autore. Sappiamo che, purtroppo, in Italia, vige questo monopolio. Alla Camera avevamo presentato emendamenti congrui per concedere una libertà di scelta rispetto a quello che è stato il monopolio degli ultimi settant'anni; non sono stati accolti e ovviamente il disegno di legge di delegazione verrà approvato tal quale.

Ci sono normative per le quali non ci sentiamo di dare la delega al Governo: per esempio, la direttiva sullo scambio di tessuti di cellule di organi, su cui veramente vorremmo avere una discussione seria in Parlamento, perché non sono questioni che possiamo delegare all'Unione europea; sono temi etici e scientifici molto profondi, per i quali chiediamo invece che si svolga una discussione: in questo momento mi rivolgo specialmente al relatore, affinché ponga una particolare attenzione su questa direttiva.

Abbiamo parlato della direttiva sull'etichettatura. Nel testo della legge europea eravamo riusciti a fare ritirare al Governo il famoso articolo 3, che impediva di indicare in etichetta l'origine della materia prima. Eravamo contenti, abbiamo fatto comunicati stampa, eravamo tutti felici e invece avete reintrodotta la norma con il disegno di legge di delegazione europea, quindi avete nuovamente svenduto le nostre eccellenze alle multinazionali.

Mi rivolgo a chi ieri ha fatto presente che noi italiani abbiamo aziende di trasformazione molto importanti. Ebbene, le aziende di trasformazione sarebbero ancora più tutelate se si tutelasse l'intera filiera, dalla produzione alla trasformazione fino al consumatore, in modo da dare a quest'ultimo la possibilità di scegliere quale tipo di qualità vuole nel prodotto trasformato.

Non vedo nulla di strano nell'indicare in etichetta l'origine della materia prima: il consumatore potrà così scegliere se consumare un prosciutto di Parma con le cosce che provengono dalla Polonia oppure uno nostrano. Si tratta semplicemente di tutelare la filiera e di dare libertà di scelta al consumatore, che voi applicando queste direttive gli negate. Qui sorge un altro problema, che è politico.

Nei nostri confronti risultano aperte quattro procedure di infrazione: due riguardano gli aiuti di Stato - e forse una si aprirà, per quanto riguarda l'ILVA - e due riguardano i rifiuti. Vorrei far presente ancora una volta che andare in infrazione su determinati argomenti è una scelta politica e decidere di adeguarsi per quanto riguarda le eccellenze agroalimentari e invece di andare in infrazione per quanto riguarda la gestione virtuosa dei rifiuti è un'infamia: è un'infamia anche per i vostri cittadini. Noi preferiamo andare in infrazione per tutelare l'agroalimentare e vogliamo invece

che risolvi le infrazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, soprattutto in Campania. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sono scelte politiche, non è l'Europa che ce lo chiede. L'Europa ci dice tante cose e noi ascoltiamo solo quelle che vi fanno comodo, inclusa una norma che ancora una volta tutela le banche. Dopo i *bail in*, ci ritroviamo di nuovo a discutere di una direttiva che, dovendo dare la delega, non sappiamo come sarà interpretata dal Governo.

Anche per questi particolari argomenti, annuncio il voto assolutamente contrario del Movimento 5 Stelle. Non vogliamo dare mai delega al Governo; vogliamo dare sovranità al Parlamento, soprattutto per quanto riguarda la normativa europea. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda, come ben sappiamo, l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Il provvedimento contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Si tratta, quindi, di un provvedimento che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo. In questo modo, l'Italia ottempera (per così dire) agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto, però, il Parlamento italiano si trova a recepire e a dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva e talvolta - per non dire troppo spesso - si assiste alla pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, senza che nulla venga fatto se non accettare pedissequamente le proposte dell'Unione europea. Questo va a incidere in maniera negativa nei settori cruciali della nostra economia e della nostra società. Noi siamo critici - molto critici - nei confronti di questa prassi legislativa, del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema Paese.

Vi sono altresì dei gravi profili critici all'interno del disegno di legge oggi in discussione in Assemblea. Mi riferisco, in primo luogo, all'articolo 5, di cui abbiamo parlato abbondantemente nella giornata di ieri. Mi ha particolarmente impressionato il modo con cui, senza capire, si è accettato di abdicare all'Europa per quanto riguarda il nostro *made in Italy*: abbiamo svenduto la nostra qualità, la nostra etichetta e le nostre peculiarità. Stiamo vivendo un momento storico negativo e mi auguro che gli agricoltori a suo tempo sapranno capire che questo Governo non solo non sta facendo alcunché per l'agricoltura, ma - anzi - sta creandole un grande danno.

Il provvedimento in esame reca norme in materia di etichettatura e prevede che il recepimento di norme comunitarie possa comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali; ripeto: abrogazione delle disposizioni nazionali. Faccio i miei complimenti al signor Ministro, che non è presente in Aula e che non so quando vedremo (non vedo nemmeno il Vice Ministro, ma non fa nulla). Siamo assolutamente contrari a questa *ratio*, in quanto non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy*. Piuttosto, dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare invece il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Cito l'intervento della senatrice Bertuzzi (a seguire ne citerò anche altri) e i limiti di certe affermazioni che sono contraddittorie con la posizione che si è poi assunta. Per un attimo mi ero illuso credendo che, a nome del Partito Democratico, la senatrice Bertuzzi avesse colto l'importanza di indicare in etichetta il luogo di produzione, ad esempio quando ha citato (ma in forma contraddittoria) il vino. Siamo il Paese con i più alti indici di etichette, protezione, garanzia e quant'altro. Se oggi il vino vanta delle caratteristiche e riusciamo a venderlo come un prodotto di grande qualità - il migliore al mondo - è grazie a queste etichette che ne hanno garantito l'origine, la produzione, il luogo e le caratteristiche.

Parlate di biodiversità, ma poi rinunciate a indicare il luogo di produzione di un Paese, come l'Italia, che si caratterizza per avere territori di produzione ognuno diverso dall'altro e con peculiarità specifiche che garantiscono e determinano l'eccellenza dei nostri prodotti, che oggi voi, in un sol colpo, annullate e cancellate. Un esempio concreto è che non si parla dell'olio che viene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia o da altri Paesi. Quindi, il prodotto di qualità italiana, etichettato come *made in Italy*, oggi sta subendo un danno enorme.

Altri punti, che ho già citato e che ho riscontrato nella legge europea, riguardano anche il fatto che si individuano come organi di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob. In questo senso, a mio avviso si sta facendo un altro grande errore, perché abbiamo visto che le attività di controllo a cui sono preposte non sono state condotte con adeguata efficacia e, comunque, il loro risultato è stato alquanto discutibile. Abbiamo visto come, nelle fattispecie introdotte, si conferisce alla Banca d'Italia questa facoltà e questa possibilità quando tutte le banche italiane sono state praticamente salvate a danno dei risparmiatori italiani.

Io, francamente, voglio allontanarmi dal discorso che avevo scritto, che chiedo di poter allegare al Resoconto stenografico della seduta odierna. Era un discorso di carattere politico, che vorrei lasciare agli atti, preferendo dedicare questi ultimi e pochi minuti a una discussione riguardante l'agricoltura. Perché oggi, attraverso questa legge di delegazione europea, stiamo celebrando il funerale del *made in Italy*.

Io ho sentito ieri parlare anche il Vice Ministro, così come ho sentito anche il senatore Dalla Tor, che cito, quando a un certo punto ha detto che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma perché continuiamo a dare notizie imprecise? Non siamo autosufficienti. Ma perché nessuno ricorda che vi sono dati di fatto e fattori di contingenza? Dagli anni Settanta a oggi da 18 milioni di ettari di terreno coltivabile siamo passati a 13 milioni di ettari: per carità, la differenza destinata allo sviluppo industriale e alle strade. Poi non è vero, caro collega, che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma se lo fossimo, sarebbe ancora peggio. Proprio per questo, se importiamo prodotti, dobbiamo essere certi della differenza tra il nostro prodotto, italiano, garantito, e un prodotto che viene dall'estero. Dovremmo preoccuparci ancora di più di questo.

Pare però che non si capisca l'importanza di indicare nelle etichette il luogo di produzione. Per assurdo, potremmo anche accettare che il confezionamento avvenisse in un altro Paese, a condizione di sapere qual è il luogo di produzione che ne determina la qualità, le peculiarità e le caratteristiche che prima ho citato. Ma questo sembra non essere capito, o forse davvero c'è un atteggiamento di sudditanza verso questa Europa che nulla sta dando al nostro Paese.

Volevo anche citare il vice ministro Olivero, che ha parlato di piena tracciabilità dei prodotti e di ingenti risorse. Non so da dove tiri fuori queste ingenti risorse perché, se si riferisce al tavolo cerealicolo, ieri si è proprio citata (come ricordava giustamente anche il senatore D'Alì) la crisi del settore cerealicolo. Ma cosa sono quei tre milioni di euro per il 2016 o quei sette milioni per il 2017, che incidono, se solo li dividessimo per il grano tenero, per 10 centesimi al quintale? Non oso suddividerli per il mais, per l'orzo, per il grano duro, altrimenti parleremmo solo di due o tre centesimi per quintale.

Ma pensate che siano messi così male gli agricoltori italiani da aver bisogno dell'elemosina che proponete loro con questo piano cerealicolo da due o tre centesimi per quintale? No, signori vi sbagliate. Gli agricoltori italiani, se ancora oggi praticano l'agricoltura, è perché hanno tanta dignità. Ma sono stanchi. Sono stanchi di essere trattati in questo modo da un Governo che non sa capire i veri problemi dell'agricoltura e da un Ministro che non si presenta neanche in Aula quando si parla di leggi dell'agricoltura.

Vorrei citare anche un'altra collega, la senatrice del PD Pignedoli, che è stata Vice Presidente della Commissione agricoltura. Qual è il fiore all'occhiello di questa legge che ha menzionato ieri? La collega ha detto che avete messo in rete gli agricoltori. Forse c'è un *lapsus*: gli agricoltori sono stati messi nella rete, sono caduti nella rete di questo Governo. Però vi sbagliate se pensate di risolvere i problemi dell'agricoltura in questo modo perché gli agricoltori sono, innanzitutto, delle brave persone che hanno nella famiglia l'indole dell'impresa e, seppure i loro ritmi di vita sono segnati dalle stagioni, sapranno reagire all'ingiustizia che questo Governo oggi fa all'agricoltura italiana.

Siamo stanchi! Lo dico a nome di tutti gli agricoltori: cercate di fare qualcosa, altrimenti l'agricoltura muore. Per tali ragioni, solo per buona volontà, ci asterremo dalla votazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto stenografico.

COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver svolto un lavoro complesso e aver tenuto in equilibrio questo provvedimento importante. Ringrazio anche il Governo e il

presidente della Commissione 14^a Vannino Chiti, che ha sempre governato questa Commissione con grande equilibrio e cui tutti noi siamo riconoscenti per come si è mosso anche in occasione di questo percorso della legge di delegazione.

Presidente, in passato nel nostro Paese abbiamo assistito ad un europeismo che definirei acritico, un euro-entusiasmo che ci faceva pensare all'Europa come alla panacea per tutti i mali, ma che dimostrava nei fatti concreti una certa superficialità. Questo ha condotto ad alcune scelte che oggi scontiamo. Oggi ci troviamo a dover risalire la corrente per errori fatti per un eccesso di faciloneria nell'approccio ai temi europei e però ci troviamo in una condizione per certi aspetti opposta: un euro-scetticismo ipercritico e, a sua volta, superficiale. Oggi l'Europa viene spesso utilizzata per polemiche di bassissima lega a scopi interni, che non tengono conto della realtà economica, sociale e imprenditoriale, né dell'Unione europea, né del nostro Paese. Sia l'europeismo acritico che l'euroscetticismo ipercritico mi sembrano due espressioni provinciali del nostro Paese, un modo di entrare in un *club* come se dovessimo sempre chiedere qualcosa o pretendere, senza mai sentirci protagonisti attivi, o coloro che fanno in prima persona la politica europea e non quelli che devono semplicemente averne il riflesso più o meno indiretto. Non abbiamo nulla da chiedere, né da mendicare. Chiediamo soltanto il rispetto dei Trattati che abbiamo liberamente sottoscritto e una loro applicazione lungimirante volta a rafforzare l'Unione e non a indebolirla. C'è stato molto strabismo nella lettura dei Trattati che ha portato a vedere solo l'aspetto della stabilità, anziché anche quello della crescita.

C'è un merito che va riconosciuto al Governo Renzi: ha saputo imporre ai nostri *partner* e interlocutori europei una visione più equilibrata e sana, tanto più necessaria in una fase come quella che abbiamo vissuto che è stata caratterizzata e connotata da una lunga fase di recessione dovuta alla crisi finanziaria.

Per fare questo e riuscire ad ottenere il riequilibrio del tema della stabilità e della crescita è stato necessario recuperare la credibilità, che - mi spiace dirlo - il nostro Paese aveva perso sia per la sua incapacità di mantenere gli impegni assunti, *in primis* nella riduzione del debito pubblico, sia per i comportamenti eccentrici di alcuni nostri rappresentanti e per il discredito personale che si rifletteva, a causa loro, sull'intero Paese. Si tratta di un discredito che, a volte, temo potrebbe ritrovare fiato, sentendo i toni sguaiati di alcune opposizioni, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula e che non fanno bene né alla serietà del dibattito, né all'immagine dell'Italia.

Oggi l'Italia ha recuperato totalmente la propria credibilità sul piano personale dei propri rappresentanti, grazie all'opera del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del suo Governo. Lo abbiamo visto all'indomani della cosiddetta Brexit, quando si è riunito a Berlino un trio composto da François Hollande, da Angela Merkel e da Matteo Renzi. Non avevamo mai visto, in passato, Presidenti del Consiglio italiani chiamati in una fase di crisi acuta, come quella che si è verificata dopo la Brexit. Lo abbiamo visto anche nella capacità di proporre un nuovo rilancio dell'Unione europea, che troverà un punto di forza nell'incontro di Ventotene di fine agosto, e lo vediamo anche nella proposta di celebrare e rilanciare l'Unione europea in occasione del settantesimo anniversario dei Trattati, a Roma, nel marzo del 2017.

Stiamo facendo molto per recuperare, anche sul piano dell'attendibilità degli impegni assunti e di questo è stato dato atto da parte della Commissione europea. Vorrei ricordare che, pochi giorni, fa la Commissione europea ha ringraziato l'Italia, evidenziando che c'è stata una riduzione, dalle 119 procedure di infrazione che erano aperte nei confronti del nostro Paese nel marzo 2014 - ovvero nel momento in cui il Governo Renzi è entrato in carica - ai 78 procedimenti che sono oggi pendenti nei confronti del nostro Paese. C'è stata dunque una riduzione del 34 per cento, che la Commissione stessa ha detto essere senza precedenti. L'Italia oggi ha fatto registrare le migliori *performance* in assoluto, rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. Bene anche l'utilizzo dei fondi strutturali, che, nonostante un avvio francamente disastroso, oggi sono stati totalmente utilizzati e rendicontati. Anche questo è un grande merito del nostro Governo, che ci fa recuperare in credibilità.

È questa anche la ragione per la quale è importante approvare in tempi rapidi la legge di delegazione al nostro esame ed è importante che si sia realizzata questa collaborazione tra noi e la Camera dei deputati, per consentire non soltanto l'approvazione del provvedimento, ma anche la presentazione di una nuova legge di delegazione, nel secondo semestre dell'anno.

Il nostro Paese sta acquistando credibilità grazie alle riforme strutturali e, *in primis*, grazie alla capacità di mettere sotto controllo il debito pubblico regionale: se ciò avverrà, sarà grazie alla riforma costituzionale e alla riforma del Titolo V della Costituzione, che consentirà al Paese di avviare un regionalismo flessibile, nel quale le spese pazze di alcune Regioni - che raggiungono un debito pubblico regionale del 200 per cento e, in un caso, anche del 300 per cento - indeboliscono fortemente la capacità di operare del nostro Governo, nella fase di contenimento del debito pubblico, che è il principale peccato che ci viene rimproverato. Con l'approvazione della riforma in

autunno da parte del popolo italiano, sulla quale non abbiamo dubbio alcuno, saremo in grado di portare un ulteriore tassello di forza nella nostra politica e di far valere maggiormente gli interessi del nostro Paese.

Così come noi ci impegniamo a rispettare le regole, anche gli altri Paesi devono fare lo stesso. La Germania deve aumentare gli investimenti e ridurre il *surplus* commerciale: tale sfasatura rende infatti il motore europeo completamente sfasato e di fatto costituisce un freno ad un pieno recupero dell'economia europea. La Francia deve rispettare il rapporto tra *deficit* e PIL, che da anni non viene rispettato ed è fuori controllo. Bene la clemenza della Commissione europea, che ha proposto ieri, nei confronti di Spagna e Portogallo, di tollerare un provvisorio sfioramento dei parametri di Maastricht, in considerazione dei grandi sforzi e delle riforme strutturali importanti che sono state approvate. È un bene anche che la Commissione abbia intimato alla Polonia di correggere il suo sistema di garanzie costituzionali entro tre mesi: mettiamo infatti l'accento sul fatto che i Trattati europei devono essere rispettati non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo dei valori nei quali ci riconosciamo. Il fatto che ci siano oggi dei Paesi che pongono dei problemi gravi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e delle garanzie, anche nei confronti degli immigrati, è un punto su cui l'Unione europea non può più chiudere gli occhi e abbozzare. Noi pensiamo che chi non rispetta i principi europei, tutti i principi europei, debba vedersi sospesi i benefici, a cominciare dall'assegnazione dei fondi strutturali. Noi siamo una comunità che deve condividere le responsabilità e i benefici, ma chi non condivide le responsabilità non può condividere nemmeno i benefici: questo è un punto che va affermato e che darà dignità e forza alla battaglia politica che l'Unione europea sta portando avanti.

Infine, signor Presidente, per quanto riguarda il tema di cui oggi si parla molto, il tema della Brexit, è importante che il Regno Unito avvii al più presto la procedura di attuazione dell'articolo 50, perché, in questa fase di incertezza e instabilità che caratterizza la storia europea, questo percorso non è positivo e crea ulteriori turbolenze ed ulteriori dubbi per il futuro. Io credo che dalla vicenda della Brexit sia possibile, per l'Unione europea, recuperare delle occasioni importanti. Ci sarà una maggiore coesione e la zona euro verrà a coincidere maggiormente con l'Unione europea; da qui potremo trovare una maggior coesione anche sulle politiche economiche.

In definitiva, io credo che oggi, anche grazie al dibattito che c'è stato in quest'Aula, grazie agli interventi mi sembra cristallini e chiarificatori su certe polemiche del tutto strumentali (l'abbiamo sentito anche dai toni), grazie ai contributi del senatore Dalla Tor, della senatrice Bertuzzi, della senatrice Pignedoli e del senatore Mancuso, che hanno messo a tacere questo modo strumentale di utilizzare la politica europea per finalità strettamente elettorali interne ed hanno ben chiarito il senso della legge di delegazione sull'articolo 5, stiamo rendendo un servizio importante sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Noi vogliamo stare a testa alta nell'Unione europea, vogliamo far rispettare i principi e i Trattati, così come li vogliamo rispettare noi, e pensiamo che questo sia il miglior servizio che possiamo rendere sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD)*.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 15,11)*.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Amidei sul disegno di legge n. 2345

Onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, che contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Si tratta quindi di un provvedimento, che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo, in questo modo l'Italia ottempera agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto il Parlamento italiano si ritrova a recepire e dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva, e, talvolta, per non dire troppo spesso, la pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, va ad incidere in maniera negativa in settori cruciali per la nostra economia e per la nostra società .

Noi siamo critici nei confronti di questa prassi legislativa del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema-paese, altresì vi sono dei gravi profili critici all'interno di questa legge di delegazione, oggi in discussione in quest'Aula.

In primo luogo, il riferimento è all'articolo 5, che reca norme in materia di etichettatura. Si legge che il recepimento può comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali: complimenti! Siamo assolutamente contrari alla *ratio* sottesa. Non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni, che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy*, quanto piuttosto dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli altri Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Perché in questo modo, il prodotto che, per esempio, proviene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia diventa italiano. Il risultato è che un prodotto italiano di ottima qualità, come l'olio di oliva, viene etichettato come *made in Italy*, alla stessa stregua di un prodotto di scarsa qualità, che viene solamente imbottigliato in Italia, a cui si affigge la stessa identica etichetta di «prodotto in Italia». Ancora più catastrofico pensare che il prodotto di scarsa qualità, presentato come prodotto italiano, con un prezzo evidentemente inferiore, scalza dal mercato il prodotto di qualità, integralmente italiano.

In secondo luogo, è discutibile l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alla Banca d'Italia, in materia di servizi di pagamento nel mercato interno. Non si può relegare al passato la vicenda che ha investito le quattro banche ridotte al fallimento e salvate dalla mano statale, a danno dei contribuenti. Il Presidente del Consiglio ha salutato il decreto salva banche come un rimedio necessario per non far fallire gli istituti di credito, ma visto che tutti i risparmiatori hanno perduto i loro risparmi, chi realmente ha beneficiato del salvataggio? E soprattutto non si può certo dire che gli organi di vigilanza, ovvero Banca d'Italia e Consob abbiano condotto le attività a loro preposte con adeguata efficacia, o comunque con un effetto alquanto discutibile. E adesso, mediante delega, per le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva europea, si conferisce alla Banca d'Italia quello stesso ruolo di vigilanza che quest'ultima non sembra aver adempiuto con correttezza nei confronti delle banche "salvate" di recente.

È evidente quindi che c'è un problema se il Parlamento si trova a recepire passivamente la legislazione europea.

Nessuno, o perlomeno nessuno di Forza Italia, mette in dubbio l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, ma quel che non convince e non ci fa ben sperare è il *modus operandi* delle istituzioni. Non si può certo difendere questa idea di Europa, l'Europa com'è diventata. È inutile costringere i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, quando invece sulle grandi questioni si riscontra solo un estenuante immobilismo.

La cessione di sovranità che il nostro Paese ha accordato nei confronti dell'allora CECA, diventata nel suo ultimo passaggio Unione europea, aveva il senso di costruire degli organismi comuni ai Paesi membri, in grado di stabilire un'unione tra i popoli, sulla base delle regole del mercato

comune, del rispetto dei diritti umani, del mantenimento della pace, del rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dal club europeo. Si dirà che il Regno Unito ha una sua tradizione storica e culturale di matrice isolazionista, tant'è che non era parte né dello Spazio Schengen né dell'Unione monetaria europea, ma sta di fatto che i cittadini britannici hanno scelto di uscire dall'Unione europea.

Si dirà, peraltro che il *referendum*, promesso e indetto dall'ex premier, David Cameron, sia stato il frutto di un erroneo calcolo politico che ha condotto il Regno Unito nel vicolo cieco della Brexit.

Ma quello che è vero è che la maggioranza dei cittadini d'Oltremarica, seppure risicata, ma pur sempre frutto di un esercizio manifesto di democrazia, ha preso atto, da un lato, dei mille lacci e laccioli che imbrigliano il tessuto economico, dall'altro dell'assoluta inadeguatezza nel gestire la crisi migratoria che investe il nostro continente e si è dichiarata a favore dell'abbandono del castello europeo.

Ed è proprio l'immagine del castello che evoca, più di ogni altra, l'allarmante immobilismo che domina l'Europa. Le istituzioni assistono inermi e contribuiscono in larga misura allo scollamento dalla realtà quotidiana. È un momento in cui dovrebbero essere riempiti i vuoti dell'instabile sistema internazionale, dalle guerre civili, al terrorismo, fino alla crisi migratoria, e ci accorgiamo, invece, che il massimo sforzo che compiono i *leader* europei e del mondo è tutto racchiuso in un *tweet*.

L'Europa, nata per salvaguardare e promuovere lo Stato di diritto e i suoi corollari essenziali, come la difesa dei diritti dell'uomo, si è trovata a negoziare, sotto impulso della Merkel, con la Turchia per risolvere o comunque arginare la crisi dei migranti. Il Presidente turco, in questi giorni, sta dando prova di essere un vero dittatore. Dopo il fallimento del colpo di Stato, guidato dai militari, Erdogan sta procedendo ad epurazioni, arresti di avvocati e giudici, espulsioni, divieti di espatrio per i dipendenti pubblici e ha persino annunciato la reintroduzione della pena di morte. Perché non si leggono ferme e dure espressioni di condanna, seguite dalla decisione immediata di sanzionare un Paese che sta calpestando la democrazia e che peraltro fa parte del Consiglio d'Europa?

È quanto mai urgente riprendere lo spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa, i quali non hanno immaginato di costruire una fortezza lontana dalle persone, bensì un luogo dove far prevalere la pace, la prosperità, la giustizia e la democrazia, mettendo al centro le esigenze dei cittadini europei, e quindi anche italiani. È da lì che bisogna ripartire per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie.

Occorre altresì modificare l'impostazione delle politiche europee: non è necessario, anzi è controproducente, predisporre un assetto normativo così microdettagliato.

E per quanto ci riguarda, dobbiamo fare in modo che l'Italia partecipi più attivamente all'*iter* legislativo a livello europeo perché non possiamo accettare così supinamente che, attraverso questa e le future leggi di recepimento, il Parlamento italiano diventi la *longa manus* delle istituzioni europee, le quali, da quella prospettiva di arroccamento, hanno perso il contatto con la realtà.

Per queste ragioni dichiaro il voto di astensione a nome del Gruppo di Forza Italia.